

MetropertoMetroQuadro

Contratto di Assicurazione per la protezione della casa e della famiglia a copertura dei rischi: Incendio e Danni alla proprietà, Furto, Danni a terzi, Assistenza, Tutela Legale.

Il presente Set Informativo, contenente:

- DIP - Documento Informativo Precontrattuale - edizione 01.2024
- DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo - edizione 01.2024
- Glossario e Condizioni di Assicurazione - edizione 01.2024

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura la casa e la famiglia per i rischi di incendio e danni alla proprietà, furto, danni a terzi, tutela legale, assistenza.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Incendio e danni alla proprietà:** i danni al fabbricato e/o al contenuto delle abitazioni causati da incendio e altri eventi coperti.
- ✓ **Furto:** i danni al contenuto delle abitazioni causati da furto e rapina.
- ✓ **Danni a terzi:** i danni involontariamente causati a terzi dall'assicurato o dai suoi familiari per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e animali.
- ✓ **Tutela legale:** l'assistenza stragiudiziale e giudiziale all'assicurato a seguito di un sinistro rientrante in garanzia, con possibilità di personalizzare la copertura in base alle proprie esigenze, scegliendo tra Forma A – Tutela abitazione dell'assicurato, Forma B – Tutela vita privata e lavoro subordinato, Forma C – Circolazione stradale, garanzia natanti e imbarcazioni.
La Compagnia offre inoltre all'assicurato un servizio di consulenza legale telefonica.
- ✓ **Assistenza:** assistenza 24 ore su 24 presso l'abitazione dell'assicurato a seguito di un sinistro rientrante in garanzia, con possibilità di personalizzare la copertura in base alle proprie esigenze, scegliendo tra la Forma assistenza casa e la Forma assistenza casa plus.

Le garanzie sopra elencate possono essere acquistate sulla base delle seguenti combinazioni: Danni a terzi da sola, oppure Danni a terzi + Assistenza oppure Danni a terzi + una delle combinazioni sottostanti:

- Incendio e Danni alla proprietà + Assistenza
- Furto + Assistenza
- Incendio e Danni alla proprietà + Furto + Assistenza

La garanzia Tutela legale può essere abbinata a tutte le combinazioni che precedono.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Le abitazioni che non siano ubicate nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
- ✗ Le abitazioni in corso di costruzione.
- ✗ Le franchigie, gli scoperti e i danni che eccedono le somme assicurate e i massimali previsti nel contratto.

Con riferimento alla garanzia "Incendio e danni alla proprietà":

- ✗ le abitazioni con caratteristiche costruttive differenti da quelle previste dal contratto;
- ✗ il terreno su cui è ubicata l'abitazione.

Con riferimento alla garanzia Danni a terzi:

- ✗ i danni derivanti da fatti dolosi dell'assicurato;
- ✗ i danni causati a soggetti non considerati terzi in base alla polizza, quali ad esempio l'assicurato o i suoi familiari.

Con riferimento alla garanzia Tutela legale:

- ✗ i procedimenti penali per delitto doloso e i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa;
- ✗ i casi di patteggiamento;
- ✗ i soggetti diversi dall'assicurato e dai suoi familiari.

Con riferimento alla garanzia Assistenza:

- ✗ i soggetti diversi dall'assicurato e dai suoi familiari.



Ci sono limiti di copertura?

Con riferimento alla garanzia Incendio e danni alla proprietà:

- ! danni causati con dolo dell'assicurato e/o del contraente, nonché di terzi;
- ! danni conseguenti a Inondazioni e alluvioni, allagamenti, terremoti ed eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, variazione dei livelli di falda, cedimento, franamento e smottamento del terreno, crollo e collasso strutturale;
- ! danni causati da uragani, bufere, nubifragi, tempeste, grandine, vento, cicloni, trombe d'aria e cose da essi trasportate, nonché dalla caduta di alberi provocata dai predetti eventi;
- ! danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di danneggiamento volontario o di sabotaggio, atti di terrorismo, occupazione militare, invasione;
- ! danni causati da gelo, sovraccarico di neve, umidità, stillicidio, traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, nonché da infiltrazioni di acqua piovana;
- ! danni a cose mobili all'aperto, ad alberi, fiori e coltivazioni in genere.

Con riferimento alla garanzia Furto:

- ! danni avvenuti quando, per qualsiasi motivo, le aperture verso l'esterno dei locali dell'abitazione contenente le cose assicurate, poste in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da altri ripiani accessibili per via ordinaria dall'esterno, (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale), non siano protetti da mezzi di chiusura;
- ! danni alle cose all'aperto o poste in spazi di uso comune;
- ! danni conseguenti e verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi/implosioni, trombe d'aria, uragani ed altri sconvolgimenti della natura, inondazioni e alluvioni, allagamenti, terremoti ed eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, franamenti e smottamenti del terreno, crollo e collasso strutturale;
- ! danni causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dai ladri, anche in caso di tentato furto;
- ! danni alle cose assicurate poste nei locali adibiti a dimora abituale, a decorrere dalle h 24 del sessantesimo giorno di disabitazione continuativa. Relativamente ai gioielli e preziosi, valori, l'interruzione dell'assicurazione per disabitazione decorre dalle ore 24 del trentesimo giorno.

Con riferimento alla garanzia Danni a terzi:

- ! danni cagionati nell'esercizio di qualsiasi attività professionale o connessi con affari, locazioni o noleggi;
- ! danni alle cose ed agli animali che l'assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, inclusi gli immobili in locazione;
- ! danni alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute;
- ! danni derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni dei fabbricati;
- ! danni di qualsiasi natura, conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- ! danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività artigianali, commerciali o industriali esercitate nei fabbricati assicurati;
- ! danni derivanti dalla proprietà, uso o detenzione di armi da fuoco non regolarmente denunciate alle autorità competenti;
- ! danni derivanti dalla proprietà, detenzione, conduzione e uso di animali, ad eccezione degli animali domestici;
- ! danni derivanti dalla proprietà ed uso di droni e ogni altro genere di mezzo o di apparecchio per il volo;
- ! danni derivanti dalla proprietà e circolazione di veicoli a motore e di unità per la navigazione di qualsiasi tipo.

Con riferimento alla garanzia Tutela legale:

- ! danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- ! materia fiscale ed amministrativa salvo quanto previsto in polizza;
- ! operazioni di acquisto, vendita o costruzione di beni immobili;
- ! Diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni con eccezione di quanto previsto per gli atti di volontaria giurisdizione;
- ! vertenze e procedimenti quando l'assicurato svolga l'attività di medico dipendente o operatore sanitario, qualora non sia stata indicato in polizza il suo nominativo e corrisposto il relativo premio;
- ! controversie relative a beni immobili non direttamente utilizzati dall'assicurato e goduti o condotti da terzi a qualsiasi titolo.

Con riferimento alla garanzia Assistenza:

- ! guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ! scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- ! dolo o colpa grave dell'assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
- ! abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- ! infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino;
- ! con sci o idrosci, guida e uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
- ! le prestazioni non sono fornite negli Stati che si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.



Dove vale la copertura?

- ✓ **Incendio e danni alla proprietà e Furto:** la copertura vale per le abitazioni ubicate ed i danni avvenuti nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
- ✓ **Danni a terzi:** la copertura vale per i danni avvenuti in tutto il mondo. Limitatamente ai danni derivanti dalla proprietà di abitazioni, la copertura vale per le abitazioni assicurate, purché ubicate nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
- ✓ **Tutela legale:** la copertura vale in tutti gli Stati d'Europa, nell'ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale; negli Stati della UE, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo nell'ipotesi di diritto al risarcimento relativo alla garanzia "Circolazione stradale"; in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.
- ✓ **Assistenza:** la copertura vale per le abitazioni ubicate nel territorio della Repubblica Italiana.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione della polizza il contraente e, se persona diversa, l'assicurato devono fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare, verificando con attenzione l'esattezza delle dichiarazioni rese.
Nel corso della polizza il contraente e, se persona diversa, l'assicurato devono comunicare immediatamente a Zurich o all'intermediario assicurativo eventuali modifiche relativamente alle informazioni rese in precedenza (ad esempio il cambio di destinazione d'uso del fabbricato). **Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o volontariamente omesse, o la mancata comunicazione delle variazioni alle informazioni rese in precedenza, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo e la stessa cessazione dell'assicurazione.**
- Il contraente e, se persona diversa, l'assicurato devono comunicare alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. **L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo.**



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato alla Compagnia o all'Intermediario assicurativo al momento della sottoscrizione della Polizza. In caso di Polizza di durata annuale il Contraente può richiedere il frazionamento del Premio in rate mensili (con un onere aggiuntivo pari al 6%) o semestrali (senza alcun onere aggiuntivo). Se la Polizza ha una durata temporanea, il Premio deve essere pagato in un'unica soluzione. In caso di Polizza di durata poliennale il Premio può essere pagato in un'unica soluzione oppure periodicamente alle scadenze indicate in Polizza. Il Premio è comprensivo delle imposte, è interamente dovuto per tutta la durata del contratto e può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante per l'importo massimo stabilito dalla legge. In caso di frazionamento mensile, il Premio potrà essere pagato solo con addebito ricorrente su carta di credito.

La polizza prevede meccanismi di indicizzazione/adeguamento del Premio.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alla data indicata in polizza oppure alla data del pagamento del premio o della prima rata di premio, se successivo. Il contratto può avere durata annuale, temporanea o poliennale e finisce alla data di scadenza indicata in polizza. Le polizze che hanno durata annuale e poliennale possono prevedere o meno il tacito rinnovo annuale, in funzione dell'opzione scelta; per le polizze che prevedono il tacito rinnovo annuale, la copertura si rinnova automaticamente, salvo il caso di disdetta inviata da una delle parti con le modalità indicate nella sezione successiva.

In fase di tacito rinnovo la Compagnia, anche per il tramite dell'intermediario assicurativo, ha la facoltà di proporre nuove condizioni di premio e/o degli elementi contrattuali indicati nel documento di polizza (quali a titolo meramente esemplificativo: massimali, limiti, scoperti, franchigie) alle stesse condizioni di cui al presente Set Informativo. In tal caso il mancato pagamento del premio comporta la cessazione del contratto per disdetta alla data di scadenza. Le polizze con durata temporanea sono stipulate senza tacito rinnovo e cessano automaticamente alla loro scadenza senza necessità di disdetta.



Come posso disdire la polizza?

Per le polizze che prevedono tacito rinnovo annuale il contraente e/o la Compagnia possono disdire la polizza con lettera raccomandata o a mezzo PEC da inviare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza originaria della polizza oppure, per le polizze che si siano già tacitamente rinnovate, prima di ciascuna scadenza annuale successiva.

Ciascuna parte può recedere dalla polizza a seguito di sinistro inviando una comunicazione all'altra parte con lettera raccomandata o a mezzo PEC entro 60 (sessanta) giorni dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo. Il recesso ha effetto trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di invio della comunicazione.

In caso di polizza di durata poliennale il contraente non può recedere dalla polizza per i primi cinque anni nel caso in cui la Compagnia abbia riconosciuto una riduzione di premio. Trascorso il quinquennio il contraente può recedere, senza oneri e con preavviso di 30 (trenta) giorni prima della scadenza della polizza.

Assicurazione per la protezione della casa e della famiglia a copertura dei rischi Incendio e Danni alla proprietà, Furto, Danni a terzi, Assistenza, Tutela Legale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Zurich Insurance Europe AG
Rappresentanza Generale per l'Italia

MetroperMetroQuadro

Data di ultimo Aggiornamento: marzo 2024. Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Zurich Insurance Europe AG. Sede a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania Registro del Tribunale di Francoforte HRB 133359 - Sottoposta alla vigilanza di BaFin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 Fax +39.0259662603. Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968.

Sito: www.zurich.it - Indirizzo PEC: zurich.insurance.europe@pec.zurich.it.

Con riferimento al bilancio di esercizio 2022 della Zurich Insurance Plc, il patrimonio netto è pari a 1.244 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 1.236 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP). L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 144% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Eligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).

Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al seguente indirizzo: <http://www.zurich.it/avvisi-clienti/SFCRReport.htm>.

Di seguito l'ammontare del:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 1.446 milioni di euro
- requisito patrimoniale minimo (MCR): 651 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'SCR: 2.086 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'MCR: 1.755 milioni di euro

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Incendio e danni alla proprietà

Danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se riconducibili ad Attacchi Cyber, causati da incendio, fulmine, scoppio, esplosione ed implosione, caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, onda sonora, caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura dei congegni, urto di veicoli stradali o di natanti in transito sulla pubblica via o sulle acque pubbliche (esclusi quelli di proprietà o condotti dall'assicurato o dai familiari), fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto accidentale degli impianti termici posti a servizio del fabbricato.

Sono inoltre previste le seguenti garanzie:

- **fenomeno elettrico:** indennizza i danni a elettrodomestici, macchine e impianti elettrici ed apparecchiature elettroniche e derivanti dall'azione di correnti o scariche elettriche da qualunque causa provocate, con il limite di indennizzo di € 500 per sinistro;
- **spese di demolizione e sgombero:** indennizza le spese, sostenute e documentate, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro, nonché le spese per smaltire e trattare i rifiuti in apposite discariche, entro il limite del 10% delle somme assicurate e con il massimo di € 25.000;
- **indennità aggiuntiva:** rimborsa una serie di oneri, onorari e spese necessarie per la ricostruzione o il ripristino delle cose assicurate andate distrutte o danneggiate.

Furto

Danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se riconducibili ad Attacchi Cyber, causati da furto e rapina avvenuti nei locali dell'abitazione assicurata. **In funzione delle modalità di svolgimento del furto sono previste specifiche condizioni di operatività e/o limitazioni, per il cui dettaglio vi rimandiamo alle apposite sezioni del presente documento.**

<p>Danni a terzi</p>	<p>La garanzia può essere acquistata in due forme (c.d. "Opzioni") alternative fra loro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opzione 1 - Proprietà e/o conduzione: assicura il risarcimento dei danni che l'assicurato o i suoi familiari abbiano involontariamente causato a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione delle abitazioni assicurate. • Opzione 2 - Vita privata: assicura il risarcimento dei danni che l'assicurato o i familiari abbiano involontariamente causato a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla loro vita privata nonché alla proprietà e/o conduzione delle abitazioni assicurate.
<p>Tutela legale</p>	<p>L'assicurato può personalizzare la copertura in base alle proprie esigenze, scegliendo una tra le seguenti forme di garanzia: A, B e C.</p> <p>Forma A – Tutela abitazione dell'assicurato: tutela dei diritti dell'assicurato, in qualità di proprietario o conduttore dell'abitazione principale e dimora abituale da lui direttamente utilizzata, a condizione che questa non sia goduta o condotta da terzi a qualsiasi titolo, in caso di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) danni extracontrattuali all'abitazione o al suo contenuto, a causa di un fatto illecito di terzi; b) procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione a carico dell'assicurato; c) procedimento penale per delitto doloso a carico dell'assicurato, purché l'assicurato venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato, fermo restando l'obbligo per l'assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui inizia il procedimento penale. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa; d) controversie di diritto civile di natura contrattuale, relative ad acquisti di beni o servizi per l'abitazione indicata in polizza, relative a diritti di proprietà o altri diritti reali, inclusa la locazione, riguardanti l'abitazione indicata in polizza; e) controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto comportamento illecito dell'assicurato; f) opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso l'ordinanza - ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa; g) procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione a causa di fatti connessi allo svolgimento del servizio di alloggio e prima colazione (Bed & Breakfast). <p>Forma B – Tutela Vita privata e lavoro subordinato: oltre alle garanzie previste alla Forma A sono tutelati i diritti dell'assicurato, nell'ambito della sua vita privata, compresa la proprietà o altri diritti reali riguardanti le abitazioni diverse dalla principale e dalla dimora abituale, purché direttamente utilizzate dall'assicurato e non da terzi a qualsiasi titolo, oltre che nell'ambito della sua attività lavorativa subordinata o parasubordinata qualora:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) subisca danni extracontrattuali a causa di un fatto illecito di terzi; b) sia sottoposto a procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione; c) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato, fermo restando l'obbligo per l'assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui inizia il procedimento penale. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa; d) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, relative ad acquisti di beni o servizi per la vita privata, al diritto di proprietà o altri diritti reali, inclusa la locazione, riguardanti l'abitazione indicata in polizza, e altre abitazioni purché siano direttamente utilizzate dall'assicurato e non siano godute o condotte da terzi a qualsiasi titolo; e) debba sostenere vertenze con il datore di lavoro, anche pubblico, derivanti da contratto di lavoro subordinato o parasubordinato; f) debba sostenere vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali (I.N.P.S., I.N.A.I.L., ecc.); g) debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito; h) debba presentare opposizione al giudice ordinario di primo grado competente avverso l'ordinanza - ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa; i) debba ottenere assistenza nei seguenti atti di volontaria giurisdizione: ricorso per la separazione consensuale tra i coniugi e conseguente domanda di divorzio; istanza di interdizione o inabilitazione, oppure di revoca di tali provvedimenti di un parente o di un congiunto; istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta o di dichiarazione di esistenza di un parente o congiunto; j) procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione a causa di fatti connessi allo svolgimento del servizio di alloggio e prima colazione (Bed & Breakfast).

	<p>Le garanzie di cui alla presente Forma B valgono inoltre per gli eventi che coinvolgono le persone assicurate nella veste di ciclisti, pedoni e trasportati su qualunque mezzo.</p> <p>Forma C – Tutela circolazione stradale e garanzia natanti e imbarcazioni: tutela dei diritti dell'assicurato, nelle controversie che riguardino la proprietà, la guida e la circolazione di veicoli a motore per la cui conduzione è richiesto un Certificato di idoneità alla guida di ciclomotori e/o patente di guida A e B, qualora:</p> <ol style="list-style-type: none"> subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi; sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato, fermo restando l'obbligo per l'assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui inizia il procedimento penale. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa; debba presentare ricorso contro il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, emesso a seguito di un evento che riguardi la circolazione e che abbia provocato morte o lesioni a persone; debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi; debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale; debba presentare opposizione in primo grado all'Autorità competente contro l'ordinanza - ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Questa garanzia vale solo quando la sanzione sia connessa ad un incidente stradale, nei casi riportati alle lettere a), b) o c) della presente Forma C; debba presentare opposizione in primo grado all'Autorità competente avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Questa garanzia vale, se sussistono i presupposti per presentare il ricorso e l'importo della sanzione è superiore a € 100, nei casi in cui la sanzione amministrativa non sia connessa ad un incidente della circolazione stradale, o non abbia influenza sulla dinamica dello stesso o sull'attribuzione di responsabilità. La garanzia opera con il limite di un sinistro per anno assicurativo. <p>Le garanzie di cui alla presente Forma C valgono inoltre per gli eventi che coinvolgono le persone assicurate nella veste di ciclisti, pedoni e trasportati su qualunque mezzo.</p> <p>Con riferimento alla garanzia natanti ed imbarcazioni, sono tutelati i diritti dell'Assicurato nelle controversie relative alla proprietà, alla guida e alla navigazione di natanti da diporto. Valgono per analogia le garanzie previste alla Forma C.</p>
<p>Assistenza</p>	<p>L'assicurato può scegliere tra due forme di garanzia, alternative tra loro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assistenza casa: in casi di emergenza sono previste le prestazioni di invio di un idraulico, interventi per danni da acqua, invio di un elettricista, invio di un fabbro, invio di un artigiano per interventi ordinari, rientro anticipato da un viaggio, invio di un sorvegliante, invio di un aiuto per la famiglia, invio di un termoidraulico, invio di un tapparellista, invio di un vetraio, consulenza medica, invio di un medico generico in casi di urgenza, trasporto in ambulanza in Italia, invio di medicinali urgenti, invio di infermiere a domicilio, informazioni burocratiche, legali e turistiche. • Assistenza casa plus: in casi di emergenza sono previste le stesse prestazioni della forma Assistenza casa ma con massimali più elevati per i seguenti interventi: invio di un idraulico, interventi di emergenza per danni da acqua, invio di un elettricista, invio di un fabbro, invio di un termoidraulico, invio di un tapparellista, invio di un vetraio.
<p>Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?</p>	
<p>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</p>	
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Limite di indennizzo Fabbricato</p>	<p>Il fabbricato è assicurato entro il limite di indennizzo automaticamente determinato in funzione della sua superficie espressa in mq. Tale limite di indennizzo può essere aumentato mediante il pagamento di un premio aggiuntivo.</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Pacchetto di garanzie con pagamento di un premio aggiuntivo</p>	<p>L'assicurato può abbinare alla garanzia Incendio e danni alla proprietà sottoscritta il seguente pacchetto di garanzie non acquistabili separatamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rottura lastre: danni materiali e diretti conseguenti a rottura delle lastre causata da eventi accidentali, con limite di indennizzo di € 2.500, che può essere elevato a € 5.000 con il pagamento di un ulteriore premio aggiuntivo. • Eventi socio-politici: danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da atti di danneggiamento volontario e dolosi ad opera di terzi anche se conseguenti a scioperi, tumulti popolari e sommosse.

<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Pacchetto di garanzie con pagamento di un premio aggiuntivo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Eventi atmosferici: danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da: uragani, bufere, tempeste, nubifragi, cicloni, grandine, vento, trombe d'aria e cose da essi trasportate, nonché dalla caduta di alberi provocata dai predetti eventi. Sono inoltre compresi anche i danni diretti causati al contenuto assicurato da acqua, neve, grandine, sabbia o altri corpi trascinati dal vento. • Danni da acqua: danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita d'acqua conseguente a rottura e/o guasto accidentale degli impianti idrici, con limite di indennizzo di € 2.500, che può essere elevato a € 5.000 con il pagamento di un ulteriore premio aggiuntivo. • Spese di ricerca, riparazione e ripristino: in caso di rottura, guasto od occlusione accidentali che abbiano provocato la fuoriuscita di acqua condotta o la dispersione di gas dalle relative tubazioni, rimborso delle spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, per la sostituzione della tubazione danneggiata e dei relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua o alla dispersione di gas, nonché per il ripristino delle parti di fabbricato danneggiate, con limite di indennizzo di € 2.500, che può essere elevato a € 5.000 con il pagamento di un ulteriore premio aggiuntivo.
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Rischio locativo</p>	<p>Danni materiali e diretti di cui l'assicurato sia ritenuto responsabile ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, ai locali condotti in locazione dall'assicurato e causati da incendio o altro evento garantito dalla sezione Incendio.</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Ricorso terzi e locatari</p>	<p>Danni materiali e diretti causati a cose di terzi, compresi eventuali locatari, derivanti da Incendio, esplosione o scoppio dell'abitazione dell'assicurato, delle cose in essa contenute o da lui detenute.</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Sovraccarico di neve</p>	<p>Danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sovraccarico di neve sul tetto con conseguente collasso strutturale.</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Atti di terrorismo</p>	<p>Danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da eventi non altrimenti esclusi, verificatisi in occasione di atti di terrorismo.</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Terremoto</p>	<p>Danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da terremoto. La garanzia opera esclusivamente se il fabbricato e/o il contenuto sono assicurati nella forma a valore totale.</p> <p>L'attivazione della garanzia è subordinata alla valutazione da parte della Compagnia.</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Impianto fotovoltaico: danni diretti</p>	<p>Copre i danni materiali e diretti, assicurati ai sensi della sezione Incendio e danni alla proprietà, subiti dall'impianto fotovoltaico posto a servizio dell'abitazione assicurata.</p> <p>L'attivazione della garanzia è subordinata alla valutazione da parte della Compagnia.</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Impianto fotovoltaico: danni indiretti</p>	<p>Pagamento all'assicurato di un importo giornaliero prestabilito (diaria) a titolo di indennizzo delle perdite di profitto derivanti dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica dell'impianto fotovoltaico causata da un danno coperto in base alla garanzia aggiuntiva "Impianto fotovoltaico: danni diretti".</p> <p>Questa garanzia può essere acquistata solo se è stata sottoscritta anche la garanzia aggiuntiva "Impianto fotovoltaico: danni diretti".</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Impianto solare termico</p>	<p>Danni materiali e diretti, coperti in base alla sezione Incendio e danni alla proprietà, subiti dall'impianto solare termico posto a servizio dell'abitazione assicurata.</p>

<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Impianto eolico a uso domestico</p>	<p>Danni materiali e diretti, coperti in base alla sezione Incendio e danni alla proprietà, subiti dall'impianto eolico posto a servizio dell'abitazione assicurata.</p> <p>L'attivazione della garanzia è subordinata alla valutazione da parte della Compagnia.</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Rinuncia al diritto di surrogazione verso il locatario</p>	<p>Rinuncia della Compagnia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i locatari e i comodatari, purché l'assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento verso il responsabile.</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Contenuto professionale</p>	<p>Nel caso in cui una parte dell'abitazione sia destinata a studio professionale dell'assicurato o dei suoi familiari, pagamento dei danni materiali e diretti a quanto in esso contenuto (arredamento, mobilio, cancelleria, archivio, documenti, registri, attrezzature).</p> <p>Questa garanzia può essere sottoscritta solo se l'abitazione è adibita a dimora abituale.</p>
<p>Furto</p> <p>Pacchetto di garanzie aggiuntive a pagamento (cosiddetta "Forma completa")</p>	<p>L'assicurato può abbinare alla garanzia Furto sottoscritta il seguente pacchetto di garanzie non acquistabili separatamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • copertura degli atti di danneggiamento volontario e doloso e dei guasti causati dai ladri al contenuto dell'abitazione in occasione di furto o rapina, anche se solo tentati; • copertura del furto anche quando è commesso dagli addetti ai servizi domestici, purché l'assicurato abbia denunciato l'infedeltà del collaboratore all'Autorità competente; • Indennità aggiuntiva: rimborso di una serie di spese sostenute in conseguenza del furto o della rapina subiti (costi sostenuti per la documentazione del danno, per il potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione, per il rifacimento o duplicazione di documenti sottratti, per il rifacimento delle serrature in caso di sottrazione delle chiavi); • Guasti cagionati dai ladri: copertura dei danni materiali e diretti causati dai ladri all'abitazione, compresi mezzi di protezione e chiusura, recinzioni e cancelli a seguito del furto consumato o tentato, con limite di indennizzo di € 2.500, che può essere elevato a € 5.000 con il pagamento di un ulteriore premio aggiuntivo; • Locali di villeggiatura: copertura dei danni da furto e rapina di effetti personali che l'assicurato e i suoi familiari abbiano portato con sé nei locali di villeggiatura, con limite di indennizzo di € 1.500, che può essere elevato a € 3.000 con il pagamento di un ulteriore premio aggiuntivo.
<p>Furto</p> <p>Impianto fotovoltaico</p>	<p>Danni materiali e diretti, coperti in base alla sezione Incendio e danni alla proprietà, subiti dall'impianto fotovoltaico posto a servizio dell'abitazione assicurata, compresi i guasti causati dai ladri all'impianto solare termico assicurato per commettere il furto o per tentare di commetterlo e gli atti di danneggiamento volontario all'impianto solare termico stesso, commessi dagli autori del furto.</p> <p>L'attivazione della garanzia è subordinata alla valutazione da parte della Compagnia.</p>
<p>Furto</p> <p>Impianto solare termico</p>	<p>Danni materiali e diretti all'impianto solare termico posto a servizio dell'abitazione assicurata per furto dei collettori solari (pannelli), compresi i guasti causati dai ladri all'impianto solare termico assicurato per commettere il furto o per tentare di commetterlo e gli atti di danneggiamento volontario all'impianto solare termico stesso, commessi dagli autori del furto.</p>
<p>Furto</p> <p>Impianto eolico a uso domestico</p>	<p>Danni materiali e diretti, coperti in base alla sezione Incendio e danni alla proprietà, subiti dall'impianto eolico posto a servizio dell'abitazione assicurata.</p> <p>L'attivazione della garanzia è subordinata alla valutazione da parte della Compagnia.</p>
<p>Furto</p> <p>Contenuto professionale</p>	<p>Nel caso in cui una parte dell'abitazione sia destinata a studio professionale dell'assicurato o dei suoi familiari, è assicurato il furto di quanto in esso contenuto (arredamento, mobilio, cancelleria, archivio, documenti, registri, attrezzature). Questa garanzia è acquistabile solo per abitazioni adibite a dimora abituale.</p>
<p>Danni a terzi</p> <p>Conduzione dei locali in locazione o comodato d'uso</p>	<p>Responsabilità civile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'assicurato per danni involontariamente provocati ai locatari o comodatari per morte e per lesioni personali, derivanti dalla proprietà dell'abitazione assicurata e di quanto in essa contenuto (es. mobilio, attrezzature, arredamento); • del locatario o comodatario per danni involontariamente provocati a terzi da lui, dalle persone con lui conviventi o delle quali deve rispondere per legge. <p>Questa garanzia è acquistabile solo per le abitazioni locata a terzi, in attesa di locazione o cedute in comodato d'uso.</p>

<p>Danni a terzi</p> <p>Responsabilità civile locazione turistica</p>	<p>Nel caso in cui l'abitazione sia ceduta in locazione a uso turistico, risarcimento dei danni involontariamente causati ai locatari per morte e/o per lesioni personali, derivanti dalla proprietà dell'abitazione assicurata e di quanto in essa contenuto.</p> <p>Questa garanzia è acquistabile solo per le abitazioni adibite a dimora saltuaria.</p>
<p>Danni a terzi</p> <p>Responsabilità civile derivante dal servizio di alloggio e prima colazione (Bed and breakfast)</p>	<p>Qualora l'assicurato fornisca servizio di alloggio e prima colazione (Bed and breakfast), come previsto dalla normativa vigente, all'interno della propria abitazione abituale, risarcimento dei danni involontariamente causati ai clienti per lesioni personali e morte.</p> <p>Questa garanzia è acquistabile solo se l'attività è svolta all'interno dell'abitazione ove l'assicurato dimora abitualmente.</p>
<p>Danni a terzi</p> <p>Responsabilità civile verso terzi dell'insegnante (R.C. dell'insegnante)</p>	<p>Risarcimento dei danni involontariamente causati a terzi dall'assicurato nella sua qualità di insegnante, come previsto dalla legge applicabile.</p>
<p>Danni a terzi</p> <p>Responsabilità civile della baby sitter (R.C. baby sitter)</p>	<p>Risarcimento dei danni involontariamente causati a terzi per morte e per lesioni personali in relazione all'attività di baby sitter svolta dall'assicurato.</p>
<p>Danni a terzi</p> <p>Conduzione studio professionale</p>	<p>Risarcimento dei danni involontariamente causati a terzi per morte e per lesioni personali in relazione alla conduzione di uno studio professionale da parte dell'assicurato all'interno dell'abitazione.</p>
<p>Tutela legale</p> <p>Unità immobiliari date in locazione a terzi</p>	<p>Tutela dei diritti dell'assicurato, nell'ambito della proprietà di unità immobiliari ad uso abitativo locate a terzi a qualsiasi titolo, a condizione che in polizza siano stati indicati gli indirizzi di tali unità immobiliari e per ciascuna di esse sia stato corrisposto il relativo premio. La garanzia vale esclusivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se l'assicurato sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; • qualora l'assicurato subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi; • per controversie con il locatario nel caso in cui l'unità immobiliare subisca dei danni per fatto illecito dell'inquilino; • qualora l'assicurato debba sostenere controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore in lite sia superiore a € 250; qualora l'assicurato debba presentare ricorso avverso una sanzione amministrativa, il cui importo sia superiore a € 250. <p>La garanzia può essere sottoscritta solo in abbinamento alla Forma A o alla Forma B della garanzia Tutela Legale.</p>
<p>Tutela legale</p> <p>Medico dipendente e/o operatore sanitario</p>	<p>Le garanzie descritte alla Forma B operano anche nei confronti di persone assicurate che svolgono una attività di medico o operatore sanitario dipendente, a condizione che in polizza siano stati indicati i nominativi delle suddette persone e per ciascuna di esse sia stato corrisposto il relativo premio. La garanzia copre anche l'eventuale attività professionale intramuraria svolta dall'assicurato.</p> <p>La garanzia può essere sottoscritta solo in abbinamento alla Forma B della garanzia Tutela Legale.</p>
<p>Tutela legale</p> <p>Patente a punti</p>	<p>Qualora in conseguenza di violazioni di articoli del Codice della strada avvenute successivamente all'acquisto della garanzia l'assicurato subisca una decurtazione dei punti patente, D.A.S., società a cui Zurich ha affidato la gestione dei sinistri Tutela Legale, riconoscerà:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il rimborso, fino a un massimo di € 500 delle spese sostenute per la partecipazione a un corso di aggiornamento necessario per recuperare i punti patente, organizzato da un'autoscuola o da altri soggetti autorizzati; • il rimborso, fino a un massimo di € 1.000 delle spese sostenute qualora, a seguito di perdita totale dei punti patente, si renda necessario sostenere l'esame di idoneità tecnica per la revisione della patente. Tale rimborso sarà effettuato a condizione che l'assicurato, che ne aveva la possibilità, abbia prima partecipato ad un corso di aggiornamento per riacquistare i punti. <p>Le spese relative al ricorso contro i provvedimenti sanzionatori conseguenti alle suddette violazioni che comportino decurtazione superiore a cinque punti. Tale garanzia opera solo a condizione che esistano fondati motivi per ritenere che il ricorso stesso possa avere esito positivo.</p> <p>L'estensione può essere sottoscritta solo in abbinamento alla Forma C della garanzia Tutela Legale.</p>



Che cosa NON è assicurato?

Con riferimento alla garanzia Incendio e danni alla proprietà:

- Beni che non rientrano nella definizione di Fabbricato e di Contenuto.

• **Le abitazioni con caratteristiche costruttive differenti dalle seguenti tipologie:**

- Costruzione tradizionale;
- Costruzione in bioedilizia leggera – edificio a “telaio” o “traliccio”;
- Costruzione in bioedilizia massiccia – edificio “a chalet” (tipo Blockhaus) o “a pareti portanti stratificate” (tipo MHM o XLAM).

Con riferimento alla garanzia Furto:

- **Beni che non rientrano nella definizione di Contenuto.**

Con riferimento alla garanzia Danni a terzi:

- **Soggetti non considerati terzi.**

Con riferimento alla garanzia Tutela legale:

• **Relativamente alla Forma A (Tutela abitazione dell'assicurato):**

- le controversie e i procedimenti derivanti da qualunque attività lavorativa, sia essa subordinata, parasubordinata, libero professionale o imprenditoriale svolta dalle persone assicurate.

• **Relativamente alla Forma A (Tutela abitazione dell'assicurato) e alla Forma B (Tutela vita privata e lavoro subordinato):**

- le controversie e i procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o natanti e aerei;
- le operazioni di acquisto, vendita o costruzione di beni immobili.

• **Relativamente alla Forma C (Tutela circolazione stradale):**

- i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- le controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o natanti e aerei;
- le controversie in materia fiscale ed amministrativa; se il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente, oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se il conducente è imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o se è imputato di fuga od omissione di soccorso o di un diverso reato se questo è stato commesso in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, o con omissione di soccorso. Qualora il conducente venga successivamente prosciolto o assolto dall'imputazione di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o di fuga od omissione di soccorso, Zurich rimborserà le spese legali sostenute per la sua difesa, quando la sentenza sia passata in giudicato e purché non vi sia stata estinzione del reato per qualsiasi causa; se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A.; se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione.



Ci sono limiti di copertura?

Incendio e danni alla proprietà

Sono esclusi i danni:

- indiretti e che non riguardino la materialità delle cose assicurate;
- subiti dalle scorte domestiche in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- conseguenti, direttamente o indirettamente, a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose, chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate;
- derivanti da esplosione, implosione o scoppio di materie o sostanze esplosive detenute dall'assicurato a titolo professionale o la cui detenzione non è consentita per legge.

Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber l'assicurazione non comprende, inoltre, i danni diretti e indiretti causati da:

- Cyberterrorismo;
- Attacco al Sistema informativo, attacco Malware, Attacco DOS;
- Furto, alterazione o distruzione di Dati elettronici, Contenuti digitali e Dati personali;
- Atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza;
- Minacce di Cyberestorsione;
- Perdita di redditi a seguito di violazione dei Dati personali.

Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber sono, inoltre, escluse le seguenti spese e costi:

- spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali;
- costi conseguenti alla violazione dei Dati personali;
- costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa;
- costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della Normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali;
- qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di minacce di Cyberestorsione;

Con riferimento alla garanzia Fenomeno elettrico, sono esclusi i danni:

- alle lampadine e altre fonti di luce, valvole termoelettroniche, resistenze scoperte e fusibili, batterie e accumulatori;
- causati da difetti di materiali e di costruzione, usura, corrosione, logorio;
- dovuti a mancata o inadeguata manutenzione, manomissione o uso inappropriato;
- agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici;
- agli impianti di irrigazione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

La garanzia è prestata entro il Limite di indennizzo per sinistro indicato sul contratto e anno assicurativo di € 500 o € 2.500 in funzione dell'opzione prescelta e con l'applicazione della franchigia di € 250.

Con riferimento alla garanzia Spese di demolizione e sgombero, sono escluse le spese per la bonifica delle parti di fabbricato che non siano state direttamente danneggiate.

La garanzia è prestata entro il limite 10% dell'indennizzo per il Contenuto, il Fabbricato o il Rischio locativo, con il massimo di € 25.000, o entro il limite del 20% dell'indennizzo per il Contenuto, il Fabbricato o il Rischio locativo con il massimo di € 40.000, in funzione dell'opzione prescelta.

Con riferimento alla garanzia Indennità aggiuntiva sono escluse le spese di trasferimento e/o soggiorno in albergo sostenute dall'assicurato per sé e per i familiari sono indennizzate per un massimo 360 giorni.

La garanzia è prestata entro il limite del 20% del Contenuto, del Fabbricato o del Rischio locativo, con il massimo di € 30.000.

Con riferimento alla garanzia Rottura lastre sono esclusi:

- i danni dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione, nonché a rigature o scheggiature;
- i danni a lucernari in genere salvo quelli in vetro antisfondamento;
- le rotture derivanti da traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la prestazione di operai, nonché in occasione di lavori sulle lastre stesse;
- i danni da furto e tentato furto.

La garanzia è prestata entro il limite di indennizzo per sinistro e anno assicurativo di € 2.500 o € 5.000 in funzione dell'opzione prescelta e con l'applicazione della franchigia di € 250.

Relativamente alla garanzia Eventi socio-politici sono inoltre esclusi i danni:

- derivanti da atti di terrorismo e atti di sabotaggio;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto;
- avvenuti nel corso di occupazione protratta per oltre cinque giorni consecutivi;
- di imbrattamento e deturpamento ad eccezione di quelli arrecati all'interno dei locali assicurati ad uso esclusivo dell'assicurato e/o dei locatari;
- conseguenti o verificatisi in occasione di furto o rapina, anche solo tentati, estorsione, saccheggio, smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- di fenomeno elettrico a macchine, apparecchi, impianti e circuiti elettrici od elettronici;
- da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia;
- subiti dagli enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione.

La garanzia è prestata entro il limite di indennizzo indicato sul contratto, con applicazione della franchigia di € 150.

Con riferimento alla garanzia Eventi atmosferici sono esclusi i danni:

- provocati da acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
- derivanti da accumulo esterno di acqua, rottura, rigurgito o traboccamento dei sistemi di scarico;
- a tende da sole, tendoni, zanzariere, veneziane e relative strutture di sostegno e regolazione installati all'esterno del fabbricato, ad eccezione dei danni provocati da grandine;
- alle coperture mobili dei gazebo;
- alle antenne, anche paraboliche;
- a cose mobili all'aperto, a fiori, piante, alberi e coltivazioni in genere.

Con riferimento alla garanzia Danni da acqua sono esclusi:

- i danni da rigurgito di liquidi conseguente ad occlusione dei sistemi di scarico del fabbricato o ad inefficienza della rete fognaria pubblica;
- le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto nonché le relative spese di ripristino. La garanzia è prestata entro il limite di indennizzo per sinistro e anno assicurativo di € 2.500 o € 5.000 in funzione dell'opzione prescelta e con l'applicazione della franchigia di € 150.

Con riferimento alla garanzia Spese di ricerca, riparazione e ripristino sono escluse le spese:

- per i pannelli radianti installati anteriormente al 1° gennaio 2005;
- per le tubazioni interrato e quelle relative a impianti di irrigazione o piscine;
- per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato.

Con riferimento alla garanzia Ricorso terzi e locatari sono esclusi i danni:

- alle cose che l'assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per i danni ai veicoli di terzi;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Con riferimento alla garanzia Sovraccarico di neve sono esclusi i danni:

- causati da gelo, anche se conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;
- ai fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti all'epoca della loro costruzione o più recente ristrutturazione delle strutture del tetto. In tal caso sono esclusi anche i danni al relativo contenuto;
- ai fabbricati in costruzione nonché a quelli in corso di ristrutturazione ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate, pensiline, gazebo, tettoie e serramenti in genere, grondaie, lattonomie in genere, scossaline tegole e coppi, salvo il caso in cui il danneggiamento sia conseguenza diretta del collasso strutturale. Questa garanzia non opera per i fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti all'epoca della loro costruzione o più recente ristrutturazione delle strutture del tetto.

La garanzia è prestata entro il limite di indennizzo per sinistro e anno assicurativo di € 2.500 o € 5.000 in funzione dell'opzione prescelta e con l'applicazione della franchigia di € 150.

Con riferimento alla garanzia Atti di terrorismo sono esclusi i danni, le perdite, i costi e le spese:

- direttamente o indirettamente causati da e/o derivanti da e/o in connessione con inquinamento e/o contaminazione nucleare, biologica, chimica;
- di qualsiasi natura direttamente od indirettamente riconducibili a qualsiasi azione presa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un atto di terrorismo;
- causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini, sia naturali che artificiali;
- da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

La garanzia è prestata entro il limite di indennizzo e con applicazione dello scoperto indicati sul contratto.

Con riferimento alla garanzia Terremoto sono esclusi i danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;

- causati da eruzione vulcanica, da inondazione/alluvione, da maremoto;
- causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. La garanzia è prestata entro il limite di indennizzo e con applicazione della franchigia indicati sul contratto.

Relativamente alla garanzia Impianto fotovoltaico:

Danni diretti sono inoltre esclusi i danni:

- dovuti a vizio di costruzione o difetto di installazione;
- dovuti ad inosservanza delle prescrizioni del costruttore o del venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori pulitura, manutenzione e revisione;
- di sola natura estetica che non compromettano la funzionalità dell'impianto fotovoltaico;
- derivanti da sovraccarico di neve;
- derivanti da terremoto, inondazione, alluvione.

Relativamente ai soli danni derivanti da rotture, guasti o danneggiamenti all'impianto assicurato causati da fenomeno elettrico, la garanzia è prestata con applicazione di una franchigia pari a € 200 per sinistro.

Con riferimento alla garanzia Impianto fotovoltaico sono esclusi i danni indiretti, e la garanzia non opera nel caso in cui:

- l'impianto fotovoltaico non sia collegato alla rete;
- l'interruzione o la diminuzione della produzione dell'energia elettrica siano conseguenti a dolo o colpa grave del contraente e dell'assicurato;
- l'interruzione o la diminuzione della produzione dell'energia elettrica siano conseguenti a difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performances attese;
- l'interruzione o la diminuzione della produzione dell'energia elettrica siano conseguenti a mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione.

Sono inoltre escluse le perdite conseguenti a prolungamento o estensione dell'inattività causati da:

- disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;
- revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo degli impianti danneggiati o distrutti;
- limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali, vincoli ambientali o altre norme di legge o provvedimenti delle autorità;
- sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;
- mancata disponibilità da parte dell'assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività dell'impianto fotovoltaico.

La diaria è corrisposta fino ad un massimo di 60 giorni decorrenti dalla data di denuncia del sinistro per danni indiretti all'impianto fotovoltaico.

Con riferimento alla garanzia Impianto solare termico sono esclusi i danni:

- dovuti a vizio di costruzione o difetto di installazione;
- dovuti ad inosservanza delle prescrizioni del costruttore o del venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori pulitura, manutenzione e revisione;
- di sola natura estetica che non compromettano la funzionalità dell'impianto fotovoltaico;
- derivanti da sovraccarico di neve;
- derivanti da terremoto, inondazione, alluvione. Nel caso in cui l'impianto solare termico e i relativi componenti e materiali non siano rispondenti ai requisiti della legislazione o delle normative di riferimento in vigore al momento della sua installazione l'Indennizzo sarà corrisposto con l'applicazione di uno scoperto del 30%.

Relativamente ai soli danni derivanti da rotture, guasti o danneggiamenti all'impianto assicurato causati da fenomeno elettrico, la garanzia è prestata con applicazione di una franchigia pari a € 200 per sinistro.

	<p>Con riferimento alla garanzia Impianto eolico a uso domestico sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dovuti a vizio di costruzione o difetto di installazione; • dovuti ad inosservanza delle prescrizioni del costruttore o del venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; • verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori pulitura, manutenzione e revisione; • di sola natura estetica che non compromettano la funzionalità dell'Impianto fotovoltaico; • derivanti da sovraccarico di neve; • derivanti da terremoto, inondazione, alluvione. <p>La garanzia non opera inoltre per Impianti eolici sprovvisti di sistemi di controllo e di arresto automatico nel caso di eccessiva velocità del vento.</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Valore delle cose assicurate e determinazione del danno</p>	<p>Per il fabbricato</p> <p>L'assicurazione per il fabbricato è prestata in base al suo costo di ricostruzione a nuovo, purché l'assicurato lo ricostruisca entro 12 mesi dalla data del sinistro, ferma la facoltà di Zurich di valutare eventuali richieste di proroga. In caso di mancata ricostruzione, Zurich limita l'indennizzo al costo di ricostruzione delle cose al momento del sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione all'età, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante.</p> <p>Per il contenuto</p> <p>L'assicurazione per il contenuto è prestata in base al costo di rimpiazzo con altre cose nuove equivalenti, a meno che l'assicurato non riacquisti le cose assicurate entro 12 mesi dalla data del sinistro. In caso e contrario, e comunque in caso di sinistro di fenomeno elettrico che abbia colpito apparecchi fonco-audio-visivi, personal computer, console per videogiochi e altre apparecchiature elettroniche, Zurich applicherà un deprezzamento calcolato sulla base dei criteri indicati sul contratto.</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Assicurazione parziale</p>	<p>Forma a valore totale per il fabbricato o rischio locativo</p> <p>L'assicurazione per il fabbricato o il rischio locativo è stipulata nella forma a valore totale sulla base delle superficie dell'abitazione dichiarata alla stipula del contratto. Se al momento del sinistro la superficie dichiarata risulta inferiore rispetto a quella reale di oltre il 20% Zurich risponde dei danni in proporzione, limitatamente alla parte eccedente.</p> <p>Forma a valore totale per il contenuto</p> <p>Quando l'assicurazione per il contenuto è stipulata nella forma a valore totale, se al momento del sinistro la somma assicurata risulta inferiore rispetto a quella reale di oltre il 10%, Zurich risponde dei danni in proporzione, limitatamente alla parte eccedente.</p>
<p>Furto</p> <p>Esclusioni e limitazioni</p>	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • conseguenti e verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio, rivolta, scioperi, tumulti popolari, sommosse; • agevolati dall'assicurato, dal contraente e dalle altre persone indicate in polizza con dolo o colpa grave; • conseguenti, direttamente o indirettamente, a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); • derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate, od altri eventuali pregiudizi o perdita dei profitti sperati. <p>Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber l'assicurazione non comprende, inoltre, i danni diretti e indiretti causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cyberterrorismo; • Attacco al Sistema informativo, attacco Malware, Attacco DOS; • Furto, alterazione o distruzione di Dati elettronici, Contenuti digitali e Dati personali; • Atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza; • Minacce di Cyberestorsione; • Perdita di redditi a seguito di violazione dei Dati personali. <p>Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber sono, inoltre, escluse le seguenti spese e costi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali; • costi conseguenti alla violazione dei Dati personali;

- costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa;
- costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della Normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali;
- qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di minacce di Cyberestorsione.

Fermo che in nessun caso la Compagnia corrisponderà l'indennizzo per una somma maggiore rispetto a quella assicurata, l'assicurazione è prestata con i seguenti sottolimiti:

- gioielli e preziosi (ovverosia oggetti d'oro o di platino, pietre preziose, perle naturali e di coltura, coralli), titoli di credito, raccolte e collezioni, pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria: 50% della somma assicurata;
- valori (ovverosia denaro, carte valori e titoli di credito): 5% della somma assicurata;
- contenuto riposto nelle dipendenze: 5% della somma assicurata;
- furto commesso dagli addetti ai servizi domestici: 10% della somma assicurata.

Se il Furto è commesso con mezzi di chiusura non operanti ma con presenza in casa dell'assicurato o delle persone con lui conviventi è previsto uno scoperto del 25%.

Se il Furto è commesso con mezzi di chiusura non operanti ma con effrazione o rottura del solo vetro non antisfondamento e senza la presenza in casa dell'assicurato o delle persone con lui conviventi è previsto uno scoperto del 25%.

La garanzia Indennità aggiuntiva è prestata entro il Limite del 10% dell'indennizzo liquidato, con i seguenti sottolimiti:

- rifacimento e duplicazione dei documenti sottratti: € 250;
- rifacimento della serratura dell'abitazione in caso di sottrazione delle chiavi: € 250.

La garanzia Guasti cagionati dai ladri è prestata entro il Limite di indennizzo di € 2.500 o di € 5.000, in funzione dell'opzione prescelta.

La garanzia Furto nei locali di villeggiatura è prestata entro il Limite di indennizzo di € 1.500 o di € 3.000, in funzione dell'opzione prescelta.

Relativamente alla garanzia Impianto fotovoltaico è escluso l'indennizzo nel caso in cui il furto non sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui i pannelli assicurati sono fissati.

La garanzia è operante a condizione che l'impianto assicurato sia dotato di almeno una delle seguenti caratteristiche:

- bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni di tipo "antifurto" e/o che prevedano un sistema che ne impedisca la rimozione con sistemi ordinari;
- pannelli vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti;
- presenza di impianto antifurto di localizzazione GPS e/o collegato in remoto con istituto di vigilanza;
- presenza di sistema di video sorveglianza o di allarme antintrusione collegato a stazione di controllo o guardiana operativa 24 ore su 24.

Per gli Impianti di potenza superiore ai 10 Kwp la presenza di un sistema di video sorveglianza o di allarme antintrusione collegato a stazione di controllo o guardiana operativa 24 ore su 24 è da intendersi obbligatoria.

Per gli Impianti installati a terra o su dipendenze dell'abitazione di altezza inferiore a 4 m, la garanzia opera a condizione che l'impianto sia installato all'interno di un'area protetta da una recinzione di altezza minima di 1,5 m realizzata in rete metallica, muratura o elementi prefabbricati e cancellata in ferro o in legno con pali infissi nel terreno lungo tutto il suo perimetro.

La garanzia è prestata nei limiti della somma assicurata e con l'applicazione:

- di uno scoperto del 30% con il minimo di € 1.000 se l'impianto è posto a terra o a tetto a meno di 4 m dal suolo;
- di uno scoperto del 15% con il minimo di € 500 se l'impianto è a tetto a più di 4 m dal suolo.

Con riferimento alla garanzia Impianto solare termico è escluso l'indennizzo nel caso in cui il furto non sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui i collettori solari assicurati sono fissati.

	<p>Per gli Impianti installati a terra o su dipendenze dell'abitazione di altezza inferiore a 4 m, la garanzia opera a condizione che l'impianto sia installato all'interno di un'area protetta da una recinzione di altezza minima di 1,5 m realizzata in rete metallica, muratura o elementi prefabbricati e cancellata in ferro o in legno con pali infissi nel terreno lungo tutto il suo perimetro.</p> <p>La garanzia è prestata nei limiti della somma assicurata e con l'applicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di uno scoperto del 25% con il minimo di € 350 se l'impianto è posto a terra o a tetto a meno di 4 m dal suolo; • di uno scoperto del 10% con il minimo di € 170 se l'impianto è a tetto a più di 4 m dal suolo. <p>Con riferimento alla garanzia Impianto eolico a uso domestico è escluso l'indennizzo nel caso in cui il furto non sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui l'Impianto eolico assicurato è fissato.</p> <p>Per gli impianti installati a terra o su dipendenze dell'abitazione di altezza inferiore a 4 m, la garanzia opera a condizione che l'impianto sia installato all'interno di un'area protetta da una recinzione di altezza minima di 1,5 m realizzata in rete metallica, muratura o elementi prefabbricati e cancellata in ferro o in legno con pali infissi nel terreno lungo tutto il suo perimetro.</p> <p>La garanzia è prestata nei limiti della somma assicurata e con l'applicazione di uno scoperto del 15% con il minimo di € 150.</p>
<p>Danni a terzi</p> <p>Esclusioni</p>	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da furto; • provocati sotto l'influsso di sostanze alcoliche o stupefacenti; • derivanti dalla proprietà e conduzione di muri di sostegno e di contenimento di altezza superiore a metri 2; • sono esclusi qualsiasi danni derivanti da Attacchi Cyber; • conseguenti ad inadempienza di obblighi contrattuali o fiscali; • derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali. <p>Inoltre si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i danni causati dai fumi derivanti da incendio delle cose dell'assicurato o da lui detenute sono assicurati per le sole lesioni fisiche; • i danni derivanti dalla proprietà e utilizzo di carrozzine per disabili, anche se azionate da motore elettrico, biciclette elettriche del tipo "a pedalata assistita", così come definite dalla Direttiva Europea 2002/24/CE sono assicurati a condizione che per i predetti mezzi non sussista l'obbligo assicurativo di legge; • i danni derivanti dalla proprietà e uso di natanti da diporto senza motore sono assicurati purché questi ultimi abbiano lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50, e non siano soggetti a obbligo assicurativo di legge ai fini delle Norme sulla Navigazione; • i danni derivanti dalla committenza di lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni dei fabbricati sono assicurati purché l'assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa applicabile. <p>Con riferimento alla garanzia Conduzione dei locali in locazione o comodato d'uso sono inoltre esclusi i danni prodotti da spargimento d'acqua a meno che non siano conseguenti a rotture accidentali degli apparecchi elettrodomestici e relativi allacciamenti. Restano in ogni caso esclusi gli eventuali danni al fabbricato, al contenuto e a ogni altra cosa in consegna o custodia al locatario o comodatario.</p>
<p>Tutela legale</p>	<p>Con riferimento alla Forma A (Tutela abitazione dell'assicurato) e alla Forma B (Tutela vita privata e lavoro subordinato):</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono garantite le controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore in lite sia superiore a € 100. Per le vertenze di valore inferiore a € 300 la garanzia viene prestata solo per la fase stragiudiziale; • per le controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, la garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla polizza di responsabilità civile, operante a favore dell'assicurato, ai sensi dell'art. 1917 Codice Civile. Nel caso in cui non esista o non sia operante la suddetta polizza di responsabilità civile, la garanzia opera in primo rischio; • l'opposizione al giudice ordinario di primo grado competente contro l'Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa, è garantita se la somma ingiunta sia pari o superiore a € 300.

	<p>Con riferimento alla sola Forma B si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> per il ricorso per la separazione consensuale tra i coniugi e conseguente domanda di divorzio, la garanzia viene prestata per i matrimoni celebrati in Italia a condizione che il ricorso sia presentato congiuntamente dai coniugi assicurati, tramite l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi e approvato da D.A.S. L'eventuale conseguente domanda di divorzio verrà garantita, sempre tramite l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi e approvato da D.A.S., a condizione che la separazione consensuale si sia verificata durante la validità della garanzia e che essa abbia dato luogo ad un sinistro gestito da D.A.S. ed inoltre a condizione che vi sia stata la continuità della copertura assicurativa nel periodo che intercorre tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio. Il sinistro si considera unico a tutti gli effetti. <p>Con riferimento alla sola Forma C – Tutela circolazione stradale – si precisa che sono garantite le controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore in lite sia superiore a € 100. Tale garanzia opera solo se il veicolo cui il sinistro si riferisce è di proprietà dell'assicurato.</p> <p>Si precisa che per le vertenze di valore inferiore a € 300 la garanzia viene prestata solo per la fase stragiudiziale.</p>
<p>Assistenza</p>	<p>Ogni prestazione, fatta eccezione per “Informazioni burocratiche”, “Informazioni legali” e “Informazioni turistiche” viene fornita fino a tre volte per ciascun tipo, indipendentemente dal numero di abitazioni assicurate, entro il periodo di durata annuale della garanzia. Qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla polizza, Zurich non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.</p> <p>La copertura non è operante per i Sinistri provocati o dipendenti da Cyberterrorismo.</p> <p>Con riferimento a Assistenza casa</p> <ul style="list-style-type: none"> Invio di un idraulico: massimale di € 150 per sinistro per costi di diritto di uscita e manodopera, esclusi i costi relativi al materiale necessario al ripristino dell'abitazione. Interventi di emergenza per danni da acqua: massimale di € 150 per sinistro per costo di intervento. Invio di un elettricista: massimale di € 150 per sinistro per costi di diritto di uscita e manodopera, esclusi i costi relativi al materiale necessario al ripristino dell'abitazione. Invio di un fabbro: massimale di € 150 per sinistro per costi di diritto di uscita e manodopera, esclusi i costi relativi al materiale necessario al ripristino dell'abitazione. Invio di un termoidraulico: massimale di € 150 per sinistro per costi di diritto di uscita e manodopera, esclusi i costi relativi al materiale necessario al ripristino dell'abitazione. Invio di un tapparellista: massimale di € 150 per sinistro per costi di diritto di uscita e manodopera, esclusi i costi relativi al materiale necessario al ripristino dell'abitazione. Invio di un vetraio: massimale di € 150 per sinistro per costi di diritto di uscita e manodopera, esclusi i costi relativi al materiale necessario al ripristino dell'abitazione. <p>Con riferimento a Assistenza casa plus</p> <ul style="list-style-type: none"> Invio di un idraulico: massimale di € 300 per sinistro per costi di diritto di uscita e manodopera e materiali necessari al ripristino dell'abitazione. Interventi di emergenza per danni da acqua: massimale di € 300 per sinistro per costo di intervento. Invio di un elettricista: massimale di € 300 per sinistro per costi di diritto di uscita e manodopera e materiali necessari al ripristino dell'abitazione. Invio di un fabbro: massimale di € 300 per sinistro per costi di diritto di uscita e manodopera e materiali necessari al ripristino dell'abitazione. Invio di un termoidraulico: massimale di € 300 per sinistro per costi di diritto di uscita e manodopera e materiali necessari al ripristino dell'abitazione. Invio di un tapparellista: massimale di € 300 per sinistro per costi di diritto di uscita e manodopera e materiali necessari al ripristino dell'abitazione. Invio di un vetraio: massimale di € 300 per sinistro per costi di diritto di uscita e manodopera e materiali necessari al ripristino dell'abitazione. <p>Relativamente a Assistenza Casa ed Assistenza Casa plus</p> <ul style="list-style-type: none"> Invio di un artigiano per interventi ordinari: resta a carico dell'assicurato il costo dell'intervento (uscita, manodopera, materiali, ecc.). Rientro anticipato: è previsto solo nei casi di interventi di emergenza di idraulico, per danni da acqua, elettricista e fabbro o in caso di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio. Il massimale per sinistro è pari a € 150. La prestazione non è operante se l'assicurato non presenta a Mapfre Asistencia S.A. un'adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo alle prestazioni.

	<ul style="list-style-type: none"> • Invio di un sorvegliante: Zurich terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di 48 ore. • Invio di un aiuto per la famiglia: Zurich terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un massimale di € 100 per sinistro. • Invio di un medico generico in caso di urgenza: garantito dalle ore 20.00 alle ore 8.00 o nei giorni festivi e nel caso in cui l'assicurato non riesca a reperirlo. • Trasporto in ambulanza: Zurich terrà a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 200 km di percorso complessivo (andata/ritorno). • Invio di medicinali urgenti: solo se l'assicurato non può allontanarsi dal proprio domicilio per gravi motivi di salute certificati dal medico curante. Il costo dei medicinali e/o degli articoli sanitari è a carico dell'assicurato. • Invio di un infermiere a domicilio: prestazione prevista solo nella settimana successiva al rientro da un ricovero ospedaliero a seguito di infortunio o malattia improvvisa. Zurich terrà a carico l'onorario fino ad un massimale di € 150 complessivi per sinistro. La prestazioni/informazioni saranno fornite dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali. <p>Informazioni legali: non verranno forniti pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall'assicurato ad un proprio legale.</p>
--	--



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro</p> <p>Incendio e danni alla proprietà e Furto</p> <p>Il contraente o l'assicurato devono denunciare il sinistro per iscritto (es. via e-mail, raccomandata, fax) alla Compagnia o all'intermediario assicurativo entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.</p> <p>La denuncia scritta deve essere fatta mediante la compilazione dell'apposito "Modulo di denuncia di sinistro" allegato alla polizza.</p>
	<p>Danni a terzi</p> <p>Il contraente o l'assicurato devono denunciare il sinistro per iscritto (es. via e-mail, raccomandata, fax) alla Compagnia o all'intermediario assicurativo entro 10 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.</p> <p>La denuncia scritta deve essere fatta mediante la compilazione dell'apposito "Modulo di denuncia di sinistro" allegato alla polizza.</p>
	<p>Tutela legale</p> <p>Il contraente o l'assicurato devono denunciare il sinistro tempestivamente</p> <ul style="list-style-type: none"> • a DAS, Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., telefonicamente al numero verde 800.345543 o per iscritto per posta elettronica a sinistri@das.it o per posta ordinaria a DAS S.p.A., Via E. Fermi 9/B, 37135 Verona. Documenti da allegare a titolo esemplificativo: sintetica descrizione, copia corrispondenza intercorsa, copia contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc., copia Avviso di garanzia o ogni altro atto civile, penale o amministrativo notificato; • in alternativa a Zurich.
	<p>Assistenza</p> <p>L'Assicurato può telefonare alla Struttura organizzativa, 24 ore su 24, al numero verde 800.181515 o dall'estero al numero +39 015.2559790, oppure può inviare un telegramma a Mapfre Asistencia S.A., Strada Trossi 66, 13871 Verrone (BI), o un telefax al numero +39 015.2559604. In ogni caso deve comunicare con precisione: nome e cognome, numero di polizza, servizio richiesto, indirizzo del luogo in cui si trova, recapito telefonico presso cui la Struttura potrà richiamare.</p> <p>La Struttura organizzativa potrà chiedere all'assicurato, che deve fornirla, ogni ulteriore documentazione necessaria per la conclusione dell'assistenza.</p>
	<p>Assistenza diretta/in convenzione</p> <p>Le prestazioni che il contraente o l'assicurato riceve da soggetti, enti o strutture diverse dalla Compagnia sono quelle del personale che interviene in forza delle garanzie "Tutela legale" e "Assistenza" (si veda il riquadro successivo).</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese</p> <p>La Compagnia per la gestione dei sinistri riguardanti le garanzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutela Legale si avvale della collaborazione di DAS Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B, 37135 Verona. • Assistenza si avvale della collaborazione di Mapfre Asistencia S.A., Strada Trossi 66, 13871 Verrone (BI).

	<p>Prescrizione</p> <p>I diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso l'azione contro di lui. Per le garanzie diverse dalla responsabilità civile, il termine di prescrizione è di due anni e decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto che ha generato il danno.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel DIP.
Obblighi dell'impresa	Non sono previsti termini in cui la Compagnia si impegna a pagare l'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni si forniscono ulteriori informazioni relativamente alla modalità di pagamento del Premio con frazionamento mensile mediante addebito ricorrente su carta di credito.</p> <p>Per il primo pagamento il Contraente deve utilizzare esclusivamente la carta di credito necessaria anche per attivare il pagamento delle rate successive, che si intende ricorrente ed automatico. In caso di eventuali problemi sui pagamenti successivi (ad esempio errori tecnici, plafond esaurito), il Contraente può recarsi presso il proprio Intermediario e saldare il Premio optando per una diversa modalità di pagamento consentita dalla normativa vigente. Per le rate successive il pagamento riprenderà in automatico con carta di credito salvo eventuali errori tecnici di pagamento.</p> <p>La modalità di pagamento del Premio con frazionamento mensile è concessa dalla Compagnia solo qualora il Contraente abbia prestato il proprio consenso alla trasmissione in formato elettronico della documentazione precontrattuale, contrattuale e delle comunicazioni in corso di contratto relative al contratto.</p>
Rimborso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Con riferimento alla Tutela Legale relativamente alle controversie di natura civile contrattuale, la copertura ha inizio trascorsi 90 giorni dalla stipulazione della polizza.
Sospensione	Il contraente non può sospendere le garanzie tuttavia l'assicurazione resta automaticamente sospesa se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, a partire dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è previsto il diritto di ripensamento dopo la stipulazione.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



A chi è rivolto questo prodotto?

È rivolto a chiunque desideri assicurare un'abitazione e/o la vita privata del nucleo familiare.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 19%, calcolato sul premio lordo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: Zurich Insurance Europe AG - Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio Gestione Reclami Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano Fax numero: 02.2662.2243 E-mail: reclami@zurich.it PEC: reclami@pec.zurich.it</p> <p>È altresì possibile inviare il reclamo tramite il sito internet della Compagnia www.zurich.it nella sezione dedicata ai reclami.</p> <p>La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami aventi ad oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato.</p>
All'IVASS	<p>All'IVASS vanno indirizzati i reclami:</p> <ul style="list-style-type: none">- aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di Assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;- in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato alla Compagnia. <p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: IVASS, Via del Quirinale, 21 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it</p> <p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito della Compagnia www.zurich.it.</p> <p>Zurich Insurance Europe AG è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania ed è sottoposta alla vigilanza di BaFin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari. Zurich Insurance Europe AG svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano, Italia.</p> <p>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.</p> <p>La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti € 50.000 (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOMEINSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Indice

Glossario	pag. 2 di 59
Glossario giuridico	pag. 11 di 59
Condizioni di Assicurazione	pag. 13 di 59
Condizioni di Assicurazione	pag. 13 di 59
Sezione Incendio e Danni alla proprietà	pag. 16 di 59
Sezione Furto	pag. 27 di 59
In caso di sinistro – Incendio e Danni alla proprietà / Furto	pag. 31 di 59
Sezione Danni a Terzi	pag. 36 di 59
In caso di sinistro – Danni a terzi	pag. 40 di 59
Sezione Tutela Legale	pag. 41 di 59
Sezione Assistenza	pag. 50 di 59
In caso di sinistro	pag. 57 di 59
Modulo Denuncia Sinistro	pag. 59 di 59

Glossario assicurativo

Abitazione abituale: casa unifamiliare od appartamento, dove il Contraente/Assicurato o i Familiari abbiano residenza anagrafica o, in alternativa, dove gli stessi risiedano per la maggior parte dell'anno.

Abitazione locata a terzi a uso residenziale: casa unifamiliare od appartamento di proprietà del Contraente/Assicurato, locata o in attesa di essere locata a terzi ad uso residenziale oppure concessa in comodato d'uso.

Abitazione saltuaria o per locazione turistica: casa unifamiliare o appartamento destinato a:

- dimora saltuaria del Contraente/Assicurato;
- dimora ceduta in locazione a terzi a titolo di "Casa per vacanze", "Appartamento per vacanze", "Alloggio vacanze", "Appartamento ammobiliato per uso turistico o a uso foresteria".

La casa in multiproprietà non è considerata Abitazione saltuaria o per locazione turistica.

Accesso non autorizzato: accesso o utilizzo di un Sistema informativo o di un'infrastruttura di rete da parte di persone non autorizzate.

Allagamento: presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici.

Alluvione: v. Inondazione e Alluvione.

Animali domestici: cani, gatti, cavalli, asini, pesci, criceti, uccelli, conigli, tartarughe.

Annualità di Polizza: si intende il periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di effetto della copertura alla scadenza annuale successiva.

Apparecchiature elettroniche: apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni, elettronica di consumo, giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero il cui funzionamento dipende da correnti elettriche o da campi elettromagnetici.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: il contratto di Assicurazione.

Attacco Cyber: azione di tipo informatico posta in essere da terzi allo scopo di arrecare **danni a cose o persone**.

Rientra inoltre nella definizione di Attacco Cyber anche la clonazione dei dispositivi elettronici radiocomandati (es. telecomando antifurto domestico, telecomando cancello elettrico, basculante o qualsiasi accesso comandato da radiofrequenze).

Attacco DoS: azione o istruzione concepita o generata allo scopo di danneggiare, interferire o colpire la disponibilità di reti, servizi di rete, connettività di rete o Sistemi informativi, ivi inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la creazione di traffico di rete eccessivo negli indirizzi di rete, lo sfruttamento delle debolezze dei sistemi o delle reti e la creazione di traffico eccessivo o non genuino tra reti.

Attività professionale: qualsiasi attività non inerente alla vita privata, sia essa o meno a scopo di lucro.

Atto illecito relativo alla sicurezza: atto, errore od omissione, effettivo o presunto, di un Assicurato, di una persona di cui l'Assicurato è legalmente responsabile o del fornitore di servizi dell'Assicurato che causa una violazione della Sicurezza di rete dell'Assicurato che a sua volta determina:

- a) Furto, alterazione o distruzione dei Dati elettronici presenti nel Sistema informativo dell'Assicurato;
- b) Accesso non autorizzato;
- c) diniego di accesso al Sistema informativo dell'Assicurato ad un utente autorizzato, salvo che tale diniego sia causato da un guasto meccanico o elettrico indipendente dal controllo dell'Assicurato;
- d) partecipazione del Sistema informativo dell'Assicurato a un Attacco DoS al Sistema informativo di un terzo;
- e) trasmissione di Malware dal Sistema informativo dell'Assicurato al Sistema informativo di un terzo.

Atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali: atto, errore od omissione, effettivo o presunto, dell'Assicurato, di una persona di cui l'Assicurato è legalmente responsabile o del fornitore di servizi dell'Assicurato che causa un Evento relativo alla violazione dei Dati personali.

Atto di terrorismo: l'atto commesso, in via esemplificativa e non esaustiva, con la minaccia o l'uso della forza o della violenza da una persona o da un gruppo di persone su incarico o in connessione con organizzazioni terroristiche e/o governi, per scopi politici, religiosi, ideologici o comunque volti a destabilizzare il governo di qualsiasi nazione e/o a creare panico o sconcerto nella popolazione o in parti di essa.

Carenza Assicurativa: (solo per Sezione Tutela Legale) il periodo in cui non vi è copertura contrattuale.

Cassaforte: armadio blindato fissato alle pareti e/o al pavimento oppure cassetta murata ed ancorata, dotati di una corazzatura realizzata con materiali specifici, che costituisce un complesso monolitico che integra accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza all'effrazione. I battenti, di spessore adeguato, sono dotati di chiusura di sicurezza.

Cloud: rete di server e/o sistemi di storage remoti, collegati tra loro e/o alla rete Internet al fine di archiviare Dati elettronici e/o Contenuti digitali, che operano come un unico ecosistema e che consentono l'accesso on line ai propri dati/contenuti attraverso qualsiasi dispositivo con connessione Internet.

Comodatario: soggetto che ha in comodato d'uso l'abitazione assicurata.

Compagnia: la Società Assicuratrice, ovvero Zurich Insurance Europe AG - Rappresentanza Generale per l'Italia.

Coniuge: ciascun soggetto che ha contratto il matrimonio. E' equiparata al coniuge la parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Contenuti digitali: Dati elettronici, Software, file audio e file di immagini salvati nel Sistema informativo dell'Assicurato o salvati su Cloud, inclusi qualsiasi conti, fatture, ricevute di debito, denaro, documenti di valore, registri, estratti, atti, manoscritti o altri documenti in formato elettronico.

Contenuto:

- tutto quanto serve per uso domestico e personale del Contraente/Assicurato, dei Familiari, anche se di proprietà di terzi, e dei collaboratori domestici, posto all'interno dell'abitazione assicurata e/o nelle Dipendenze;
- Lastre stabilmente collocate su vetrine, tavoli, mensole, mobili;
- Valori, raccolte e collezioni, Gioielli e preziosi;
- personal computer anche ad uso professionale;
- migliorie apportate dal locatario anche se rientranti nella voce "Fabbricato", **con esclusione di muri di contenimento, palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture, Impianti fotovoltaici, Impianti solari termici e Impianti eolici;**
- mezzi da giardinaggio o sgombraneve, giocattoli a motore, carrozzine per disabili e biciclette elettriche del tipo "a pedalata assistita", il tutto anche a motore, per i quali non sussista obbligo di assicurazione di legge.

Non si considerano Contenuto:

- **veicoli e mezzi di trasporto a motore, nonché le loro parti, ad eccezione di quelli specificatamente inclusi al punto precedente;**
- **motori nautici e le loro parti, Unità per la navigazione fatta eccezione per i Natanti da diporto di lunghezza non superiore a 7,5 metri fuori tutto;**
- **velivoli, fatta eccezione per gli aeromodelli;**

- animali;
- tende da sole, tendoni, zanzariere, veneziane, se installate all'esterno dei fabbricati;
- nel caso in cui il Contraente agisca in qualità di proprietario di un'abitazione locata a terzi tutto quanto di proprietà dei locatari;
- tutto quanto previsto alla voce **Fabbricato** fatta eccezione per le migliorie apportate dal locatario se non assicurato il Fabbricato.

Contraente: il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione nell'interesse proprio e/o di altri soggetti.

Costi conseguenti alla violazione dei Dati personali: qualunque onere, costo, spesa e onorario sostenuti dall'Assicurato in conseguenza di un Evento relativo alla violazione dei Dati personali o di un Evento relativo alla sicurezza.

Costruzione tradizionale: edificio a carattere permanente, costruito in calcestruzzo armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali incombustibili, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetro cemento, avente manto di copertura del tetto realizzato mediante impiego di materiali incombustibili.

E' ammesso l'impiego di materiali diversi da quelli sopra menzionati limitatamente ai Solai, alle strutture portanti del tetto, ai rivestimenti e alle coibentazioni. Nelle porzioni di edificio la cui superficie calpestabile non sia superiore al 20% della totale, sono ammessi materiali diversi anche nelle strutture portanti verticali e nelle tamponature.

Costruzione in bioedilizia leggera – edificio a “telaio” o “traliccio”:

edificio a carattere permanente costituito da un basamento gettato in opera con le medesime tecniche di Costruzione tradizionale, sui quali è stabilmente ancorata un'opera edile fuori terra, realizzata con le seguenti caratteristiche:

- Edificio a telaio: intelaiatura con ossatura portante in legno massiccio, lamellare o altri materiali giuntati e assemblati a pannellature tramite l'utilizzo di adeguata carpenteria metallica; i pannelli strutturali di rivestimento devono avere le seguenti caratteristiche:
 - pannelli di particelle con uno spessore non inferiore a 13 mm,
 - pannelli di compensato con uno spessore non inferiore ai 9 mm,
 - pannelli OSB con uno spessore non inferiore ai 12 mm se disposti a coppia, non inferiore a 15 mm se disposti singolarmente.
- Edificio a traliccio: edificio costituito da travi e pilastri in legno lamellare che costituiscono l'ossatura portante dell'opera. Tali edifici sono composti da un reticolo verticale e orizzontale. Le dimensioni di tale reticolo non deve essere inferiore a 120 cm x 120 cm.

In entrambi i casi è previsto l'utilizzo di altri materiali comunemente impiegati nell'edilizia tradizionale (quali ad es. fibrogessi o cartongessi) e nelle pareti sono previsti opportuni vani tecnici che prevedono altresì punti di ispezione al fine di garantire l'adeguata manutenzione all'opera come da piano di uso e manutenzione.

I Solai e le strutture portanti del tetto sono realizzati con travi portanti e/o impiego di pannelli in legno massiccio o lamellare.

La copertura del manto del tetto è realizzata mediante impiego di materiali incombustibili.

Sono ammesse porzioni di fabbricato realizzate in “Costruzione tradizionale”.

Costruzione in bioedilizia massiccia – edificio “a chalet” (tipo Blockhaus) o “a pareti portanti stratificate” (tipo MHM o XLAM):

edificio a carattere permanente costituito da un basamento gettato in opera con le medesime tecniche di Costruzione tradizionale, sui quali è stabilmente ancorata un'opera edile interamente fuori terra, realizzata con le seguenti caratteristiche:

- Edificio a Chalet (tipo Blockhaus):
 - Elementi strutturali in legno massiccio, lamellare o altri elementi giuntati, collegati tra loro tramite opportuna carpenteria metallica e giuntati tramite nodi di carpenteria tradizionale (tipo Chalet o Blockhaus) costituenti le pareti strutturali dell'opera.

- Gli elementi lineari devono avere dimensioni minime pari a 60 x 100 mm.
- Edificio “a pareti portanti stratificate” (tipo “MHM” o “XLAM”)
 - Assemblaggio di pareti portanti prefabbricate in legno massiccio, di spessore non inferiore a 60 mm, composte da strati incrociati di tavole inchiodate o incollate.
 - I Solai e le strutture portanti del tetto sono realizzati con travi portanti e/o tramite l'impiego di pannelli in legno massiccio.

In entrambi i casi è previsto l'utilizzo di altri materiali comunemente impiegati nell'edilizia tradizionale (quali ad es. fibrogessi o cartongessi) e nelle pareti sono previsti opportuni vani tecnici che prevedono altresì punti di ispezione al fine di garantire l'adeguata manutenzione all'opera come da piano di uso e manutenzione.

I Solai e le strutture portanti del tetto sono realizzati con travi portanti e/o impiego di pannelli in legno massiccio o lamellare.

La copertura del manto del tetto è realizzata mediante impiego di materiali incombustibili.

Sono ammesse porzioni di fabbricato realizzate in “Costruzione tradizionale”.

Cyberterrorismo: l'utilizzo di strumenti di information technology per mettere in atto attacchi o minacce verso i sistemi informativi dell'Assicurato e che abbiano quale diretta conseguenza: i) un Evento relativo alla sicurezza, o ii) un Evento relativo alla violazione dei Dati personali, o iii) l'alterazione o distruzione di Contenuti digitali riguardanti un Evento relativo alla sicurezza. Tali attacchi o minacce dovranno essere perpetrati da parte di qualsiasi soggetto o gruppo, la cui attività venga svolta sia in modo autonomo che per conto o in connessione con qualsiasi individuo, organizzazione, governo, allo scopo di perseguire finalità di natura finanziaria, sociale, ideologica, religiosa o politica e con l'intenzione di:

1. causare danni;
2. minacciare qualsiasi persona o società;
3. distruggere o danneggiare infrastrutture critiche o dati.

Danno liquidabile: il danno accertato e indennizzabile in base alle condizioni di Polizza senza tener conto di eventuali Scoperti, Franchigie e Limiti di Indennizzo.

Dati elettronici: informazioni salvate o trasmesse in formato digitale.

Dati personali: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Per 'dati genetici' si intendono i Dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;

Per 'dati biometrici' si intendono i Dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;

Per 'dati relativi alla salute' si intendono i Dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.

Dipendenze: locali quali cantine, soffitte e box:

- non comunicanti con l'abitazione ma ubicati nell'area di pertinenza del Fabbricato, per i quali non è necessaria una specifica identificazione in Polizza;
- ubicati presso altro indirizzo, fuori dall'area di pertinenza del Fabbricato, che sono specificatamente identificati in Polizza.

Le cantine, le soffitte e i box direttamente comunicanti con l'abitazione assicurata sono considerati abitazione a tutti gli effetti.

Effetti personali: oggetti, Valori, Gioielli e Preziosi, indumenti e relativi accessori, il tutto di solo uso personale. **Non sono considerati Effetti personali: biciclette, veicoli e Unità per la navigazione di qualsiasi tipo, sci e bastoncini da sci, snowboard, tavole da surf.**

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

Evento relativo alla violazione dei Dati personali: evento che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata, o l'accesso effettivo o presunto, di:

- a) Dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati soggetti alla cura, custodia o controllo dell'Assicurato, o alla cura, custodia o controllo di un fornitore di servizi dell'Assicurato;
- b) informazioni aziendali soggette alla cura, custodia o controllo dell'Assicurato o alla cura, custodia o controllo di un fornitore di servizi espressamente identificate come riservate e protette da un accordo di riservatezza o contratto analogo.

Evento relativo alla sicurezza: Accesso non autorizzato, introduzione di un Malware, o Attacco DoS al Sistema informativo dell'Assicurato che determina:

- a) un'interruzione, sospensione, incidente, deterioramento o ritardo, effettivo e misurabile, del funzionamento del Sistema informativo dell'Assicurato
- b) un'alterazione, corruzione o distruzione di informazioni aziendali soggette alla cura, custodia o controllo di un Assicurato espressamente identificate come riservate e protette da un accordo di riservatezza o contratto analogo.

Fabbricato: l'edificio o la porzione di edificio assicurato, destinato ad uso abitativo, comprese le opere di fondazione o interrate nonché le quote costituenti proprietà comune.

Sono altresì compresi:

- tutti gli impianti od installazioni considerati fissi per natura e destinazione, situati all'interno dell'edificio stesso e/o nelle aree esterne di sua pertinenza, compresi serramenti, sanitari, caldaie, scaldabagni, impianti di condizionamento, ascensori e montacarichi, tettoie, gazebo, bersò, forni, barbecue, piscine, campi da tennis, aree giochi per bambini, recinzioni, cancellate, cancelli, insegne nonché impianti di prevenzione, allarme e videosorveglianza;
- pavimenti flottanti anche sopraelevati, armadi a muro, pareti in cartongesso;
- le Dipendenze;
- Lastre stabilmente collocate su porte, finestre, porte finestre, vetrate, cabine doccia e pareti;
- strutture portanti delle tende solari fissate all'edificio;
- opere d'arte fisse **di valore singolo non superiore a 5.000 euro.**

Non si considerano Fabbricato:

- **muri di contenimento;**
- **palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture;**
- **impianti fotovoltaici, impianti solari termici e impianti eolici;**
- **tutto quanto previsto alla voce Contenuto.**

Familiari: le persone appartenenti alla "famiglia anagrafica" dell'Assicurato, attestata dal "Certificato di Stato di Famiglia", indipendentemente da vincoli di parentela, quindi compreso il convivente "more uxorio".

Sono inoltre compresi, anche se residenti presso altro domicilio purché nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino:

- il Coniuge dell'Assicurato, non legalmente separato;
- i figli dell'Assicurato e del Coniuge, non appartenenti alla "famiglia anagrafica" fino al raggiungimento del 28° anno d'età.

Fenomeno elettrico: l'azione di correnti o scariche elettriche da qualunque causa provocate.

Fissi e infissi: i manufatti per la chiusura di vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzione e, in genere, quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di

finimento o protezione.

Forze dell'ordine: Carabinieri, organi di Polizia, Corpi dello Stato, Forze Armate dello Stato in servizio di pubblica sicurezza, Protezione Civile.

Franchigia: l'importo in cifra fissa che l'Assicurato tiene a suo carico, per il quale la Compagnia non riconosce l'Indennizzo o il Risarcimento. Nelle Sezioni "Incendio e danni ai beni" e "Furto" la Franchigia si sottrae dal Danno liquidabile.

Furto: impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

GSE: Gestore Servizi Elettrici.

Gioielli e preziosi: oggetti d'oro o di platino, pietre preziose, perle naturali e di coltura, coralli e relative raccolte e collezioni.

Impianto eolico: apparecchiatura che converte l'energia meccanica del vento in energia elettrica e che comprende gli aerogeneratori, le strutture che supportano i rotori, pale, motori, apparecchiature di controllo o rilevazione, la cabina-stazione di consegna, le linee di connessione o trasmissione di energia tra i componenti dell'impianto e sino al punto di allacciamento alla rete elettrica nazionale.

Impianto fotovoltaico: impianto destinato alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, installato a regola d'arte, fissato agli appositi sostegni, collaudato e collegato alla rete del GSE. L'impianto è comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione, sistemi antifurto dedicati e tutto quanto necessita al funzionamento dell'impianto.

Impianto idrico: insieme di apparecchiature idrauliche, tubazioni, condutture, raccordi e valvole poste permanentemente a servizio del Fabbricato per la distribuzione dell'acqua, il riscaldamento, il condizionamento, l'estinzione degli incendi nonché per il convogliamento e lo smaltimento degli scarichi igienici e delle acque piovane.

Impianto solare termico: impianto destinato alla produzione di energia termica mediante conversione diretta della radiazione solare in calore, ad uno o più circuiti indipendenti per il riscaldamento di acqua sanitaria, riscaldamento e raffrescamento degli ambienti, il riscaldamento delle piscine, installato a regola d'arte, fissato agli appositi sostegni e con inclinazione adeguata, collaudato e collegato alla rete. L'impianto è costituito da collettori solari (pannelli solari), scambiatori di calore, serbatoio di accumulo dell'acqua, pompe centrifughe, supporti e altri componenti accessori.

Implosione: v. Scoppio/Implosione

Incendio: combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi o propagarsi. Non sono considerate incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato in caso di Sinistro.

Inondazione / Alluvione: la fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini;

l'Inondazione si caratterizza come esteso Allagamento provocato dallo straripamento di corsi d'acqua o bacini, a seguito di qualsivoglia causa;

per Alluvione si intende una fattispecie più specifica di Inondazione provocata da piogge eccezionali.

Intermediario assicurativo: la persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro unico elettronico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Lastre: i manufatti piani e curvi di cristallo, specchio e vetro, semplici o stratificati, anche lavorati e decorati, fissi nella loro installazione o scorrevoli su guide.

Limite di Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato, in caso di Sinistro. L'eccedenza rispetto a tale limite sarà tenuta in carico dall'Assicurato.

Locatario: soggetto che ha in locazione l'abitazione assicurata.

Lucernario: apertura nel tetto di un edificio dotata di un apposito serramento con vetrata per dare luce a scale, soffitte, mansarde o altri vani sottostanti.

Malware: qualsiasi Software o codice dannoso (come ad esempio virus, spyware, worm, trojan, rootkit, ransomware, keylogger, dialer e rogue security Software o qualsiasi altro strumento equiparabile) progettato per ottenere l'accesso illecito, cancellare o corrompere Dati elettronici, danneggiare o disgregare una qualsiasi rete o Sistema informativo, eludere qualunque prodotto o servizio di sicurezza e/o interrompere il funzionamento del Sistema informatico.

Massimale: la somma massima rimborsabile dalla Compagnia o Società (per la Sezione Tutela Legale) per ogni Sinistro e per periodo assicurativo annuo.

Mezzi di chiusura: strutture e congegni installati a protezione delle aperture dei fabbricati e/o locali contenenti le cose assicurate per impedire l'accesso dall'esterno, quali ad esempio porte, finestre, tapparelle, persiane, vetrate antisfondamento, serrande o inferriate e simili comunemente utilizzati nell'edilizia per le abitazioni private.

Mezzi di protezione: impianti di allarme, controllo e videosorveglianza, casseforti.

Minaccia di Cyberestorsione: comunicazioni a scopo illecito che abbiano ad oggetto una richiesta di pagamento allo scopo di:

- a) evitare o interrompere un Attacco DoS;
- b) evitare l'introduzione o il mantenimento di un Malware;
- c) in caso di Accesso non autorizzato, evitare la rivelazione e/o cancellazione di Dati personali e/o l'esecuzione di operazioni di crittografia sulle stesse.

Natante da diporto: qualsiasi costruzione destinata alla navigazione da diporto di lunghezza **pari od inferiore a metri 10**.

Normativa applicabile in materia di protezione dei Dati personali: qualsiasi disposizione di legge e/o regolamento, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Regolamento Europeo nr. 2016/679 (GDPR) e s,m,i.

Parti: (solo per Sezione Tutela Legale) il Contraente e la Società.

Perdita di redditi a seguito di violazione dei Dati personali:

- a) utile netto, prima delle imposte sul reddito e sulle società, che l'Assicurato non è stato in condizioni di conseguire durante il periodo di perdita per violazione dei Dati personali unicamente a seguito di un Evento relativo alla violazione dei Dati personali;
- b) normali costi di gestione sostenuti dall'Assicurato, limitatamente a quelli che l'Assicurato deve continuare a sostenere ma che si rivelano inutili durante il periodo di perdita per violazione dei dati personali, unicamente a causa di un Evento relativo alla violazione dei Dati personali e che sarebbero stati sostenuti in assenza di un Evento relativo alla violazione dei Dati personali.

Periodo di assicurazione: il periodo di validità dell'Assicurazione.

Polizza: il documento che prova l'Assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo per l'Assicurazione.

Preziosi: vedi Gioielli e Preziosi.

Primo rischio assoluto (Assicurazione a): forma di Assicurazione in base alla quale l'Indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile "Assicurazione parziale".

Rapina: sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Reclamante: un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del Reclamo da parte dell'impresa di assicurazione, ad esempio il Contraente, l'Assicurato, il Beneficiario e il danneggiato.

Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di una impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Risarcimento: la somma dovuta dalla Compagnia per i danni causati a terzi dall'Assicurato.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Scoperto: l'importo che rimane a carico dell'Assicurato e che viene calcolato in percentuale sull'ammontare del Danno liquidabile e dedotto da quest'ultimo.

Scoppio / Implosione: il repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione. Gli effetti del gelo e del "Colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio o Implosione.

Sicurezza di rete: utilizzo di hardware, Software, firmware e policy di sicurezza scritte, da parte o per conto dell'Assicurato, allo scopo di ottenere protezione contro possibili accessi non autorizzati, ivi incluso l'uso del Sistema informativo dell'Assicurato, in un Attacco DoS.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Sistema informativo: l'hardware, il Software e i Dati elettronici salvati negli stessi o salvati su Cloud, inclusi dispositivi di input e output, dispositivi di archiviazione dati, apparecchiature di networking, componenti, firmware e sistemi di backup elettronico, compresi i sistemi disponibili in internet, nell'intranet, extranet o nelle reti private virtuali.

Società: (solo per Sezione Tutela Legale) l'impresa assicuratrice, e cioè D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA.

Software: operazioni e applicazioni, codici e programmi che consentono la raccolta, trasmissione, elaborazione, salvataggio o ricezione di Dati elettronici per via elettronica. Resta inteso in ogni caso che il Software non include i Dati elettronici.

Solaio: complesso degli elementi che costituiscono la partizione orizzontale tra due piani di un edificio, escluse pavimentazioni e soffittature.

Struttura organizzativa: la struttura di **Mapfre Asistencia S.A., Strada Trossi 66 – 13871 Verrone (BI)**, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Compagnia al contatto con l'Assicurato per la garanzia Assistenza alle prestazioni di assistenza previste in Polizza.

Superficie ponderata (del Fabbricato): criterio di stima della superficie della casa utilizzato per determinare il premio.

La Superficie ponderata dell'abitazione è data dalla sommatoria:

- del 100% delle superfici calpestabili di tutti i vani dell'abitazione, comprese eventuali mansarde e taverne;
- e del 50% delle superfici calpestabili di cantine, soffitte, box, posti auto coperti, verande, porticati chiusi o aperti, locali accessori e tecnici di uso esclusivo.

Non si considerano nel computo: balconi, terrazzi, corti e cortili scoperti, orti, giardini, vialetti, posti auto scoperti ed in genere le superfici di uso non esclusivo.

Terremoto: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Territorio Italiano: il territorio della Repubblica Italiana, Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Tipologia abitativa – Tipo A: appartamento, facente parte di un edificio costituito da tre o più unità abitative tra loro contigue, con o senza accesso indipendente dall'esterno (es. appartamento in condominio, villetta a schiera costituita da almeno tre unità abitative).

Tipologia abitativa – Tipo B: casa indipendente, villa o appartamento semi-indipendente facente parte di un edificio costituito da non oltre due unità abitative (es. villa singola, casa uni o bi-familiare).

Unità per la navigazione: qualsiasi costruzione destinata alla navigazione di qualsiasi tipo e scopo.

Valore a nuovo: s'intende:

- per il Fabbricato, il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive (escluso il valore dell'area);
- per il Contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure, in mancanza, equivalenti per caratteristiche tecniche, uso e destinazione, senza considerare eventuale valore storico, artistico, affettivo.

Valori: denaro, carte valori e titoli di credito.

Valore totale (Assicurazione a): forma di Assicurazione che comporta, in caso di danno, l'applicazione della regola proporzionale a carico dell'Assicurato, così come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, "Assicurazione parziale", qualora risulti accertato dalla stima che il Valore a nuovo delle cose, al momento del Sinistro, eccede la somma assicurata.

Vetro antisfondamento:

- manufatto costituito da più strati di vetro rigidamente accoppiati fra loro tra i quali è interamente interposto uno strato di materiale plastico, in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm;

oppure

- unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

Viaggio: (solo per Sezione Assistenza) qualunque località ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

Glossario giuridico

valido per la Sezione Tutela Legale

Arbitrato: è una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia.

Assistenza/Fase stragiudiziale: è l'attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, l'arbitrato, la conciliazione paritetica.

Contravvenzione: è un Reato (vedi alla voce Reati). Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.

Danno extracontrattuale: è il danno ingiusto derivante da un fatto illecito, doloso o colposo, altrui. Esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.

Delitto: è un Reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione. Più esattamente si definisce:

- delitto colposo quando viene commesso con un atteggiamento psicologico di colpa ossia quando l'evento, anche se previsto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline
- delitto preterintenzionale quando l'evento di danno o di pericolo, che consegue all'azione od omissione dell'agente, è più grave di quello previsto e voluto;
- delitto doloso quando viene commesso con un atteggiamento psicologico di dolo ossia quando l'evento di danno o di pericolo è dall'agente previsto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.

Il delitto è punito con la multa o la reclusione o l'ergastolo.

Diritto civile: è il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle Parti e vige il principio per cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Diritto penale: è il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare le spese legali proprie e di controparte, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa. Se assolto, non dovrà pagare quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) di cui si farà carico lo Stato.

Fatto illecito: qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

Insorgenza (del Sinistro): il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.

Più specificamente, l'insorgenza è:

- nell'ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;

- nell'ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso;
- nell'ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.

Procedimento penale: procedimento con il quale viene accertata la violazione di una legge penale. La persona indagata viene formalmente a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico mediante la notifica di un'informazione di garanzia.

Reato: violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pene previste dalla legge.

Sanzione amministrativa: Misura punitiva che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. E' quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici.

Spese di giustizia: sono le spese del processo che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale).

Spese di soccombenza: sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate alle parti (vedi alla Voce Diritto civile).

Spese peritali: sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).

Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere tra loro.

Valore della lite: il valore del contendere.

Vertenza contrattuale: controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una o da entrambe le parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.

Condizioni di Assicurazione

Di seguito sono riportate solo le condizioni generali relative alle garanzie richieste dal contraente

Condizioni generali

Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave", 1893 "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave" e 1894 "Assicurazione in nome o per conto di terzi" del Codice Civile.

Articolo 2 - Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti, ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. **Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione rimane sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile "Mancato pagamento del premio".** Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di 1 anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

I premi devono essere pagati alla Compagnia o all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza, autorizzato dalla Compagnia stessa alla esazione dei premi.

Il contratto prevede periodicità annuale di pagamento del Premio con possibilità per il Contraente di frazionamento mensile (**con un onere aggiuntivo pari al 6%**) o semestrale (senza alcun onere aggiuntivo). **La modalità di pagamento del Premio con frazionamento mensile è concessa dalla Compagnia solo qualora il Contraente abbia prestato il proprio consenso alla trasmissione in formato elettronico della documentazione precontrattuale, contrattuale e delle comunicazioni in corso di contratto relative al contratto.**

In caso di durata poliennale, il pagamento avviene secondo le scadenze e gli importi indicati sulla scheda di Polizza. In caso di durata temporanea della Polizza (ossia di durata inferiore a un anno solare) il pagamento del Premio avviene con unica soluzione anticipata.

La Compagnia adegua annualmente il Premio in funzione dell'applicazione dell'indice dei prezzi al consumo senza tabacchi "per la famiglia di operai ed impiegati" pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica (Articolo 5).

Articolo 3 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Articolo 4 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, il Contraente e/o la Compagnia possono recedere dall'Assicurazione, con preavviso di 30 giorni, mediante lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia o all'Intermediario assicurativo cui la polizza è assegnata. Qualora il Contraente abbia acquistato la Polizza in qualità di "Consumatore" ai sensi dell' art. 3, comma 1, lett. a) D.lgs 206/2005, la Compagnia rimborsa, entro i 15 giorni successivi alla data di efficacia del recesso, la parte di Premio imponibile relativa al Periodo di assicurazione non goduto.

Articolo 5 - Indicizzazione

Le somme assicurate, i massimali ed i relativi Premi, nonché gli eventuali massimi Risarcimenti e limiti di garanzia – se espressi in cifra assoluta – sono collegati all'indice dei prezzi al consumo senza tabacchi “per la famiglia di operai ed impiegati” pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica, in conformità a quanto segue:

- alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di giugno dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- alla scadenza di ogni rata annua si effettua il confronto tra l'indice iniziale di riferimento e l'indice del mese di giugno dell'anno solare precedente quello di detta scadenza;
- l'aumento o la riduzione conseguenti decorrono dalla scadenza della rata annua.

L'indicizzazione non verrà applicata alla sezione “Assistenza”.

Articolo 6 - Aggravamento del Rischio

L'Assicurato/Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del Rischio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso, la Compagnia ha il diritto di recedere, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile “Aggravamento del rischio”, dal contratto, oppure di proporre differenti condizioni di assunzione del rischio.

La mancata comunicazione alla Compagnia degli aggravamenti di Rischio può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

Articolo 7 - Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio, a decorrere dalla scadenza del Premio o dalla rata di Premio successiva alla comunicazione dell'Assicurato/Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile “Diminuzione del rischio” e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Articolo 8 – Rinnovo dell'Assicurazione e Periodo di Assicurazione

Le Polizze che hanno durata annuale o poliennale possono prevedere o meno il tacito rinnovo annuale, in funzione dell'opzione scelta; per le polizze che prevedono il tacito rinnovo annuale in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o a mezzo PEC spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, l'Assicurazione è prorogata di 1 anno e così successivamente. Le polizze con durata inferiore all'anno solare sono stipulate senza tacito rinnovo e cessano automaticamente alla loro scadenza senza necessità di disdetta.

Art. 8.1 – Modifica del Premio e/o della Polizza alla scadenza e rinnovo del contratto

Fermo quanto previsto dall'Articolo 5 “Indicizzazione” è facoltà della Compagnia, anche per il tramite dell'Intermediario assicurativo, comunicare al Contraente mediante comunicazione scritta con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza – iniziale o di eventuale tacito rinnovo – nuove proposte di modifica del Premio e/o degli elementi contrattuali indicati nel documento di Polizza (quali a titolo meramente esemplificativo: massimali, limiti, scoperti, franchigie), alle stesse condizioni contrattuali di cui al presente Set Informativo.

In tali casi il semplice pagamento del premio entro il 30° giorno successivo alla scadenza del contratto, varrà quale espressione della volontà del Contraente di accettare la nuova proposta, a fronte della quale verrà rilasciata relativa quietanza.

Il Contraente avrà la facoltà di non accettare le nuove proposte di modifica del Premio e/o degli elementi contrattuali indicati nel documento di Polizza astenendosi dal pagamento ed in tal caso il contratto si intenderà risolto alla naturale scadenza senza necessità per il Contraente di dare disdetta.

Nel caso in cui sia previsto il pagamento in rate mensili con addebito ricorrente attraverso carta di credito, il Contraente, che non accetta le nuove proposte di modifica del Premio e/o degli elementi contrattuali indicati nel documento di Polizza, dovrà prendere contatto con il proprio Intermediario assicurativo entro il termine di scadenza della Polizza al fine di interrompere l'addebito automatico del pagamento della rata di rinnovo. In tutti i casi in cui a fronte di nuove proposte da parte della Compagnia, l'automatismo di addebito automatico venga interrotto, la Compagnia rinuncia ad agire per la sua riscossione e il contratto si intenderà risolto per disdetta alla naturale scadenza senza necessità per il Contraente di dare disdetta.

In assenza di una nuova proposta di modifica del Premio e/o degli elementi contrattuali indicati nel documento di Polizza di cui al presente articolo, oppure di disdetta da parte di una delle parti, resta fermo quanto previsto dall'art. 2 “Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia” e dall'art. 8 “Rinnovo dell'assicurazione e periodo di assicurazione”.

Articolo 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Articolo 10 - Assicurazione per conto altrui

Se la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla Polizza devono essere assolti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere assolti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile "Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta".

Articolo 11 - Altre assicurazioni

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare avviso scritto alla Compagnia e/o all'Intermediario assicurativo dell'esistenza e/o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile, "Assicurazione presso diversi assicuratori". In caso di Sinistro il Contraente/Assicurato deve dare avviso a tutte le Compagnie assicuratrici interessate indicando a ciascuna di esse il nome delle altre. L'omissione dolosa da parte del Contraente/Assicurato delle comunicazioni di cui sopra consentirà alla Compagnia di non corrispondere l'Indennizzo.

Articolo 12 - Rinvio alle norme di legge

L'Assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal presente contratto valgono le norme di legge di volta in volta applicabili.

Articolo 13 - Validità territoriale

L'Assicurazione vale per il mondo intero, **ad eccezione delle garanzie "Tutela Legale" e "Assistenza"** per le quali si rimanda alle relative sezioni, con l'intesa che la liquidazione dei Sinistri sarà fatta in Italia ed in valuta locale.

Articolo 14 - Recesso dalla Polizza poliennale

Qualora la durata del Contratto sia superiore a cinque anni il Contraente ha la facoltà, trascorso il quinquennio e con preavviso di almeno 60 giorni, di recedere dal contratto senza oneri e con effetto dalla fine dell'annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà (art. 1899 del Codice Civile "Durata dell'assicurazione"). Il recesso va notificato **mediante lettera raccomandata** indirizzata alla Compagnia o all'Intermediario assicurativo cui la polizza è assegnata. **Tuttavia, per i primi cinque anni di durata contrattuale, il Contraente non ha facoltà di recesso, a fronte dello sconto concesso ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile, nella misura indicata in polizza.**

Qualora, invece, la durata del Contratto poliennale sia inferiore o pari a cinque anni il Contraente non ha la possibilità di esercitare il diritto di recesso, a fronte della concessione dello sconto, ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile, nella misura indicata in Polizza.

Articolo 15 - Cambio del fornitore dei servizi nell'ambito della garanzia "Tutela Legale" e/o "Assistenza"

La Compagnia si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il soggetto fornitore la garanzia "Tutela Legale e/o Assistenza con altro fornitore che sarà comunicato con le modalità previste all'art. 37 comma 2 - Reg. ISVAP n. 35/2010 mediante pubblicazione sul sito internet della Compagnia o nell'area riservata. La sostituzione del fornitore avverrà senza modifiche in peggioramento delle condizioni contrattuali e di premio pattuite con il Contraente.

Articolo 16 - Foro competente

Il Foro competente, a scelta di parte attrice, è quello della residenza, domicilio o sede del convenuto ovvero quello ove ha sede l'Intermediario assicurativo cui è assegnato il contratto.

Qualora l'Assicurato sia un consumatore ex art. 3, comma 1, lett. a) D.lgs 206/2005, è competente il foro di residenza o domicilio eletto dell'Assicurato.

Sezione Incendio e Danni alla proprietà

Cosa assicuriamo

E' assicurato l'indennizzo dei danni materiali e diretti, anche se riconducibili ad Attacchi Cyber, arrecati al Fabbricato e/o al Contenuto, nei limiti delle somme indicate in Polizza per ciascuna abitazione specificata, in conseguenza degli "Eventi coperti", delle "Altre garanzie sempre operanti", delle "Condizioni particolari" nonché delle "Garanzie aggiuntive" specificatamente richiamate in Polizza per ogni abitazione assicurata.

Caratteristiche costruttive del Fabbricato

Caratteristiche costruttive del Fabbricato

Le garanzie sono operanti a condizione che il Fabbricato rispetti le **caratteristiche costruttive indicate in Polizza**, la cui descrizione è riportata nel Glossario, tra:

- **Costruzione Tradizionale;**
- **Costruzione in bioedilizia leggera – edificio a "telaio" o "traliccio";**
- **Costruzione in bioedilizia massiccia – edificio "a chalet" (tipo Blockhaus) o "a pareti portanti stratificate" (tipo MHM o XLAM).**

Eventi coperti

- a) Incendio;
- b) Fulmine;
- c) Scoppio, Esplosione ed Implosione;
- d) caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, nonché di parti dei medesimi e di cose da essi trasportate, **esclusi gli ordigni esplosivi;**
- e) onda sonica;
- f) caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura dei congegni;
- g) urto di veicoli stradali o di natanti in transito sulla pubblica via o sulle acque pubbliche, **esclusi quelli di proprietà o condotti dall'Assicurato o dai Familiari;**
- h) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto accidentale degli impianti termici posti a servizio del Fabbricato, oppure sviluppatasi anche cose diverse da quelle assicurate purchè riconducibili ad uno degli eventi elencati in questa sezione;
- i) danni cagionati allo scopo di impedire o limitare le perdite a seguito degli eventi assicurati.

Altre garanzie sempre operanti

Anticipo Indennizzi

In caso di Sinistro, la Compagnia anticipa all'Assicurato un importo **pari al 50% dell'ammontare del danno stimato allo stato d'uso, purché:**

- **l'Assicurato abbia adempiuto a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione;**
- **l'Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia contenente la descrizione degli enti danneggiati o distrutti dal Sinistro;**

- il presumibile Indennizzo non sia inferiore al 20% della somma assicurata e/o Limite di indennizzo;
- non esistano contestazioni sull'indennizzabilità del danno.

L'acconto non può comunque essere superiore a 500.000 euro.

Trasloco

Qualora il Contraente/Assicurato, **con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso, comunichi per iscritto alla Compagnia la data di inizio trasloco** in un'Abitazione diversa da quelle indicate in Polizza, l'Assicurazione si intende temporaneamente valida, **a decorrere dalle ore 24 della data di inizio trasloco e nei limiti delle somme assicurate e dei limiti di indennizzo previsti, anche per la nuova Abitazione, purché ubicata nel Territorio Italiano.**

Decorse le ore 24 del 15° giorno successivo alla data di inizio trasloco la copertura tornerà ad operare esclusivamente per le Abitazioni indicate in Polizza.

Buona Fede

Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della Polizza, così come la mancata comunicazione da parte dell'Assicurato/Contraente di mutamenti aggravanti il Rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'Indennizzo né riduzione dello stesso, **sempreché tali inesattezze o omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del Rischio e il Contraente/Assicurato abbia agito senza dolo.**

La Compagnia ha, peraltro, il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior Rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Colpa grave

I danni garantiti ai termini della presente sezione sono indennizzati anche se causati con colpa grave dell'Assicurato e/o dei Familiari.

Rinuncia al diritto di surrogazione

La Compagnia rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile "Diritto di surrogazione dell'Assicuratore" verso i Familiari e i parenti dell'Assicurato fino al 2° grado, gli ospiti o gli addetti ai servizi domestici, **purché l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento verso il responsabile medesimo.**

Condizioni particolari

(valide solo se richiamate in Polizza per ogni abitazione assicurata)

Rischio locativo

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione da Incendio o altro evento garantito dalla presente Sezione.

La garanzia opera esclusivamente per i casi di responsabilità dell'Assicurato ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, **entro il Limite di Indennizzo e nella Forma di assicurazione indicati in Polizza.**

Ricorso Terzi e Locatari

La Compagnia risponde, **fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza**, delle somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi e/o dei Locatari derivanti da Incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute e conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo.

A seguito di Sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia, l'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali,

commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **entro il sottolimito del 10% del Massimale assicurato per la presente garanzia. In nessun caso la Compagnia corrisponderà per un unico evento somma maggiore del Massimale indicato in Polizza.**

Non sono considerati terzi i Familiari, nonché i genitori e i figli dell'Assicurato, anche se non conviventi. E' fatta eccezione unicamente per i danni subiti dalle proprietà immobiliari di proprietà dei genitori e dei figli d'Assicurato, qualora facenti parte del medesimo edificio dell'abitazione assicurata.

Sono esclusi i danni:

- **alle Cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per i danni ai veicoli di terzi;**
- **di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

L'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui in relazione all'evento, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. La Compagnia ha la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.

Per le spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del Codice civile "Assicurazione della responsabilità civile".

Esclusioni

Sono esclusi i danni:

1. **causati con dolo dell'Assicurato e/o del Contraente, nonché di terzi;**
2. **conseguenti a Inondazioni e alluvioni, Allagamenti, Terremoti ed eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, variazione dei livelli di falda, cedimento, franamento e smottamento del terreno, crollo e collasso strutturale;**
3. **causati da uragani, bufere, nubifragi, tempeste, grandine, vento, cicloni, trombe d'aria e cose da essi trasportate, nonché dalla caduta di alberi provocata dai predetti eventi;**
4. **verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di danneggiamento volontario o di sabotaggio, Atti di terrorismo, occupazione militare, invasione;**
5. **causati da gelo, sovraccarico di neve, umidità, stillicidio, traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, nonché da infiltrazioni di acqua piovana;**
6. **a cose mobili all'aperto, ad alberi, fiori e coltivazioni in genere;**
7. **subiti dalle scorte domestiche in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;**
8. **indiretti e che non riguardino la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto alla voce "Indennità aggiuntiva" della presente sezione "Incendio e Danni alla proprietà";**
9. **conseguenti, direttamente o indirettamente, a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);**
10. **causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose, chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate. Sono tuttavia indennizzabili i danni al Fabbricato e Contenuto assicurati se tali contaminazioni sono causate da fumi e gas derivanti da Incendio, fulmine, Scoppio, Esplosione oppure derivanti da traboccamento, rigurgito fognario, rottura di fosse biologiche;**
11. **derivanti da esplosione, implosione o scoppio di materie o sostanze esplosive detenute dall'Assicurato a titolo professionale o la cui detenzione non è consentita per legge.**

Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber l'Assicurazione non comprende, inoltre, i danni diretti e indiretti causati da:

- **Cyberterrorismo;**

- attacco al Sistema informativo, attacco Malware, Attacco DOS;
- Furto, alterazione o distruzione di Dati elettronici, Contenuti digitali e Dati personali;
- Atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza;
- Minacce di Cyberestorsione;
- Perdita di redditi a seguito di violazione dei Dati personali.

Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber sono inoltre escluse le seguenti spese e costi:

- spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali;
- Costi conseguenti alla violazione dei Dati personali;
- costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa;
- costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della Normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali;
- qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di Minacce di Cyberestorsione.

Garanzie aggiuntive

(valide solo se richiamate in Polizza per ogni abitazione assicurata)

Fenomeno elettrico

La Compagnia indennizza i danni di Fenomeno elettrico a elettrodomestici, macchine e impianti elettrici ed apparecchiature elettroniche rientranti alle voci Fabbricato e Contenuto.

Fermo quanto disposto al paragrafo “Esclusioni”, sono altresì esclusi i danni:

- alle lampadine e altre fonti di luce, valvole termoelettroniche, resistenze scoperte e fusibili, batterie e accumulatori;
- causati da difetti di materiali e di costruzione, usura, corrosione, logorio;
- riconducibili a mancata o inadeguata manutenzione, manomissione o uso inappropriato;
- agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici;
- agli impianti di irrigazione. L'esclusione non si applica alla centralina di comando dell'impianto stesso, a condizione che sia installata all'interno dei locali del Fabbricato;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

La garanzia è prestata nella forma a Primo rischio assoluto, entro il Limite di indennizzo per Sinistro e anno assicurativo e con l'applicazione della Franchigia indicati in Polizza.

Spese di demolizione e sgombero

In caso di Sinistro indennizzabile in base alla presente sezione “Incendio e Danni alla proprietà”, la Compagnia indennizza le spese, sostenute e documentate, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del Sinistro, nonché le spese per smaltire e trattare i rifiuti in apposite discariche.

Fermo quanto disposto al paragrafo “Esclusioni”, in quanto non espressamente derogato, **sono altresì escluse tutte le spese per la bonifica delle parti di Fabbricato che non siano state direttamente danneggiate.**

La presente garanzia è prestata entro i limiti determinati dalla percentuale massima indicata in Polizza da applicarsi all'Indennizzo per le partite Contenuto, Fabbricato o Rischio locativo.

Resta fermo quanto previsto al paragrafo “Limite massimo di Indennizzo” del capitolo “In caso di sinistro – Incendio e Danni alla proprietà/Furto”.

Indennità aggiuntiva

A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo “Esclusioni” punto 8), a seguito di Sinistro indennizzabile a termini della presente sezione “Incendio e Danni alla proprietà”, la Compagnia indennizza, in quanto complessivamente sostenute e documentate le spese:

- di trasferimento e/o soggiorno in albergo sostenute dall'Assicurato per sé e per i Familiari, **con il limite massimo di 360 giorni, a condizione che i locali siano adibiti ad Abitazione abituale dell'Assicurato e siano inagibili;**
- per onorari per consulenti, periti, ingegneri, architetti, geometri e altri professionisti, **esclusi professionisti incaricati ai sensi dell'Articolo “Procedura per la valutazione del danno”;**
- per oneri di urbanizzazione dovuti al Comune;
- per la ricostruzione di documenti, attestati, diplomi e per l'esecuzione della procedura di ammortamento per i titoli di credito;
- di trasloco, di deposito presso terzi e di ricollocamento dei beni contenuti nei locali assicurati quando questi siano necessari per eseguire riparazioni ai locali, in seguito a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

Limitatamente alle abitazioni destinate alla locazione, sono inoltre indennizzabili i proventi delle pigioni non percepibili per i locali regolarmente affittati e rimasti inagibili. **Nel caso in cui il Sinistro abbia interessato un'Abitazione saltuaria, in nessun caso la Compagnia corrisponderà Indennizzo superiore all'ammontare di 90 giorni di pigione.**

La presente garanzia è prestata entro i limiti determinati dalla percentuale massima indicata in Polizza da applicarsi all'Indennizzo per le partite Contenuto, Fabbricato o Rischio locativo.

Resta fermo quanto previsto al paragrafo “Limite massimo di Indennizzo” del capitolo “In caso di sinistro – Incendio e Danni alla proprietà/Furto”.

Rottura di Lastre

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti conseguenti a rottura delle Lastre assicurate alle voci Fabbricato e/o Contenuto causata da eventi accidentali non altrimenti previsti dalla presente Sezione “Incendio e Danni alla proprietà”.

Fermo quanto disposto al paragrafo “Esclusioni”, sono altresì esclusi:

- i danni dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione, nonché a rigature o scheggiature;
- i danni a Lucernari in genere salvo quelli in Vetro antisfondamento;
- le rotture derivanti da traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la prestazione di operai, nonché in occasione di lavori sulle Lastre stesse;
- i danni da Furto e tentato Furto.

La garanzia è prestata nella forma a Primo rischio assoluto, **entro il Limite di Indennizzo e con l'applicazione della Franchigia indicati in Polizza.**

Eventi socio-politici

A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo “Esclusioni” punto 4), la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da atti di danneggiamento volontario e dolosi ad opera di terzi anche se conseguenti a scioperi, tumulti popolari e sommosse.

Sono inoltre compresi i danni materiali e diretti causati dall'intervento delle Forze dell'ordine in conseguenza di tali eventi.

Fermo quanto disposto al paragrafo “Esclusioni”, in quanto non derogato, sono altresì esclusi i danni:

- derivanti da **Atti di terrorismo e atti di sabotaggio**;
- verificatisi nel corso di **confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto**;
- avvenuti nel corso di **occupazione protratta per oltre cinque giorni consecutivi**;
- di **imbrattamento e deturpamento** ad eccezione di quelli arrecati all'interno dei locali assicurati ad uso esclusivo dell'Assicurato e/o dei Locatari;
- **conseguenti o verificatisi in occasione di Furto o Rapina, anche solo tentati, estorsione, saccheggio, smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere**;
- di **Fenomeno elettrico a macchine, apparecchi, impianti e circuiti elettrici od elettronici**;
- da **mancata o anormale produzione o distribuzione di energia**;
- **subiti dagli enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione.**

La garanzia è prestata **entro il Limite di Indennizzo e con l'applicazione della Franchigia indicati in Polizza.**

Eventi atmosferici

A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo "Esclusioni" punto 3), la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti arrecati al Fabbricato assicurato, causati da: **uragani, bufere, tempeste, nubifragi, cicloni, grandine, vento, trombe d'aria e cose da essi trasportate, nonché dalla caduta di alberi provocata dai predetti eventi.**

Sono inoltre compresi i concomitanti danni diretti arrecati al Contenuto assicurato, posto all'interno dei locali, da **acqua, neve, grandine, sabbia o altri corpi trascinati dal vento, a condizione che gli stessi siano penetrati nel Fabbricato direttamente attraverso rotture, brecce o lesioni contestualmente provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza del fenomeno atmosferico.**

La garanzia opera a condizione che la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti di caratteristiche simili nelle adiacenze del Fabbricato assicurato o sia obiettivamente riscontrabile da altre evidenze.

Relativamente alle lastre di fibrocemento o di materia plastica e ai gazebo, la garanzia opera con il **Limite di Indennizzo per Sinistro e per anno assicurativo di 2.500 euro.**

In aggiunta alle esclusioni previste al capitolo "Esclusioni", sono inoltre esclusi i danni:

- **provocati da acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o Lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione**;
- **derivanti da accumulo esterno di acqua, rottura, rigurgito o traboccamento dei sistemi di scarico**;
- **a tende da sole, tendoni, zanzariere, veneziane e relative strutture di sostegno e regolazione installati all'esterno del Fabbricato, ad eccezione dei danni provocati da grandine**;
- **alle coperture mobili dei gazebo**;
- **alle antenne, anche paraboliche**;
- **a cose mobili all'aperto, a fiori, piante, alberi e coltivazioni in genere.**

La garanzia è prestata **entro il Limite di Indennizzo e con l'applicazione dello Scoperto indicati in Polizza.**

Danni da acqua

La Compagnia indennizza i **danni materiali e diretti** arrecati alle cose assicurate a seguito di fuoriuscita d'acqua **conseguente a rottura e/o guasto accidentale degli Impianti idrici.**

Fermo quanto disposto al paragrafo "Esclusioni", in quanto non derogato, sono altresì esclusi:

- **i danni da rigurgito di liquidi conseguente ad occlusione dei sistemi di scarico del Fabbricato o ad inefficienza della rete fognaria pubblica**;
- **le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto nonché le relative spese di ripristino.**

La garanzia è prestata nella forma a **Primo rischio assoluto, entro il Limite di Indennizzo per Sinistro e anno assicurativo e con l'applicazione della Franchigia indicati in Polizza.**

Spese di ricerca, riparazione e ripristino

In caso di rottura, guasto od occlusione accidentali che abbiano provocato la fuoriuscita di Acqua condotta o la dispersione di gas dalle relative tubazioni, la Compagnia rimborsa le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, per la sostituzione della tubazione danneggiata e dei relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua o alla dispersione di gas, nonché per il ripristino delle parti di Fabbricato danneggiate.

Sono escluse le spese sostenute per:

- i pannelli radianti installati anteriormente al 1° gennaio 2005;
- le tubazioni interrate e quelle relative a impianti di irrigazione o piscine;
- rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del Fabbricato.

La garanzia è prestata entro il Limite di Indennizzo per Sinistro e anno assicurativo e con l'applicazione della Franchigia indicati in Polizza.

Sovraccarico di neve

A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo "Esclusioni" punto 5), la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da sovraccarico di neve sul Tetto con conseguente collasso strutturale.

Fermo quanto disposto al paragrafo "Esclusioni", in quanto non derogato, sono altresì esclusi i danni:

- causati da gelo, anche se conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;
- ai Fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti all'epoca della loro costruzione o più recente ristrutturazione delle strutture del tetto. In tal caso sono esclusi anche i danni al relativo Contenuto;
- ai Fabbricati in costruzione nonché a quelli in corso di ristrutturazione ed al loro Contenuto; l'esclusione non si applica qualora la ristrutturazione riguardi parti diverse dalle strutture portanti dell'edificio, del tetto o dei Solai;
- a lucernari, vetrate, pensiline, gazebo, tettoie e serramenti in genere, grondaie, lattonomie in genere, scossaline tegole e coppi, salvo il caso in cui il danneggiamento sia conseguenza diretta del collasso strutturale.

Questa garanzia è prestata entro il Limite di Indennizzo e con applicazione dello Scoperto indicato in Polizza.

Qualora il Contraente eserciti le facoltà previste dalla garanzia "Trasloco", si precisa che la presente garanzia non si intende trasferita e continua ad operare unicamente per l'abitazione indicata in Polizza.

Atti di terrorismo

A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo "Esclusioni" punto 4), la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da eventi non altrimenti esclusi, verificatisi in occasione di Atti di terrorismo.

Fermo quanto disposto al paragrafo "Esclusioni", in quanto non derogato, sono altresì esclusi i danni, le perdite, i costi, le spese:

- direttamente o indirettamente causati da e/o derivanti da e/o in connessione con inquinamento e/o contaminazione nucleare, biologica, chimica;
- di qualsiasi natura direttamente od indirettamente riconducibili a qualsiasi azione presa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un Atto di terrorismo;
- causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini, sia naturali che artificiali;
- da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito

commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Questa garanzia è prestata entro il **Limite di Indennizzo e con applicazione dello Scoperto indicato in Polizza.**

La Compagnia e l'Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con preavviso di trenta giorni dalla spedizione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte della Compagnia, questa rimborsa la quota del Premio imponibile della presente garanzia indicato in Polizza relativa al periodo di Rischio non corso.

Resta altresì convenuto che, in quest'ultimo caso, è fatta salva la facoltà dell'Assicurato di recedere dall'intero contratto, comunicando il suo intendimento, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data in cui ha effetto il recesso della garanzia esercitato dalla Compagnia. In tal caso, la Compagnia rimborsa la parte di Premio imponibile di Polizza relativa al periodo di Rischio non corso.

Qualora il Contraente eserciti le facoltà previste dalla garanzia "Trasloco", si precisa che la presente garanzia non si intende trasferita e continua ad operare unicamente per l'abitazione indicata in Polizza.

Terremoto

A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo "Esclusioni" punto 2), la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate per effetto di Terremoto.

Fermo quanto disposto al paragrafo "Esclusioni", in quanto non derogato, la Compagnia non indennizza i danni:

- **causati da Esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto;**
- **causati da eruzione vulcanica, da Inondazione/Alluvione, da maremoto;**
- **causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sulle cose assicurate;**
- **di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;**
- **indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.**

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro", purché avvenuti nel periodo di Assicurazione.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione della Franchigia e/o Scoperto e Limite di Indennizzo indicati in Polizza.

La Compagnia e l'Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con preavviso di trenta giorni dalla spedizione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte della Compagnia, questa rimborsa la quota del Premio imponibile della presente garanzia indicato in Polizza relativa al periodo di Rischio non corso.

Resta altresì convenuto che, in quest'ultimo caso, è fatta salva la facoltà dell'Assicurato di recedere dall'intero contratto, comunicando il suo intendimento, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data in cui ha effetto il recesso della garanzia esercitato dalla Compagnia. In tal caso, la Compagnia rimborsa la parte di Premio imponibile di Polizza relativa al periodo di Rischio non corso.

Qualora il Contraente eserciti le facoltà previste dalla garanzia "Trasloco", si precisa che la presente garanzia non si intende trasferita e continua ad operare unicamente per l'abitazione indicata in Polizza.

Impianto fotovoltaico: Danni diretti

La Compagnia indennizza **i danni materiali e diretti, assicurati ai sensi della presente Sezione "Incendio e danni alla proprietà",** subiti dall'Impianto fotovoltaico identificato in Polizza e posto a servizio

dell'abitazione assicurata.

Nel caso in cui l'Impianto sia installato sui tetti delle Dipendenze del Fabbricato, queste devono avere una delle caratteristiche costruttive previste alle tre voci "Costruzione" del Glossario assicurativo.

Fermo quanto disposto al paragrafo "Esclusioni", sono altresì esclusi i danni:

- dovuti a vizio di costruzione o difetto di installazione;
- dovuti ad inosservanza delle prescrizioni del costruttore o del venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori pulitura, manutenzione e revisione;
- di sola natura estetica che non compromettano la funzionalità dell'Impianto fotovoltaico.

Restano in ogni caso esclusi i danni derivanti da:

- sovraccarico di neve;
- **Terremoto, Inondazione, Alluvione.**

Relativamente a:

- Impianti fotovoltaici con potenza superiore ai 3 KWp non conformi ai requisiti imposti dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE S.p.A) di cui all'Allegato 1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19/02/2007;
- Impianti fotovoltaici con potenza inferiore o uguale ai 3 KWp non installati a regola d'arte e/o con pannelli non certificati dal produttore secondo la norma CEI EN 61215 (se in silicio cristallino) o CEI EN 61646 (se in film sottile) e/o non testati alla grandine;

la garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 30%.

Relativamente ai soli danni derivanti da rotture, guasti o danneggiamenti all'impianto assicurato causati da Fenomeno elettrico, la garanzia è prestata con applicazione di una franchigia pari a 200 euro per Sinistro.

Questa garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto nei limiti della somma assicurata indicata in Polizza.

Impianto fotovoltaico: Danni indiretti

La Compagnia riconosce l'importo giornaliero (diaria) indicato in Polizza a titolo di Indennizzo delle perdite di profitto derivanti dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un Sinistro indennizzabile ai sensi della garanzia "Impianto fotovoltaico: danni diretti" che abbia colpito l'Impianto fotovoltaico.

L'importo di cui sopra non è corrisposto nel caso in cui:

- l'Impianto fotovoltaico non sia collegato alla rete;
- l'interruzione o la diminuzione della produzione dell'energia elettrica siano conseguenti a dolo o colpa grave del Contraente e dell'Assicurato;
- l'interruzione o la diminuzione della produzione dell'energia elettrica siano conseguenti a difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performances attese;
- l'interruzione o la diminuzione della produzione dell'energia elettrica siano conseguenti a mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione.

La Compagnia non risponde delle perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell'inattività causati da:

- disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;
- revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo degli impianti danneggiati o distrutti;

- limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali, vincoli ambientali o altre norme di legge o provvedimenti delle autorità;
- sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;
- mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività dell'Impianto fotovoltaico.

La Compagnia corrisponde la diaria **fino ad un massimo di 60 giorni decorrenti dalla data di denuncia del Sinistro per danni indiretti all'Impianto fotovoltaico.**

L'Indennizzo liquidabile sarà riconosciuto all'Assicurato **entro un termine di 30 giorni dalla data in cui l'Impianto fotovoltaico sia dichiarato nuovamente funzionante a mezzo di attestato rilasciato dal tecnico incaricato della riparazione/ricostruzione delle parti/componenti danneggiati.**

Impianto solare termico

La Compagnia indennizza **i danni materiali e diretti, assicurati ai sensi della presente Sezione "Incendio e danni alla proprietà"**, subiti dall'Impianto solare termico identificato in Polizza e posto a servizio dell'abitazione assicurata".

Nel caso in cui l'Impianto solare termico sia installato sui tetti delle Dipendenze del Fabbricato, queste devono avere una delle caratteristiche costruttive previste alle tre voci "Costruzione" del Glossario assicurativo.

Fermo quanto disposto al paragrafo "Esclusioni", sono altresì esclusi i danni:

- dovuti a vizio di costruzione o difetto di installazione;
- dovuti ad inosservanza delle prescrizioni del costruttore o del venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori pulizia, manutenzione e revisione;
- di sola natura estetica che non compromettano la funzionalità dell'Impianto solare termico.

Restano in ogni caso esclusi i danni derivanti da:

- sovraccarico di neve
- Terremoto, Inondazione, Alluvione.

Nel caso in cui l'Impianto solare termico e i relativi componenti e materiali non siano rispondenti ai requisiti della legislazione o delle normative di riferimento in vigore al momento della sua installazione l'Indennizzo sarà corrisposto con l'applicazione di uno Scoperto del 30%.

Relativamente ai soli danni derivanti da rotture, guasti o danneggiamenti all'impianto assicurato causati da Fenomeno elettrico, la garanzia è prestata con applicazione di una Franchigia pari a 200 euro per Sinistro.

Questa garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto **nei limiti della somma assicurata indicata in Polizza.**

Impianto eolico a uso domestico

La Compagnia indennizza **i danni materiali e diretti** subiti dall'Impianto eolico posto a servizio dell'abitazione assicurata a seguito degli "Eventi coperti", "Altre garanzie sempre operanti" nonché delle eventuali "Garanzie aggiuntive" previste dalla presente sezione "Incendio e Danni alla proprietà".

Nel caso in cui l'Impianto eolico sia installato sui tetti delle Dipendenze del Fabbricato, queste devono

avere una delle caratteristiche costruttive previste alle voci “Costruzione” del Glossario assicurativo.

Fermo quanto disposto al paragrafo “Esclusioni”, sono altresì esclusi i danni:

- dovuti a vizio di costruzione o difetto di installazione;
- dovuti ad inosservanza delle prescrizioni del costruttore o del venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori pulitura, manutenzione e revisione;
- di sola natura estetica che non compromettano la funzionalità dell'Impianto eolico.

Restano in ogni caso esclusi i danni derivanti da:

- sovraccarico di neve
- Terremoto, Inondazione, Alluvione.

La garanzia non opera inoltre per Impianti eolici sprovvisti di sistemi di controllo e di arresto automatico nel caso di eccessiva velocità del vento.

Questa garanzia è prestata nei limiti della somma assicurata e con l'applicazione della Franchigia indicati in Polizza.

Rinuncia al diritto di surrogazione verso il locatario

La Compagnia rinuncia, **salvo il caso di dolo**, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile “Diritto di surrogazione dell'assicuratore” verso i Locatari e i Comodatari, **purché l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento verso il responsabile medesimo.**

Contenuto professionale

La Compagnia prende atto che una porzione dei locali dell'Abitazione è adibita a studio professionale esercitato dall'Assicurato e/o dai Familiari. Pertanto, a parziale deroga di quanto indicato al paragrafo “Cosa assicuriamo” la Compagnia indennizza, alle medesime condizioni previste per il Contenuto, i danni materiali e diretti ai beni di pertinenza dello studio professionale, **intendendosi per tali esclusivamente l'arredamento e il mobilio, la cancelleria, l'archivio, i documenti, i registri, le attrezzature e le apparecchiature, anche elettroniche, posti all'interno dei locali assicurati.**

La garanzia è prestata nella forma di assicurazione e nei limiti della somma assicurata indicate in Polizza.

Sezione Furto

Cosa assicuriamo

L'indennizzo dei danni materiali e diretti, anche se riconducibili ad Attacchi Cyber, per la sottrazione o tentativo di sottrazione del Contenuto posto nei locali delle Abitazioni indicate in polizza in conseguenza degli "Eventi coperti".

Forma di assicurazione e limiti di indennizzo

L'assicurazione è prestata nella forma a Primo rischio assoluto **nei limiti delle Somme assicurate indicate in Polizza per ciascuna Abitazione.**

Premesso che **in nessun caso la Compagnia corrisponderà Indennizzo per somma maggiore di quella assicurata, l'assicurazione è prestata con i seguenti sottolimiti:**

- **50% della Somma assicurata per Gioielli e preziosi, titoli di credito, raccolte e collezioni, pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria;**
- **5% della Somma assicurata per i Valori;**
- **5% della Somma assicurata per il Contenuto riposto nelle Dipendenze.**

GARANZIA STANDARD

Eventi coperti

- Furto commesso con rottura o scasso dei Mezzi di chiusura dei locali oppure praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
- Furto commesso con uso fraudolento di chiavi meccaniche, grimaldelli o arnesi simili. E' altresì compreso il Furto commesso mediante apertura di serrature digitali o elettroniche, senza rottura o scasso delle stesse, **purché dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura;**
- Furto commesso da persone nascostesi clandestinamente nei locali, e che abbiano successivamente asportato la refurtiva con mezzi di chiusura operanti e in assenza dell'Assicurato o delle persone con lui conviventi;
- Furto commesso con Mezzi di chiusura non operanti purché con presenza in casa dell'Assicurato o delle persone con lui conviventi. **In tal caso la Compagnia applica uno Scoperto del 25%;**
- Furto commesso con Mezzi di chiusura non operanti purché con effrazione o rottura del solo vetro non antisfondamento e senza la presenza in casa dell'Assicurato o delle persone con lui conviventi. **In tal caso la Compagnia applica uno Scoperto del 25%;**
- Furto commesso con scalata cioè mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- Rapina avvenuta nei locali anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Altre garanzie sempre operanti

Rinuncia al diritto di surrogazione

La Compagnia rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile "Diritto di surrogazione dell'Assicuratore" verso i Familiari, gli ospiti e gli addetti ai servizi domestici dell'Assicurato, **purché non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile medesimo.**

GARANZIA COMPLETA

(la cui operatività è specificata in Polizza per ogni abitazione assicurata)

Altri Eventi coperti

In aggiunta a quanto previsto dalla "Garanzia Standard" si intende garantito anche l'Indennizzo dei danni derivanti da:

- h) Atti di danneggiamento volontario, dolosi e guasti al Contenuto cagionati dai ladri in occasione di Furto o Rapina, anche se solo tentati;
- i) Furto commesso nei locali dell'Abitazione indicata in Polizza, dagli addetti ai servizi domestici, in servizio anche non continuativo ed anche se non a libro paga, **purché l'Assicurato denunci l'infedeltà del collaboratore all'Autorità competente.** Ciò a parziale deroga del successivo Articolo "Esclusioni". **Tale garanzia è prestata sino al 10% della somma assicurata, con il massimo del 20% dei sottotitoli previsti al capitolo "Forma di assicurazione e limiti di indennizzo";**

Indennità aggiuntiva

La Compagnia riconosce all'Assicurato, **entro il limite del 10% dell'Indennizzo liquidato**, il rimborso delle spese in quanto complessivamente sostenute e documentate per:

- costi sostenuti per la documentazione del danno;
- costi sostenuti per il potenziamento dei Mezzi di chiusura e dei Mezzi di protezione danneggiati;
- costi per il rifacimento e la duplicazione di documenti sottratti **col limite massimo di 250 euro;**
- costi sostenuti per il rifacimento della serratura dell'Abitazione assicurata in caso di sottrazione delle chiavi di casa, **col limite massimo di 250 euro.**

Delimitazioni ed esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

1. avvenuti quando, per qualsiasi motivo, le aperture verso l'esterno dei locali dell'abitazione contenente le cose assicurate, poste in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da altri ripiani accessibili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, non siano protetti da Mezzi di chiusura, fatta eccezione per quanto specificato negli "Eventi coperti";
2. alle cose all'aperto o poste in spazi di uso comune;
3. conseguenti e verificatisi in occasione di Incendi, Esplosioni, Scoppi/Implosioni, trombe d'aria, uragani ed altri sconvolgimenti della natura, Inondazioni e Alluvioni, Allagamenti, Terremoti ed

eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, franamenti e smottamenti del terreno, crollo e collasso strutturale;

4. conseguenti e verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio, rivolta, scioperi, tumulti popolari, sommosse;
5. agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
 - Familiari e altre persone che anche temporaneamente abitino con l'Assicurato od il Contraente od occupano a qualsiasi titolo i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere a termini di legge;
 - incaricati alla sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - persone legate all'Assicurato od al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti, nonché dai soci a responsabilità illimitata dell'Assicurato, se questi è una società.
6. causati alle cose assicurate da Incendi, Esplosioni o Scoppi provocati dai ladri, anche in caso di tentato Furto;
7. conseguenti, direttamente o indirettamente, a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
8. alle cose assicurate poste nei locali adibiti a Dimora abituale, a decorrere dalle h 24 del sessantesimo giorno di disabitazione continuativa. Relativamente ai Gioielli e preziosi, Valori, l'interruzione dell'Assicurazione per disabitazione decorre dalle ore 24 del trentesimo giorno;
9. derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate, od altri eventuali pregiudizi o perdita dei profitti sperati.

Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber l'Assicurazione non comprende, inoltre, i danni diretti e indiretti causati da:

- Cyberterrorismo;
- attacco al Sistema informativo, attacco Malware, Attacco DOS;
- Furto, alterazione o distruzione di Dati elettronici, Contenuti digitali e Dati personali;
- Atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza;
- Minacce di Cyberestorsione;
- Perdita di redditi a seguito di violazione dei Dati personali.

Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber sono inoltre escluse le seguenti spese e costi:

- spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali;
- Costi conseguenti alla violazione dei Dati personali;
- costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa;
- costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della Normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali;
- qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di Minacce di Cyberestorsione.

Garanzie aggiuntive

(la cui operatività è specificata in Polizza per ogni abitazione assicurata)

Guasti cagionati dai ladri

Ad integrazione di quanto previsto al Capitolo "Garanzia completa" paragrafo "Altri eventi coperti" la Compagnia indennizza inoltre, entro il limite della somma assicurata indicata in polizza, i danni materiali e diretti

cagionati dai ladri al Fabbricato, compresi Mezzi di chiusura, Mezzi di protezione, recinzioni, cancelli a seguito di Furto consumato o tentato, nonché i danneggiamenti volontari commessi in occasione del Furto stesso.

Sono equiparati a Guasti cagionati dai ladri i danni derivanti dall'intervento dalle Forze dell'Ordine, oppure organi di vigilanza privata, allo scopo di impedire o limitare i reati o fermarne gli autori.

Locali di villeggiatura

La Compagnia indennizza i danni da Furto e Rapina di Effetti personali portati dall'Assicurato e dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura. **Tale garanzia è valida esclusivamente durante il periodo di soggiorno ed entro il limite della somma assicurata indicata in Polizza.**

Contenuto professionale

La Compagnia prende atto che una porzione dei locali dell'Abitazione è adibita a studio professionale esercitato dall'Assicurato e/o dai Familiari. Pertanto, a parziale deroga di quanto indicato al paragrafo "Cosa assicuriamo" la Compagnia indennizza, alle medesime condizioni previste per il Contenuto, i danni materiali e diretti ai beni di pertinenza dell'Attività professionale, **intendendosi per tali esclusivamente l'arredamento e il mobilio, la cancelleria, l'archivio, i documenti, i registri, le attrezzature e le apparecchiature, anche elettroniche posti all'interno dei locali assicurati.**

La garanzia è prestata nella forma di assicurazione e **nei limiti della somma assicurata indicate in Polizza.**

Impianto fotovoltaico

La Compagnia indennizza **i danni materiali e diretti** all'Impianto fotovoltaico posto a servizio dell'abitazione assicurata per Furto dei pannelli. Sono parificati ai danni da Furto i guasti cagionati dai ladri all'Impianto fotovoltaico assicurato per commettere il Furto o per tentare di commetterlo.

Sono inoltre inclusi gli atti di danneggiamento volontario all'Impianto fotovoltaico commessi dagli autori del Furto, **fino alla concorrenza del valore complessivo assicurato.**

La Compagnia non corrisponderà alcun Indennizzo nel caso in cui il Furto non sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui i pannelli assicurati sono fissati.

La garanzia è operante a condizione che l'impianto assicurato sia dotato di almeno una delle seguenti caratteristiche:

- bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni di tipo "antifurto" e/o che prevedano un sistema che ne impedisca la rimozione con sistemi ordinari;
- pannelli vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti;
- presenza di impianto antifurto di localizzazione GPS e/o collegato in remoto con istituto di vigilanza;
- presenza di sistema di video sorveglianza o di allarme antintrusione collegato a stazione di controllo o guardiania operativa 24 ore su 24.

Per gli Impianti di potenza superiore ai 10 Kwp la presenza di un sistema di video sorveglianza o di allarme antintrusione collegato a stazione di controllo o guardiania operativa 24 ore su 24 è da intendersi obbligatoria.

Per gli Impianti installati a terra o su tetti delle Dipendenze del Fabbricato assicurato aventi fili di gronda inferiore a 4 m la garanzia opera a condizione che l'impianto sia installato all'interno di un'area protetta da una recinzione di altezza minima di 1,5 m realizzata in rete metallica, muratura o elementi prefabbricati e cancellata in ferro o in legno con pali infissi nel terreno lungo tutto il suo perimetro.

Questa garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto nei limiti della somma assicurata e con l'applicazione dello Scoperto indicati in Polizza.

Impianto solare termico

La Compagnia indennizza **i danni materiali e diretti** all'Impianto solare termico posto a servizio dell'abitazione assicurata per Furto dei **collettori solari (pannelli)**. Sono parificati ai danni da Furto i guasti cagionati dai ladri all'Impianto solare termico assicurato per commettere il Furto o per tentare di commetterlo.

Sono inoltre inclusi gli atti di danneggiamento volontario all'Impianto solare termico stesso, commessi dagli autori del Furto, **fino alla concorrenza del valore complessivo assicurato**.

La Compagnia non corrisponderà alcun Indennizzo nel caso in cui il Furto non sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui i collettori solari assicurati sono fissati.

Per gli Impianti installati a terra o su tetti delle Dipendenze del Fabbricato assicurato aventi fili di gronda inferiore a 4 m la garanzia opera a condizione che l'impianto sia installato all'interno di un'area protetta da una recinzione di altezza minima di 1,5 m realizzata in rete metallica, muratura o elementi prefabbricati e cancellata in ferro o in legno con pali infissi nel terreno lungo tutto il suo perimetro.

Questa garanzia è prestata nei limiti della somma assicurata e con l'applicazione dello Scoperto indicati in Polizza.

Impianto eolico a uso domestico

La Compagnia indennizza **i danni materiali e diretti da Furto dell'Impianto eolico** posto a servizio dell'abitazione assicurata. Sono parificati ai danni da Furto i guasti cagionati dai ladri all'Impianto eolico assicurato per commettere il Furto o per tentare di commetterlo.

Sono inoltre inclusi gli atti di danneggiamento volontario all'Impianto eolico stesso, commessi dagli autori del Furto, **fino alla concorrenza del valore complessivo assicurato**.

La Compagnia non corrisponderà alcun Indennizzo nel caso in cui il Furto non sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui l'Impianto eolico assicurato è fissato.

Per gli Impianti installati a terra o su tetti delle Dipendenze del Fabbricato assicurato aventi fili di gronda inferiore a 4 m la garanzia opera a condizione che l'impianto sia installato all'interno di un'area protetta da una recinzione di altezza minima di 1,5 m realizzata in rete metallica, muratura o elementi prefabbricati e cancellata in ferro o in legno con pali infissi nel terreno lungo tutto il suo perimetro.

Questa garanzia è prestata nei limiti della somma assicurata e con l'applicazione dello Scoperto indicati in Polizza.

In caso di sinistro – Incendio e Danni alla proprietà/Furto

Obblighi

In caso di Sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno (secondo il disposto dell'art. 1914 del Codice Civile "Obbligo di salvataggio");
- b) in caso di Incendio, Furto, Rapina o di Sinistro presumibilmente doloso, denunciare il fatto all'Autorità giudiziaria, specificando circostanze, modalità ed importo approssimativo del danno, entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza ed inoltrare copia di tale denuncia alla Compagnia entro i 3 giorni successivi;
- c) trasmettere alla Compagnia nei 5 giorni successivi un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso nonché, a richiesta, analogo documentazione anche per le cose illese.

Il mancato adempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile "Inadempimento dell'obbligo di avviso e di salvataggio".

Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno e la determinazione dell'Indennizzo sono concordati con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Compagnia, o persona da questa incaricata, con il Contraente/Assicurato o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti

- b) tra due periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente/Assicurato con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze aggravanti il Rischio e non comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto a quanto descritto nel paragrafo "Obblighi" del presente capitolo.
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al paragrafo "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" del presente capitolo;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del paragrafo "Procedura per la valutazione del danno" comma b), ovvero tra due Periti, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a

qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Per il Fabbricato

L'ammontare del danno Indennizzabile si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, deducendo da tale risultato il valore dell'area, delle migliorie e dei recuperi. Fermo il limite di Indennizzo indicato in Polizza.

In caso di mancata riparazione, la Compagnia limita l'Indennizzo al costo di ricostruzione delle cose al momento del Sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione all'età, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile "Assicurazione parziale".

L'Assicurato matura il diritto al pagamento del costo di riparazione o di ricostruzione per intero purchè ripari e/o ricostruisca il Fabbricato entro 12 mesi dalla data del Sinistro, nello stesso luogo o in altra località, sempreché non ne derivi aggravio alla Compagnia, fermi i limiti previsti. La Compagnia si riserva il diritto di valutare eventuali richieste di proroga pervenute dall'Assicurato entro tale termine.

Nella determinazione dell'ammontare dell'indennizzo si terrà conto dell'incidenza dell'IVA nella misura in cui l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel Valore assicurato.

Criteri di stima della superficie del Fabbricato

La stima della superficie del Fabbricato si calcola applicando le regole della Superficie ponderata come definita nel Glossario.

Per il Contenuto

L'ammontare del danno Indennizzabile si determina come differenza fra il Valore a nuovo delle cose assicurate ed il valore di ciò che rimane dopo il Sinistro, fermi i limiti previsti.

L'Assicurato matura il diritto al pagamento del Valore a nuovo, sui beni per i quali è previsto, a condizione che riacquisti le cose assicurate entro dodici mesi dalla data del Sinistro.

Se fosse già stato erogato un indennizzo, verrà corrisposta una integrazione fino alla concorrenza del Valore a nuovo, fermi i limiti previsti.

Ove il diritto al pagamento del Valore a nuovo non fosse operante e comunque in caso di Sinistro di Fenomeno elettrico che abbia colpito apparecchi fono-audio-visivi, personal computer, console per videogiochi e altre Apparecchiature elettroniche, fermi i limiti di indennizzo previsti, l'ammontare del danno Indennizzabile si determina come differenza fra il Valore a nuovo delle cose assicurate al netto del deprezzamento calcolato con i "Criteri di stima" che seguono e il valore di ciò che rimane dopo il Sinistro.

Nella determinazione dell'ammontare dell'indennizzo si terrà conto dell'incidenza dell'IVA nella misura in cui l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel Valore assicurato.

Criteri di stima

La percentuale di deprezzamento prevista dalle tabelle sotto riportate, che verrà utilizzata per il calcolo del valore delle cose assicurate oggetto di sinistro, si applica al prezzo di acquisto delle stesse alla data del sinistro. Nel caso le cose assicurate non fossero più commercializzate, si farà riferimento a cose equivalenti per rendimento economico, tipo, qualità, caratteristiche tecniche e funzionalità.

Età del bene	Deprezzamento
Fino a 2 anni	0%
oltre 2 anni	20%
oltre 3 anni	30%
oltre 4 anni	40%
oltre 5 anni	50%

In caso di Sinistro di Fenomeno Elettrico, qualora il valore del deprezzamento complessivamente calcolato per i beni colpiti dal medesimo Sinistro sia inferiore al valore della Franchigia indicata in polizza, si applica unicamente la Franchigia. Qualora invece il valore del deprezzamento complessivamente calcolato per i beni colpiti dal medesimo sinistro sia pari o superiore al valore della Franchigia, si applica unicamente il deprezzamento.

Forma a Valore Totale per il Fabbricato o Rischio Locativo - Tolleranza in caso di Assicurazione parziale

Se al momento del Sinistro la superficie dichiarata per il Fabbricato o per il Rischio Locativo risulta inferiore a quella reale, determinata con i criteri di stima della Superficie ponderata di cui all'apposito paragrafo, la Compagnia risponde dei danni applicando la regola proporzionale, ovvero nel rapporto esistente tra quanto dichiarato e quanto accertato, così come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile "Assicurazione parziale".

Tale proporzione si applica anche nel caso in cui il Limite di Indennizzo indicato in Polizza fosse sufficiente. Tuttavia, se al momento del Sinistro, la Superficie ponderata accertata non supera di oltre il 20% quella dichiarata, la regola proporzionale non si applica.

Se tale limite risulta superato di oltre il 20%, la regola proporzionale si applica nel rapporto tra la superficie dichiarata, incrementata del 20%, e la superficie accertata.

Forma a Valore Totale per il Contenuto - Tolleranza in caso di Assicurazione parziale

Se al momento del Sinistro la somma assicurata per il Contenuto risulta inferiore a quella reale, determinata con i criteri indicati nell'apposito paragrafo, la Compagnia risponde dei danni applicando la regola proporzionale, ovvero nel rapporto esistente tra quanto dichiarato e quanto accertato, così come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile "Assicurazione parziale".

Tuttavia, se al momento del Sinistro, i valori di esistenza accertati non superano di oltre il 10% quelli dichiarati, la regola proporzionale non si applica.

Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale si applica nel rapporto tra la somma assicurata, incrementata del 10%, e il valore accertato.

Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo Rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali Indennizzi, escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligo solidale con gli altri Assicuratori.

Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

Riduzione della somma assicurata (limitatamente alle garanzie previste alla sezione Furto)

La somma assicurata deve intendersi quale limite massimo di Indennizzo per Sinistro e per Periodo di Assicurazione annuo o di minor durata. In caso di Sinistro, la somma assicurata stessa ed i relativi

sottolimiti di Indennizzo si intendono pertanto ridotti, con effetto immediato e fino al termine del Periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile, al netto di eventuali Franchigie o Scoperti. Resta inteso che, a richiesta dell'Assicurato e previa accettazione della Compagnia, la Somma assicurata può essere reintegrata **mediante il pagamento del corrispondente rateo di Premio.**

Recupero della refurtiva

Quando l'assicurato abbia notizia del recupero dei beni rubati o di loro parti, deve darne immediato avviso alla Compagnia.

Qualora il recupero sia avvenuto:

- prima del pagamento dell'indennizzo, l'importo indennizzabile verrà determinato come previsto dal paragrafo "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- dopo il pagamento dell'indennizzo, l'assicurato potrà optare se:
 - a) procedere alla vendita dei beni tramite la Compagnia, prestandosi in tal caso a tutti gli adempimenti fiscali connessi. In ogni caso la Compagnia si intende autorizzata a trattenere il ricavato della vendita, a titolo di restituzione da parte dell'assicurato dell'indennizzo corrisposto dalla Compagnia;
 - b) rientrare in possesso dei beni sottratti restituendo alla Compagnia l'indennizzo corrisposto. Ove i beni fossero stati ritrovati danneggiati, l'Impresa rimborserà contestualmente il danno risarcibile come previsto dal paragrafo "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno".

Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- **la Compagnia non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze;**
- **l'Assicurato deve restituire alla Compagnia l'Indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;**
- **il loro valore è dato dalla somma da essi portata.**

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'Azione cambiaria.

Raccolte e collezioni

Qualora la raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, **la Compagnia risarcirà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.**

Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza possono essere esercitati esclusivamente dal Contraente e dalla Compagnia.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo è eseguito dalla Compagnia in Euro mediante bonifico bancario o assegno nei limiti previsti dalla Legge.

Limite massimo d'Indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Spese di salvataggio), in nessun caso la Compagnia potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore a quella assicurata.

In tale limite massimo di Indennizzo sono comprese anche le eventuali indennità e/o i rimborsi previsti dalle singole garanzie.

Sezione Danni a terzi

Cosa assicuriamo

Opzione 1) Proprietà e/o conduzione

E' assicurato il Risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che il Contraente/Assicurato o i suoi Familiari siano tenuti a corrispondere, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione delle Abitazioni e Dipendenze indicate in Polizza, compresi i relativi impianti posti al servizio delle stesse.

L'Assicurazione è operante anche per la Responsabilità Civile che possa derivare ai soggetti assicurati in relazione:

- alla proprietà e/o conduzione degli spazi di pertinenza delle Abitazioni indicate in Polizza, anche tenuti a giardino, orto o parco, compresi alberi d'alto fusto, piscine, campi da tennis ed attrezzature per giochi, strade private, cancelli anche automatici, recinzioni in genere, nonché muri di sostegno e di contenimento **di altezza non superiore ai metri 2;**
- ai danni provocati dalla caduta di neve o ghiaccio non rimossi tempestivamente dal tetto dei Fabbricati, compresi i danni a veicoli in genere; **tale garanzia è prestata con una Franchigia fissa di 100 euro.**

Se le abitazioni assicurate fanno parte di condomini, l'Assicurazione comprende sia la responsabilità per i danni di cui i soggetti assicurati debbano rispondere in proprio, sia la responsabilità per i danni di cui debbano rispondere pro quota, **escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.**

Qualora il condominio sia assicurato con altra assicurazione, la presente garanzia s'intende operante a secondo rischio, ovvero per l'eventuale eccedenza rispetto ai Massimali dell'altra Assicurazione.

Nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica, la responsabilità civile derivante dalla conduzione dell'Abitazione e delle Dipendenze è prestata a favore del conduttore e delle persone di cui esso debba rispondere a termini di legge.

Opzione 2) Vita privata (in aggiunta a quanto previsto con l'Opzione 1)

E' assicurato il Risarcimento delle somme, capitali, interessi e spese, che l'Assicurato o i Familiari siano tenuti a corrispondere, quali civilmente responsabili ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla loro vita privata, per fatto proprio, dei Familiari minorenni, di minori affidati, nonché di addetti ai servizi domestici e assistenziali, "baby sitter" e personale "alla pari" nello svolgimento delle loro mansioni per conto dei soggetti assicurati.

L'Assicurazione è operante anche per la Responsabilità Civile che possa derivare ai soggetti assicurati in relazione:

- a) alla conduzione di abitazioni diverse da quelle assicurate all'opzione 1) Proprietà e/o conduzione, compresi i relativi impianti posti al loro servizio, gli spazi di pertinenza, anche tenuti a giardino, orto o parco, gli alberi d'alto fusto, le piscine, i campi da tennis e le attrezzature per giochi, le strade private, i cancelli anche automatici, le recinzioni in genere, nonché i muri di sostegno e di contenimento **di altezza non superiore ai metri 2;**
- b) alla somministrazione di cibi o bevande e a guasti o difetti di funzionamento di elettrodomestici, impianti di riscaldamento e condizionamento, camini, stufe, canne fumarie e mezzi di esalazione e ventilazione nonché, **limitatamente alle lesioni fisiche**, ai fumi derivanti da Incendio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- c) alla proprietà e utilizzo di carrozzine per disabili, anche se azionate da motore elettrico, biciclette

elettriche del tipo “a pedalata assistita”, così come definite dalla Direttiva Europea 2002/24/CE. **La garanzia è prestata a condizione che per i predetti mezzi non sussista l’obbligo assicurativo di Legge;**

- d) alla guida di veicoli a motore, avvenuta contro la volontà dei genitori ed in violazione delle norme di abilitazione prescritte dalla Legge, da parte di minorenni dei quali l’Assicurato o i Familiari debbano rispondere a termini di Legge;
- e) alla proprietà e uso di Natanti da diporto senza motore, **aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50, per i quali non sussista l’obbligo assicurativo di Legge ai fini delle Norme sulla Navigazione. Nei casi in cui risulti operante altra Assicurazione specifica, la garanzia si intende prestata a secondo rischio, ovvero per l’eventuale eccedenza rispetto ai massimali dell’altra Assicurazione;**
- f) alla proprietà e utilizzo di giocattoli a motore, “golf car”, mezzi da giardinaggio o sgombraneve per i quali non sussista l’obbligo assicurativo di Legge;
- g) all’affidamento di minori disciplinato dalla Legge n. 184 del 4 maggio 1983 e successive integrazioni;
- h) alla proprietà e uso di aeromodelli, anche a motore, così come definiti dal Regolamento ENAC del 16/12/2013 e successive modificazioni;
- i) alla proprietà, detenzione, conduzione ed uso di Animali domestici;
- j) alla proprietà o detenzione di armi, anche da fuoco, compreso l’uso personale per difesa, caccia, tiro a segno, tiro al volo e simili attività sportive;
- k) allo svolgimento di attività di volontariato.

L’Assicurazione è inoltre estesa:

- l) alla Responsabilità Civile per danni a terzi ricadente sulle persone diverse dai soggetti assicurati che abbiano ricevuto in affidamento temporaneo e gratuito i Familiari minorenni o giuridicamente incapaci. **Rimangono esclusi i danni subiti dai soggetti affidati stessi;**
- m) alla Responsabilità Civile per danni a terzi ricadente sulle persone diverse dai soggetti assicurati che abbiano ricevuto in affidamento temporaneo e gratuito gli Animali domestici di proprietà dei soggetti assicurati. **Rimangono esclusi i danni agli animali stessi.**

Qualora le persone che ricevono l’affidamento fossero assicurate con altra Assicurazione, la presente garanzia deve intendersi prestata a secondo rischio ovvero per l’eventuale eccedenza rispetto ai Massimali dell’altra Assicurazione.

Delimitazioni

Non sono considerati terzi:

- 1. tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente Assicurazione;**
- 2. i genitori, i figli delle persone indicate al punto precedente, fatta eccezione per il caso di danni derivanti dallo spargimento d’acqua delle Abitazioni assicurate;**
- 3. gli addetti ai servizi domestici e assistenziali, “baby sitter” e personale “alla pari”, in occasione delle loro prestazioni di lavoro o di servizio, fatta eccezione per il caso di lesioni personali o morte;**
- 4. nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata nonché i loro coniugi, genitori ed figli, limitatamente alle garanzie prestate con l’Opzione 1) Proprietà e conduzione.**

Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- 1. cagionati nell’esercizio di qualsiasi Attività professionale o connessi con affari, locazioni o noleggi;**

2. **alle cose ed agli animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, inclusi gli immobili in locazione;**
3. **da Furto;**
4. **alle cose altrui derivanti da Incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.** Sono tuttavia compresi i danni provocati da Incendio di cose mobili dell'Assicurato e dallo stesso detenute in immobili di proprietà di terzi, in roulotte, camper, tende, veicoli, aeromobili e natanti;
5. **provocati sotto l'influsso di sostanze alcoliche o stupefacenti;**
6. **conseguenti ad inadempienza di obblighi contrattuali o fiscali;**
7. **di qualsiasi natura, conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo,** fatta eccezione per quanto indicato al capitolo "Cosa assicuriamo" lettera b);
8. **derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni dei Fabbricati.** L'esclusione non opera per i danni derivanti dalla committenza di tali lavori, anche in caso di applicazione del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni **purché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dal Decreto stesso;**
9. **derivanti dalla proprietà e conduzione di muri di sostegno e di contenimento di altezza superiore a metri 2;**
10. **derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;**
11. **derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività artigianali, commerciali o industriali esercitate nei fabbricati assicurati;**
12. **derivanti dalla proprietà, uso o detenzione di armi da fuoco non regolarmente denunciate alle autorità competenti;**
13. **derivanti dalla proprietà, detenzione, conduzione e uso di animali, ad eccezione degli Animali domestici;**
14. **derivanti dalla proprietà ed uso di droni e ogni altro genere di mezzo o di apparecchio per il volo,** fatta eccezione per quanto indicato al capitolo "Cosa assicuriamo" lettera h);
15. **derivanti dalla proprietà e circolazione di veicoli a motore e di Unità per la navigazione di qualsiasi tipo,** fatta eccezione per quanto indicato al capitolo "Cosa assicuriamo" lettere d), e), f);
16. **derivanti da Attacchi Cyber.**

Garanzie aggiuntive

Conduzione dei locali in locazione o comodato d'uso

Preso atto che l'abitazione assicurata è locata a terzi, in attesa di locazione o ceduta in comodato d'uso, si conviene che:

- A parziale deroga di quanto previsto ai paragrafi "Delimitazioni" punto 1) ed "Esclusioni" punto 1) e 5) della presente Sezione, è assicurato il Risarcimento che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile a sensi di legge per danni involontariamente cagionati ai Locatari o Comodatari per morte e/per lesioni personali in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà dell'abitazione assicurata, compreso eventuale contenuto.
- Limitatamente ai rischi derivanti dalla conduzione dell'Abitazione e Dipendenze assicurate l'Assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile per danni a terzi ricadente sul Locatario o Comodatario per fatto proprio o delle persone con lui conviventi o delle quali debba rispondere a norma di Legge.

**I danni prodotti da spargimento d'acqua sono compresi in garanzia esclusivamente se conseguenti a rotture accidentali degli apparecchi elettrodomestici e relativi allacciamenti.
Restano in ogni caso esclusi gli eventuali danni al Fabbricato, al Contenuto e ogni altra cosa in consegna o custodia.**

Qualora il rischio risulti già assicurato da altra Assicurazione specifica, la presente garanzia si intende

prestata a secondo rischio, ovvero per l'eventuale eccedenza rispetto ai Massimali dell'altra Assicurazione e comunque entro i limiti del Massimale di Polizza.

Responsabilità civile locazione turistica

A parziale deroga di quanto previsto paragrafi "Delimitazioni" punto 1) ed "Esclusioni" punto 1) della presente Sezione, è assicurato il Risarcimento che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile a sensi di legge per danni involontariamente cagionati ai Locatari o ai soggetti che hanno in uso l'abitazione a uso foresteria, per morte e/o per lesioni personali in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà dell'abitazione assicurata e del suo contenuto.

Responsabilità civile derivante dal servizio di alloggio e prima colazione (Bed and breakfast)

A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo "Esclusioni" punto 1) della presente sezione, è assicurato il Risarcimento dei danni per lesioni personali e morte, subiti dai clienti nell'ambito del servizio di alloggio e prima colazione, come previsto dal D.P.R. n° 616 del 24.07.1977 e dal D.Lgs. n. 79 del 23.05.2011 e successive modifiche e integrazioni.

La presente garanzia è operante esclusivamente per le abitazioni per le quali è espressamente richiamata in Polizza.

Qualora il rischio risulti già assicurato da altra Assicurazione specifica, la presente garanzia si intende prestata a secondo rischio, ovvero per l'eventuale eccedenza rispetto ai Massimali dell'altra Assicurazione e comunque entro i limiti del Massimale di Polizza.

Responsabilità civile verso terzi dell'insegnante (R.C. dell'insegnante)

A parziale deroga di quanto riportato a paragrafo "Esclusioni" punto 1), l'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante ai sensi di Legge all'Assicurato identificato in Polizza, nella sua qualità di insegnante. La garanzia comprende i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi gli allievi:

- nello svolgimento delle attività previste dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 e quelli cagionati durante il doposcuola e attività didattiche all'esterno degli istituti;
- durante gite scolastiche, visite ad istituti, musei, luoghi di istruzione e stabilimenti;
- nello svolgimento di lezioni private anche a domicilio.

Per i danni subiti dagli allievi durante l'esecuzione di esercitazioni pratiche e di lavori per i quali è obbligatoria l'Assicurazione contro gli Infortuni, la presente Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato a norma dell'art. 10 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni.

Qualora il rischio risulti già assicurato da altra Assicurazione specifica, la presente garanzia si intende prestata a secondo rischio, ovvero per l'eventuale eccedenza rispetto ai Massimali dell'altra Assicurazione e comunque entro i limiti del Massimale di Polizza.

Responsabilità civile della Baby sitter (R.C. Baby sitter)

A parziale deroga di quanto riportato a paragrafo "Esclusioni" punto 1), è assicurato il Risarcimento delle somme, capitali, interessi e spese, che l'Assicurato identificato in Polizza sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività di "Baby sitter".

Qualora il rischio risulti già assicurato da altra Assicurazione specifica, la presente garanzia si intende prestata a secondo rischio, ovvero per l'eventuale eccedenza rispetto ai Massimali dell'altra Assicurazione e comunque entro i limiti del Massimale di Polizza.

Conduzione studio professionale

A parziale deroga di quanto riportato a paragrafo "Esclusioni" punto 1), è assicurato il Risarcimento delle

somme, capitali, interessi e spese, che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla conduzione di uno studio professionale all'interno dell'Abitazione.

Qualora il rischio risulti già assicurato da altra Assicurazione specifica, la presente garanzia si intende prestata a secondo rischio, ovvero per l'eventuale eccedenza rispetto ai Massimali dell'altra Assicurazione e comunque entro i limiti del Massimale di Polizza.

In caso di sinistro – Danni a terzi

Obblighi

In caso di Sinistro relativo ai Danni a terzi, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Compagnia od all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, utilizzando il modulo allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia.

Gestione vertenze/spese legali

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza.**

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali, o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia del processo penale.

Sezione Tutela Legale

Premessa

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Art. 163 e Art. 164, la Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri rientranti nella copertura di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.

con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B
in seguito detta D.A.S..

Per quanto riguarda le modalità di denuncia dei Sinistri si rinvia al paragrafo **Denuncia di sinistro e libera scelta del legale**.

Cosa assicuriamo

Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia assicura, **nei limiti del Massimale e delle condizioni previsti in Polizza**, il Rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale per la tutela dei diritti dell'Assicurato, a seguito di Sinistro rientrante in garanzia.

Sono comprese le spese:

- per l'intervento di un legale;
- per l'intervento di un consulente tecnico d'ufficio (C.T.U.);
- per l'intervento di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- conseguenti ad una Transazione **autorizzata da D.A.S.**;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia, che rientri in garanzia, debba essere deferita e risolta avanti ad uno o più arbitri;
- per l'indennità spettante agli Organismi di Mediazione, **limitatamente alla quota posta a carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà**, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, **se non rimborsato dalla controparte** in caso di soccombenza di quest'ultima.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di Procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Compagnia assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete, **entro il limite massimo di 10 ore lavorative**;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, **entro il limite massimo di 1.000 euro**;
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, **entro il limite massimo di 10.000 euro**. **L'importo della cauzione verrà anticipato da parte di D.A.S. a condizione che venga garantita a D.A.S. stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L'importo anticipato**

dovrà essere restituito a D.A.S. entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali D.A.S. conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.

Estensione territoriale

La garanzia riguarda i Sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- in tutti gli Stati d'Europa, nell'ipotesi di danni extracontrattuali o di Procedimento penale;
- in tutti gli Stati della UE, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo nell'ipotesi di diritto al risarcimento relativo alla garanzia "Circolazione stradale";
- in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.

Forma A - TUTELA ABITAZIONE DELL'ASSICURATO

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato, **nell'ambito della proprietà e/o della conduzione dell'Abitazione indicata in Polizza, che costituisce abitazione principale e dimora abituale dell'Assicurato, da lui direttamente utilizzata, non goduta o condotta da terzi a qualsiasi titolo**, qualora, anche a seguito di Attacco Cyber:

- a) subisca danni extracontrattuali **all'Abitazione o al suo contenuto**, a causa di un fatto illecito di terzi;
- b) sia sottoposto a Procedimento penale per **Delitto colposo o per Contravvenzione**. sono compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
- c) sia sottoposto a Procedimento penale per **Delitto doloso, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato, fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui inizia il Procedimento penale. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa**. Sono compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
- d) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, **per le quali il valore in lite sia superiore a 100 euro**, relative a:
 - acquisti di beni o servizi **di pertinenza esclusiva dell'Abitazione indicata in Polizza**;
 - diritti di proprietà o altri diritti reali, inclusa la locazione, **riguardanti l'Abitazione indicata in Polizza**.

Si precisa che per le vertenze di valore inferiore a 300 euro la garanzia viene prestata solo per la fase stragiudiziale;

- e) debba sostenere controversie relative a richieste di Risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. **La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla Polizza di responsabilità civile, operante a favore dell'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile. Nel caso in cui non esista o non sia operante la suddetta Polizza di responsabilità civile, la garanzia opera in primo rischio. L'Assicurato è tenuto a dichiarare a D.A.S., al momento del Sinistro, l'esistenza e l'operatività o meno della suddetta Polizza di responsabilità civile e, a seguito di semplice richiesta da parte di D.A.S., ad esibirne copia;**
- f) **debba presentare opposizione al Giudice ordinario di primo grado** competente avverso l'Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale Sanzione amministrativa, **allorché la somma ingiunta sia pari o superiore a 300 euro**.

A parziale deroga di quanto previsto al successivo paragrafo "Esclusioni", sesto punto, la garanzia di cui alla presente FORMA A riguarda altresì la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora, **a causa di fatti connessi allo svolgimento del servizio di alloggio e prima colazione (Bed & Breakfast)**, come previsto dal D.P.R. n. 616 del 24.07.1977 e dal D.Lgs. n. 79 del 23.05.2011 e successive modifiche ed integrazioni, sia sottoposto a Procedimento penale, per **Delitto colposo o per Contravvenzione**, compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa.

Persone assicurate

Le garanzie operano a favore dell'Assicurato e dei Familiari.

Esclusioni

La garanzia non vale per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o natanti e aerei;
- materia fiscale ed amministrativa salvo quanto previsto in Polizza;
- operazioni di acquisto, vendita o costruzione di beni immobili;
- Diritto di Famiglia, delle Successioni e delle Donazioni;
- controversie e procedimenti derivanti da qualunque attività lavorativa, sia essa subordinata, parasubordinata, libero professionale o imprenditoriale svolta dalle Persone Assicurate.

Forma B – TUTELA VITA PRIVATA E LAVORO SUBORDINATO

In estensione a quanto previsto alla **FORMA DI GARANZIA A**, la garanzia riguarda inoltre la tutela dei diritti dell'Assicurato, **nell'ambito della sua vita privata**, ivi compresa la proprietà o altri diritti reali riguardanti le abitazioni, purché direttamente utilizzate dall'Assicurato e non godute o condotte da terzi a qualsiasi titolo, **e della sua attività lavorativa subordinata o parasubordinata** qualora, anche a seguito di Attacco Cyber:

- a) subisca danni extracontrattuali, a causa di un fatto illecito di terzi;
- b) sia sottoposto a Procedimento penale per **Delitto colposo o per Contravvenzione**. Sono compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
- c) sia sottoposto a Procedimento penale per **Delitto doloso, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato, fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui inizia il Procedimento penale. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. Sono compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa.**
- d) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, **per le quali il valore in lite sia superiore a 100 euro**, relative a:
 - acquisto di beni o servizi per la vita privata;
 - diritto di proprietà o altri diritti reali, inclusa la locazione, riguardanti, oltre all'Abitazione indicata in Polizza, le altre abitazioni **purché direttamente utilizzate dall'Assicurato e non godute o condotte da terzi a qualsiasi titolo**;
 - vertenze con il datore di lavoro, anche pubblico, derivanti da contratto di lavoro subordinato o parasubordinato.

In estensione a quanto previsto al paragrafo "Estensione territoriale", per quanto riguarda le garanzie di cui al presente, la garanzia vale anche per i Sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti nei Paesi dell'Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco e Liechtenstein.

Si precisa che per le vertenze di valore inferiore a 300 euro la garanzia viene prestata solo per la fase stragiudiziale.

- e) Debba sostenere vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali (Inps, Inail, ecc);
- f) debba sostenere controversie relative a richieste di Risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. **La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla Polizza di responsabilità civile, operante a favore dell'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile. Nel caso in cui non esista o non sia operante la suddetta Polizza di responsabilità civile, la garanzia vale a primo rischio. L'Assicurato è tenuto a dichiarare a D.A.S., al momento del Sinistro, l'esistenza e l'operatività o meno della suddetta Polizza di responsabilità civile e, a seguito di semplice richiesta da parte di D.A.S., ad esibirne copia;**
- g) **debba presentare opposizione al Giudice ordinario di primo grado** competente avverso l'Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale Sanzione amministrativa, **allorché la somma ingiunta sia pari o superiore a 300 euro.**
- h) debba ottenere assistenza nei seguenti Atti di volontaria giurisdizione:
 - ricorso per la separazione consensuale tra i coniugi e conseguente domanda di divorzio. **La garanzia**

viene prestata per i matrimoni celebrati in Italia a condizione che il ricorso sia presentato congiuntamente dai coniugi Assicurati, tramite l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi e approvato da D.A.S. L'eventuale conseguente domanda di divorzio verrà garantita, sempre tramite l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi e approvato da D.A.S., a condizione che la separazione consensuale si sia verificata in vigenza del presente contratto e che essa abbia dato luogo ad un Sinistro gestito da D.A.S. ed inoltre a condizione che vi sia stata la continuità della copertura assicurativa nel periodo che intercorre tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio. Il Sinistro si considera unico a tutti gli effetti;

- istanza di interdizione o inabilitazione, oppure di revoca di tali provvedimenti (Artt. 417 e 429 Codice Civile) di un parente o di un congiunto;
- istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta (Artt. 49 e 58 Codice Civile) o di dichiarazione di esistenza (Art. 67 Codice Civile) di un parente o congiunto.

La garanzia relativa agli Atti di Volontaria Giurisdizione di cui al presente paragrafo h) inizia a decorrere trascorsi due anni dalla stipula del contratto.

A parziale deroga di quanto previsto al successivo paragrafo "Esclusioni", sesto punto, la garanzia di cui alla presente FORMA B riguarda altresì la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora, **a causa di fatti connessi allo svolgimento del servizio di alloggio e prima colazione (Bed & Breakfast)**, come previsto dal D.P.R. n. 616 del 24.07.1977 e dal D.Lgs. n. 79 del 23.05.2011 e successive modifiche ed integrazioni, sia sottoposto a Procedimento penale, per **Delitto colposo o per Contravvenzione**, compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa.

Le garanzie di cui alla presente FORMA B valgono inoltre per gli eventi che coinvolgono le Persone Assicurate nella veste di ciclisti, pedoni e trasportati su qualunque mezzo.

Persone assicurate

Le garanzie operano a favore dell'Assicurato e dei Familiari.

Esclusioni

La garanzia non vale per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o natanti o aerei, fatta eccezione per quanto previsto a favore dei trasportati;
- materia fiscale ed amministrativa salvo quanto previsto in Polizza;
- operazioni di acquisto o costruzione di beni immobili;
- Diritto di Famiglia, delle Successioni e delle Donazioni con eccezione per quanto previsto alla lettera h) della Forma B per gli Atti di Volontaria Giurisdizione;
- controversie e procedimenti derivanti da qualunque attività libero professionale o imprenditoriale svolta dalle Persone Assicurate;
- vertenze e procedimenti quando l'Assicurato svolga l'attività di Medico dipendente o Operatore Sanitario, qualora non sia stata indicato in Polizza il suo nominativo e corrisposto il relativo premio;
- per controversie riferibili a beni immobili non direttamente utilizzati dall'Assicurato e goduti o condotti da terzi a qualsiasi titolo.

Estensione a Forma A o B

Unità immobiliari date in locazione a terzi

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato, **nell'ambito della proprietà di Unità Immobiliari ad uso abitativo locate a terzi a qualsiasi titolo, a condizione che in Polizza siano stati indicati gli indirizzi di**

tali Unità Immobiliari e per ciascuna di esse sia stato corrisposto il relativo Premio.

La garanzia vale esclusivamente:

- a) qualora l'Assicurato sia sottoposto a Procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione;
- b) qualora l'Assicurato subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
- c) per controversie con il locatario nel caso in cui l'Unità Immobiliare subisca dei danni per fatto illecito dell'inquilino;
- d) qualora l'Assicurato debba sostenere controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore in lite sia superiore a 250 euro. Si intendono comprese le controversie nei confronti del locatario che abbiano per oggetto lo sfratto per morosità. In tal caso è inoltre garantita l'eventuale azione per il recupero dei canoni arretrati. Restano escluse le controversie nei confronti del locatario che abbiano per oggetto lo sfratto da qualsiasi altro titolo originato. Con riferimento alle vertenze di mancato pagamento dei canoni o pigioni, la relativa garanzia viene concessa con il limite di n. 1 denuncia per ciascun anno assicurativo e purché il valore in lite sia superiore a 2.500 euro;
- e) qualora l'Assicurato debba presentare ricorso avverso una sanzione amministrativa, il cui importo sia superiore a 250 euro.

Medico dipendente e/o operatore sanitario

Le garanzie descritte alla FORMA DI GARANZIA B operano anche nei confronti di Persone Assicurate che svolgono una attività di medico o operatore sanitario dipendente, **a condizione che in Polizza siano stati indicati i nominativi delle suddette persone e per ciascuna di esse sia stato corrisposto il relativo Premio.** La garanzia viene estesa anche all'ambito dell'eventuale attività professionale intramuraria svolta dalle Persone Assicurate.

Forma C – TUTELA CIRCOLAZIONE STRADALE

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato, **in relazione alla proprietà, alla guida e alla circolazione di veicoli a motore, conducibili con Certificato di idoneità alla guida di ciclomotori e/o patente di guida A e B**, qualora, anche a seguito di Attacco Cyber:

- a) subisca danni extracontrattuali dovuti a Fatto illecito di terzi;
- b) sia sottoposto a Procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione inclusi i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime (introdotti nel Codice Penale dalla L. 41/2016); la garanzia è operante anche in seguito all'imputazione di guida in stato di ebbrezza, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,2 g/l;
- c) sia sottoposto a Procedimento penale per **Delitto doloso, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato, fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui inizia il Procedimento penale. Sono esclusi i casi di estinzione del Reato per qualsiasi causa;**
- d) debba presentare ricorso avverso il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone;
- e) debba presentare istanza per ottenere il **dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi;**
- f) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, **per le quali il valore in lite sia superiore a 100 euro. Tale garanzia opera solo se il veicolo cui il Sinistro si riferisce è di proprietà dell'Assicurato.**

Si precisa che per le vertenze di valore inferiore a 300 euro la garanzia viene prestata solo per la fase stragiudiziale.

- g) debba presentare opposizione in primo grado all'Autorità competente avverso l'Ordinanza-Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. **Tale garanzia vale solo quando l'applicazione di detta sanzione sia connessa ad un incidente stradale, per il quale operi la garanzia di cui alle lett. a), b) o c) della presente FORMA DI GARANZIA e purché detta**

sanzione abbia influenza sull'attribuzione della responsabilità dei soggetti coinvolti nel Sinistro;

- h) debba presentare opposizione in primo grado all'Autorità competente avverso l'Ordinanza-Ingunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Tale garanzia vale, **ove ne sussistano i presupposti per presentare il ricorso e l'ammontare della sanzione sia superiore a 100 euro** nei casi in cui la sanzione amministrativa non sia connessa ad un incidente della circolazione stradale, o non abbia influenza sulla dinamica dello stesso o sull'attribuzione di responsabilità. **La garanzia opera con il limite di un Sinistro per anno assicurativo.**

Le garanzie di cui alla presente FORMA C valgono inoltre per gli eventi che coinvolgono le Persone Assicurate nella veste di ciclisti, pedoni e trasportati su qualunque mezzo.

Persone assicurate

Le garanzie operano a favore dell'Assicurato e dei Familiari alla guida di veicoli di loro o altrui proprietà, dei proprietari e dei trasportati dei veicoli da loro condotti e dei conducenti autorizzati alla guida dei veicoli di proprietà dell'Assicurato e dei Familiari.

Garanzia patente a punti

Inoltre, qualora in conseguenza di violazioni di articoli del Codice della strada avvenute successivamente all'acquisto della garanzia la Persona Assicurata subisca una decurtazione dei punti patente, D.A.S. riconoscerà:

- a) il rimborso, **fino a un massimo di 500 euro** delle spese sostenute per la partecipazione a un corso di aggiornamento necessario per recuperare i punti patente, organizzato da un'autoscuola o da altri soggetti autorizzati;
- b) il rimborso, **fino a un massimo di 1.000 euro** delle spese sostenute qualora, a seguito di perdita totale dei punti patente, si renda necessario sostenere l'esame di idoneità tecnica per la revisione della patente. **Tale rimborso sarà effettuato a condizione che l'Assicurato, che ne aveva la possibilità, abbia prima partecipato ad un corso di aggiornamento per riacquistare i punti;**
- c) le spese relative al ricorso contro i provvedimenti sanzionatori conseguenti alle suddette violazioni che comportino decurtazione superiore a cinque punti. **Tale garanzia opera solo a condizione che esistano fondati motivi per ritenere che il ricorso stesso possa avere esito positivo.**

Persone assicurate

Le garanzie operano a favore dell'Assicurato e dei Familiari.

Esclusioni

La garanzia non vale per:

- **danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;**
- **controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o natanti e aerei,**
- **materia fiscale ed amministrativa, fatta eccezione per quanto espressamente previsto alle lett. d), e), g) e h) della presente FORMA DI GARANZIA;**
- **se il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente, oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente;**
- **se il conducente sia sottoposto a Procedimento Penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza (art.186-186bis del Codice della Strada) con accertamento di un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,2 g/l, o per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 C.d.S.), ovvero gli siano state applicate le sanzioni ai sensi dei suddetti articoli, o nei casi di**

inosservanza degli obblighi di cui all'art. 189 C.d.S. (fuga e/o omissione di soccorso). In tali casi la presente garanzia è sospesa e condizionata alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tali ipotesi, DAS rimborserà le spese legali sostenute per la difesa salvo il caso in cui sia stata dichiarata l'impossibilità di procedere con il processo per l'estinzione del reato per qualsiasi causa;

- se il veicolo non è coperto da regolare Assicurazione obbligatoria R.C.A.;
- se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione.

Natanti e imbarcazioni

Le garanzie si riferiscono alla **proprietà, guida e navigazione di natanti da diporto** da parte delle persone assicurate. Saranno applicate per analogia le garanzie previste alla Forma C, in quanto compatibili. A rettifica di quanto previsto al paragrafo "Estensione territoriale", le garanzie di cui alla presente estensione riguardano i Sinistri che insorgono e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- nelle ipotesi di vertenze contrattuali e di Opposizione alle sanzioni amministrative: in Italia, entro le acque territoriali e nelle acque interne;
- nelle altre ipotesi: in tutti gli Stati d'Europa ed inoltre nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo, entro le acque territoriali e nelle acque interne.

Persone assicurate

Le garanzie operano a favore dell'Assicurato e dei Familiari.

Esclusioni

La garanzia non vale per:

- controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni e natanti con potenza superiore a 100CV;
- vertenze relative ad acquisto e vendita di natanti.

CONSULENZA LEGALE TELEFONICA

Ad integrazione delle garanzie, la Compagnia offre un servizio di Consulenza telefonica nell'ambito delle materie previste in Polizza, tramite il numero verde 800 345543.

L'Assicurato potrà telefonare nell'orario d'ufficio per ottenere:

- consulenza legale;
- chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
- consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l'Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.

Norme che regolano la prestazione del servizio

Insorgenza del Sinistro - Operatività della garanzia assicurativa

Il Sinistro s'intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la Controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme legislative o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i Sinistri che insorgono:

- dalle ore 24 del giorno di stipulazione della Polizza, se si tratta di Risarcimento di danni

extracontrattuali o di Procedimento penale o di ricorso/opposizione a sanzioni amministrative;

- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione della Polizza, negli altri casi fatto salvo quanto previsto alla lettera h) della Forma B (Atti di Volontaria Giurisdizione);

Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Compagnia per i medesimi Rischi e purché il contratto abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia riguarda i Sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto.

La garanzia non viene prestata per i Sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione della Polizza, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da una delle Parti.

Il Sinistro si intende unico a tutti gli effetti, in presenza di:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto.

In caso di vertenza tra più persone assicurate la garanzia verrà prestata solo a favore dell'Assicurato/Contraente.

Denuncia di Sinistro e libera scelta del legale

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, **regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro:**

1. in via preferenziale a D.A.S. attraverso una delle seguenti modalità:

- denuncia telefonica al nr. verde **800 345543**;
- denuncia scritta: per posta elettronica a: sinistri@das.it o per posta ordinaria a: D.A.S. Spa - Via E. Fermi 9/B - 37135 Verona.

I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:

- una sintetica descrizione di quanto accaduto;
- generalità e recapiti della controparte;
- copia della corrispondenza intercorsa;
- copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;
- copia dell'Avviso di Garanzia o ogni altro Atto civile, penale o amministrativo notificato.

2. subordinatamente, alla Compagnia.

Il diritto dell'Assicurato di avvalersi della prestazione assicurativa si prescrive in due anni dal momento in cui tale diritto può essere fatto valere (art. 2952 Codice Civile), ossia dal momento in cui l'assicurato ne è venuto a conoscenza

L'Assicurato dovrà far pervenire a D.A.S. o alla Compagnia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.

Contemporaneamente alla denuncia del Sinistro o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare un legale, residente in una località facente parte del Circondario ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia, al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di definizione in via bonaria non abbia esito positivo.

Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, **la Compagnia garantirà le spese sostenute per la domiciliazione entro un massimo di 3.000 euro. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per sinistro e per anno.**

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con D.A.S. o con la Compagnia.

Gestione del Sinistro

Ricevuta la denuncia del Sinistro, D.A.S.(ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private – D. Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, **direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia.** A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare a D.A.S., ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia.

In tale fase stragiudiziale, D.A.S valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, **riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo di mediazione.**

Ove la composizione bonaria non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e** in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, D.A.S. trasmette la pratica al legale designato ai sensi del precedente paragrafo "Denuncia di Sinistro e libera scelta del legale".

Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio:

- **l'Assicurato deve tenere aggiornata D.A.S su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in Polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni;**
- **gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con D.A.S, pena il mancato rimborso della relativa spesa;**
- **gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con D.A.S, sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni;**
- **l'Assicurato, senza preventiva autorizzazione di D.A.S, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico di D.A.S, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da D.A.S, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione;**
- **l'esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi;**
- **in caso di procedure concorsuali, la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito;**
- **D.A.S. non è responsabile dell'operato di legali e periti.**

Disaccordo sulla gestione del Sinistro - Arbitrato

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e D.A.S. sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le Parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente ai sensi di legge.

L'arbitro deciderà secondo equità e **le spese di Arbitrato saranno a carico della Parte soccombente.**

Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, nel caso in cui il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.

Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

Sezione Assistenza

Premessa

La Compagnia, per la gestione e la liquidazione dei Sinistri relativi alla presente garanzia, si avvale di Mapfre Asistencia S.A. Strada Trossi 66 – 13871 Verrone (BI)
800-181515 (valido solo in Italia)
per chiamate dall'estero o da rete mobile telefono +39.015-2559790

Quando e come vi assistiamo

L'assistenza opera 24 ore su 24, entro i limiti e alle condizioni che seguono:

- nei confronti del Contraente, dei componenti del suo Nucleo familiare, conviventi e risultanti dallo stato di famiglia;
- nei confronti delle unità abitative di sua proprietà situate in Territorio Italiano;
- la garanzia opera anche in caso di Attacco Cyber.

Assistenza casa

Cosa assicuriamo

1. Invio di un idraulico in caso di emergenza

Qualora presso l'Abitazione dell'Assicurato sia necessario un idraulico per un intervento di emergenza, la Struttura organizzativa provvederà al suo invio, **tenendo la Compagnia a proprio carico i costi relativi al diritto di uscita e alla manodopera fino ad un Massimale di 150 Euro per Sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario al ripristino dell'Abitazione.**

2. Interventi di emergenza per danni da acqua

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell'Abitazione e del relativo contenuto, la Struttura organizzativa provvederà all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, **tenendo la Compagnia a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un Massimale di 150 Euro per Sinistro.**

3. Invio di un elettricista in caso di emergenza

Qualora presso l'Abitazione dell'Assicurato sia necessario **un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'Abitazione, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente**, la Struttura organizzativa provvederà al suo invio, **tenendo la Compagnia a proprio carico i costi relativi al diritto di uscita e alla manodopera fino ad un Massimale di 150 Euro per Sinistro.**

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario al ripristino dell'Abitazione.

4. Invio di un fabbro in caso di emergenza

Qualora presso l'Abitazione dell'Assicurato sia necessario un fabbro per un intervento di emergenza, la Struttura organizzativa provvederà al suo invio, **tenendo la Compagnia a proprio carico i costi relativi al diritto di uscita e alla manodopera fino ad un Massimale di 150 Euro per Sinistro.**

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario al ripristino dell'Abitazione.

5. Invio di un artigiano per interventi ordinari

Qualora presso l'Abitazione dell'Assicurato sia necessario un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell'impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la Struttura organizzativa provvederà al reperimento e invio dello stesso.

Resta a totale carico dell'Assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.).

6. Rientro anticipato

Qualora l'Assicurato si trovi in Viaggio in Italia o all'estero e, a causa di uno dei Sinistri descritti ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 oppure in conseguenza di Furto, tentato Furto, atti vandalici, Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria Abitazione, la Struttura organizzativa fornirà, all'Assicurato stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, **tenendo la Compagnia a proprio carico le relative spese, fino ad un Massimale complessivo per Sinistro di 250 Euro.**

Nei casi in cui l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Struttura organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, **tenendo la Compagnia a proprio carico la relativa spesa.**

La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Struttura organizzativa un'adeguata documentazione sui Sinistri che danno luogo alle prestazioni.

7. Invio di un sorvegliante

Qualora a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, Furto o tentato Furto che abbiano colpito l'Abitazione dell'Assicurato, la sicurezza della stessa sia compromessa, la Struttura organizzativa provvederà, su richiesta dell'Assicurato, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dell'Abitazione dell'Assicurato.

La Compagnia terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di 48 ore ed in ogni caso garantirà le tariffe concordate con l'istituto di vigilanza.

Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata o fosse già stato contattato un istituto di vigilanza di fiducia, specifiche istruzioni verranno fornite telefonando alla Struttura organizzativa.

8. Invio di un aiuto per la famiglia

Qualora, a seguito di infortunio e/o malattia improvvisa, l'Assicurato sia stato ricoverato in un ospedale e si renda necessaria la presenza di una persona che si prenda cura dei suoi figli minorenni a casa, la Struttura organizzativa procurerà una persona fidata oppure organizzerà il viaggio di andata e ritorno di un parente, domiciliato in Italia, per permettergli di trasferirsi a casa dell'Assicurato.

La Compagnia terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un Massimale di 100 Euro per Sinistro.

9. Invio di un termoidraulico

Qualora presso l'Abitazione dell'Assicurato sia necessario un termoidraulico a seguito del blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la Struttura organizzativa provvederà al suo invio con esclusione del sabato, domenica e festivi.

La Compagnia terrà a proprio carico i costi relativi al diritto di uscita e alla manodopera fino ad un Massimale di 150 Euro per Sinistro.

Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario al ripristino dell'Abitazione.

10. Invio di un tapparellista

Qualora presso l'Abitazione dell'Assicurato sia necessario un tapparellista a seguito di rottura o guasto del sistema di avvolgimento e delle cinghie, la Struttura organizzativa provvederà al suo invio con esclusione del sabato, domenica e festivi.

La Compagnia terrà a proprio carico i costi relativi al diritto di uscita e alla manodopera fino ad un Massimale di 150 Euro per Sinistro.

Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario al ripristino dell'Abitazione.

11. Invio di un vetraio

Qualora presso l'Abitazione dell'Assicurato sia necessario un vetraio a seguito di rottura dei vetri

perimetrali, la Struttura organizzativa provvederà al suo invio con esclusione del sabato, domenica e festivi.

La Compagnia terrà a proprio carico i costi relativi al diritto di uscita e alla manodopera fino ad un Massimale di 150 Euro per Sinistro.

Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario al ripristino dell'Abitazione.

12. Consulenza medica

Qualora a seguito di infortunio o malattia l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

13. Invio di un medico generico in casi d'urgenza

Qualora, a seguito di infortunio o malattia l'Assicurato, in Italia, **necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo**, la Struttura organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare a spese della Compagnia uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura organizzativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell'Assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza.

14. Trasporto in autoambulanza in Italia

Qualora a seguito di infortunio o malattia l'Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza, **successivamente al ricovero di primo soccorso**, la Struttura organizzativa invierà direttamente un'autoambulanza, **tenendo la Compagnia a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 200 km di percorso complessivo (andata/ritorno).**

15. Invio di medicinali urgenti

Qualora l'Assicurato, a seguito di prescrizione medica, necessiti di medicine e/o articoli sanitari e non possa allontanarsi dal proprio domicilio **per gravi motivi di salute certificati dal medico curante**, la Struttura organizzativa, provvederà, dopo aver ritirato la relativa ricetta presso l'Assicurato, alla consegna di quanto prescritto dal medico curante.

Il costo dei medicinali e/o degli articoli sanitari è a carico dell'Assicurato.

16. Invio di un infermiere al domicilio

Qualora l'Assicurato, **nella settimana successiva al rientro da un ricovero in ospedale a seguito di infortunio o malattia improvvisa**, abbia bisogno di essere assistito da un infermiere, la Struttura organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato un infermiere a tariffa controllata, **assumendone la Compagnia l'onorario fino ad un Massimale di 150 Euro complessivi per Sinistro.**

Le seguenti prestazioni/informazioni saranno fornite dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.

17. Informazioni burocratiche

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni burocratiche relativamente a:

- certificati: cittadinanza, matrimonio, morte, nascita, penale, residenza, stato di famiglia, ecc.;
- documenti personali: carta d'identità, codice fiscale, libretto di lavoro, libretto di pensione, passaporto, patente di guida;
- varie: carta di circolazione, revisione auto;
- rilascio e variazioni dei suddetti documenti;

telefonando alla Struttura organizzativa potrà ricevere le informazioni richieste.

18. Informazioni legali

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni legali relativamente a:

- famiglia: adozione, affidamento, comunione dei beni, divorzio, eredità, interdizione, matrimonio, paternità/maternità, separazione dei beni, separazione personale, successione, testamento, tutela;

- casa: compravendita appartamenti, compravendita beni e servizi, condominio, equo canone/patti in deroga, lavoro domestico;

telefonando alla Struttura organizzativa potrà ricevere le informazioni richieste.

La Struttura organizzativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall'Assicurato ad un proprio legale.

19. Informazioni turistiche

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni turistiche relativamente a:

- viaggi: orari aerei, treni e traghetti, agenzie viaggi, alberghi, campeggi, ristoranti, stazioni sciistiche e termali, itinerari turistici, musei, fiere;
- amministrative: documenti e certificati necessari per viaggi all'estero;

telefonando alla Struttura organizzativa potrà ricevere le informazioni richieste.

Assistenza casa plus

1. Invio di un idraulico in caso di emergenza

Qualora presso l'Abitazione dell'Assicurato sia necessario un idraulico per un intervento di emergenza, la Struttura organizzativa provvederà al suo invio, **tenendo la Compagnia a proprio carico i costi relativi al diritto di uscita, alla manodopera e ai materiali necessari al ripristino dell'Abitazione fino ad un Massimale di 300 Euro per Sinistro.**

2. Interventi di emergenza per danni da acqua

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell'Abitazione e del relativo contenuto, la Struttura organizzativa provvederà all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, **tenendo la Compagnia a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un Massimale di 300 Euro per Sinistro.**

3. Invio di un elettricista in caso di emergenza

Qualora presso l'Abitazione dell'Assicurato sia necessario **un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'Abitazione, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente**, la Struttura organizzativa provvederà al suo invio, **tenendo la Compagnia a proprio carico i costi relativi al diritto di uscita, alla manodopera e ai materiali necessari al ripristino dell'Abitazione fino ad un Massimale di 300 Euro per Sinistro.**

4. Invio di un fabbro in caso di emergenza

Qualora presso l'Abitazione dell'Assicurato sia necessario un fabbro per un intervento di emergenza, la Struttura organizzativa provvederà al suo invio, **tenendo la Compagnia a proprio carico i costi relativi al diritto di uscita, alla manodopera e ai materiali necessari al ripristino dell'Abitazione fino ad un Massimale di 300 Euro per Sinistro.**

5. Invio di un artigiano per interventi ordinari

Qualora presso l'Abitazione dell'Assicurato sia necessario un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell'Impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la Struttura organizzativa provvederà al reperimento e invio dello stesso.

Resta a totale carico dell'Assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.).

6. Rientro anticipato

Qualora l'Assicurato si trovi in Viaggio in Italia o all'estero e, a causa di uno dei Sinistri descritti ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 oppure in conseguenza di Furto, tentato Furto, atti vandalici, Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria Abitazione, la Struttura organizzativa fornirà, all'Assicurato stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, **tenendo la Compagnia a proprio carico le relative spese, fino ad un Massimale**

complessivo per Sinistro di 250 Euro.

Nei casi in cui l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Struttura organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, **tenendo la Compagnia a proprio carico la relativa spesa.**

La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Struttura organizzativa un'adeguata documentazione sui Sinistri che danno luogo alle prestazioni.

7. Invio di un sorvegliante

Qualora a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, Furto o tentato Furto che abbiano colpito l'Abitazione dell'Assicurato, la sicurezza della stessa sia compromessa, la Struttura organizzativa provvederà, su richiesta dell'Assicurato, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dell'Abitazione dell'Assicurato.

La Compagnia terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di 48 ore ed in ogni caso garantirà le tariffe concordate con l'istituto di vigilanza.

Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata o fosse già stato contattato un istituto di vigilanza di fiducia, specifiche istruzioni verranno fornite telefonando alla Struttura organizzativa.

8. Invio di un aiuto per la famiglia

Qualora, a seguito di infortunio e/o malattia improvvisa, l'Assicurato sia stato ricoverato in un ospedale e si renda necessaria la presenza di una persona che si prenda cura dei suoi figli minorenni a casa, la Struttura organizzativa procurerà una persona fidata oppure organizzerà il viaggio di andata e ritorno di un parente, domiciliato in Italia, per permettergli di trasferirsi a casa dell'Assicurato.

La Compagnia terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un Massimale di 100 Euro per Sinistro.

9. Invio di un termoidraulico

Qualora presso l'Abitazione dell'Assicurato sia necessario un termoidraulico a seguito del blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la Struttura organizzativa provvederà al suo invio con esclusione del sabato, domenica e festivi.

La Compagnia terrà a proprio carico i costi relativi al diritto di uscita, alla manodopera e al materiale necessario al ripristino dell'Abitazione fino ad un Massimale di 300 Euro per Sinistro.

10. Invio di un tapparellista

Qualora presso l'Abitazione dell'Assicurato sia necessario un tapparellista a seguito di rottura o guasto del sistema di avvolgimento e delle cinghie, la Struttura organizzativa provvederà al suo invio con esclusione del sabato, domenica e festivi.

La Compagnia terrà a proprio carico i costi relativi al diritto di uscita, alla manodopera e al materiale necessario al ripristino dell'Abitazione fino ad un Massimale di 300 Euro per Sinistro.

11. Invio di un vetraio

Qualora presso l'Abitazione dell'Assicurato sia necessario un vetraio a seguito di rottura dei vetri perimetrali, la Struttura organizzativa provvederà al suo invio con esclusione del sabato, domenica e festivi.

La Compagnia terrà a proprio carico i costi relativi al diritto di uscita, alla manodopera e al materiale necessario al ripristino dell'Abitazione fino ad un Massimale di 300 Euro per Sinistro.

12. Consulenza medica

Qualora a seguito di infortunio o malattia l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

13. Invio di un medico generico in casi d'urgenza

Qualora, a seguito di infortunio o malattia l'Assicurato, in Italia, **necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo**, la Struttura organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare a spese della Compagnia uno dei medici convenzionati.

In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la

Struttura organizzativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell'Assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza.

14. Trasporto in autoambulanza in Italia

Qualora a seguito di infortunio o malattia l'Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza, **successivamente al ricovero di primo soccorso**, la Struttura organizzativa invierà direttamente un'autoambulanza, **tenendo la Compagnia a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 200 km di percorso complessivo (andata/ritorno).**

15. Invio di medicinali urgenti

Qualora l'Assicurato, a seguito di prescrizione medica, necessiti di medicine e/o articoli sanitari e non possa allontanarsi dal proprio domicilio **per gravi motivi di salute certificati dal medico curante**, la Struttura organizzativa, provvederà, dopo aver ritirato la relativa ricetta presso l'Assicurato, alla consegna di quanto prescritto dal medico curante.

Il costo dei medicinali e/o degli articoli sanitari è a carico dell'Assicurato.

16. Invio di un infermiere al domicilio

Qualora l'Assicurato, **nella settimana successiva al rientro da un ricovero in ospedale a seguito di infortunio o malattia improvvisa**, abbia bisogno di essere assistito da un infermiere, la Struttura organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato un infermiere a tariffa controllata, **assumendone la Compagnia l'onorario fino ad un Massimale di 150 Euro complessivi per Sinistro.**

Le seguenti prestazioni/informazioni saranno fornite dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.

17. Informazioni burocratiche

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni burocratiche relativamente a:

- certificati: cittadinanza, matrimonio, morte, nascita, penale, residenza, stato di famiglia ecc.;
- documenti personali: carta d'identità, codice fiscale, libretto di lavoro, libretto di pensione, passaporto, patente di guida;
- varie: carta di circolazione, revisione auto;
- rilascio e variazioni dei suddetti documenti;

telefonando alla Struttura organizzativa potrà ricevere le informazioni richieste

18. Informazioni legali

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni legali relativamente a:

- famiglia: adozione, affidamento, comunione dei beni, divorzio, eredità, interdizione, matrimonio, paternità/maternità, separazione dei beni, separazione personale, successione, testamento, tutela;
- casa: compravendita appartamenti, compravendita beni e servizi, condominio, equo canone/patti in deroga, lavoro domestico;

telefonando alla Struttura organizzativa potrà ricevere le informazioni richieste.

La Struttura organizzativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall'Assicurato ad un proprio legale.

19. Informazioni turistiche

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni turistiche relativamente a:

- viaggi: orari aerei, treni e traghetti, agenzie viaggi, alberghi, campeggi, ristoranti, stazioni sciistiche e termali, itinerari turistici, musei, fiere;
- amministrative: documenti e certificati necessari per viaggi all'estero;

telefonando alla Struttura organizzativa potrà ricevere le informazioni richieste.

Erogazione ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

1. Ogni prestazione deve essere preventivamente richiesta alla Struttura organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.
2. Ogni prestazione, fatta eccezione per: "Informazioni burocratiche", "Informazioni legali" e "Informazioni turistiche" viene fornita fino a tre (3) volte per ciascun tipo, indipendentemente dal numero di Abitazioni assicurate, entro il periodo di durata annuale della garanzia. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla Polizza, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. La Compagnia non si assume la responsabilità per i danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile
3. Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.
4. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero Risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Compagnia nel termine di tre giorni. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza.
5. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge. La Polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

Esclusioni relative a tutte le prestazioni

La copertura non è operante per i Sinistri provocati o dipendenti da:

1. guerra, Terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
2. scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, Atti di terrorismo e di vandalismo, Cyberterrorismo;
3. dolo o colpa grave dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
4. abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
5. infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida e uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
6. le prestazioni non sono fornite negli stati che si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

In caso di sinistro

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura organizzativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde

800-181515 oppure dall'estero al numero **+39 015-2559790**

Oppure se non può telefonare può inviare:

- un telegramma a Mapfre Asistencia S.A., Strada Trossi 66, 13871 Verrone (BI)
- un telefax al numero +39 015-2559604

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- Nome e cognome;
- Numero di Polizza;
- Servizio richiesto;
- Indirizzo del luogo in cui si trova;
- Recapito telefonico al quale la Struttura organizzativa potrà richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Tale procedura può essere considerata come adempimento dell'obbligo di avviso di Sinistro.

La Struttura organizzativa potrà richiedere all'Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.

In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.



ASSICURATO			
		INDIRIZZO	
TELEFONO	FAX	N° polizza	

DANNEGGIATO			
COGNOME NOME		INDIRIZZO	
TELEFONO	FAX	E-MAIL	

SINISTRO			
DATA SINISTRO		LUOGO SINISTRO	
TIPO SINISTRO:			
<input type="checkbox"/>	INCENDIO E DANNI ALLA PROPRIETÀ	<input type="checkbox"/>	FURTO
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	DANNI A TERZI

Descrizione delle modalità dell'evento

Descrizione dei danni alle proprie cose o dei beni rubati (con specifica di qualità, quantità e valore dei beni danneggiati o rubati):

Descrizione dei danni a terzi

Esistono altre assicurazioni per il rischio denunciato?

si no

COMPAGNIA	NUMERO DI POLIZZA	SOMME ASSICURATE
-----------	-------------------	------------------

DATA	FIRMA
------	-------

ALLEGATI:

- Eventuale richiesta danneggiato
- Elenco descrittivo dei beni di maggior pregio danneggiati o rubati
- Denuncia alle autorità
- Altri.....
- Totale pagine allegate inclusa la presente.....

Zurich Insurance Europe AG

Sede a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania
Registro del Tribunale di Francoforte HRB 133359 - Sottoposta alla vigilanza di Ba-
Fin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari
Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Indirizzo PEC: zurich.insurance.europe@pec.zurich.it - www.zurich.it

P.0133.SET INFORMATIVO - ed. 01.2024 - R. 03/24

